



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
dal Ministro dell'istruzione (BIANCHI)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)
dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (CARFAGNA)
dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)
dal Ministro della giustizia (CARTABIA)
dal Ministro dell'università e della ricerca (MESSA)
e dal Ministro del turismo (GARAVAGLIA)
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
con il Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	64
Disegno di legge	»	125
Testo del decreto-legge	»	126

ONOREVOLI SENATORI. – Si illustra, di seguito, il contenuto del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, di cui si propone la conversione con il presente disegno di legge.

CAPO I – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 1. – (*Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale*)

La misura al comma 1 novella l’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che con decreti adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a nuovi fabbisogni, prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle amministrazioni.

Il comma 2 contiene una disposizione transitoria secondo cui in fase di prima applicazione le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

La misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla definizione dei profili pro-

fessionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie.

Art. 2. – (*Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni*)

Il comma 1 inserisce l’articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui comma 1 prevede che le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, avvenga mediante concorsi pubblici, ai quali si accede esclusivamente mediante il Portale unico del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.InPA.gov.it, che ne cura la gestione. La registrazione al portale è gratuita. All’atto della registrazione al portale l’interessato compila il proprio *curriculum vitae*, completo delle generalità anagrafiche, con valore di autocertificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato, al quale intende ricevere ogni comunicazione.

Si stabilisce che con appositi protocolli adottati, entro il 31 ottobre 2022, d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione, siano definite le informazioni necessarie per l’iscrizione al portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso.

Il portale è esteso a regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Si dispone che con decreto del Ministro della

pubblica amministrazione, previa intesa in conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2022 siano definite le modalità di utilizzo del portale da parte delle regioni e degli enti locali. Si prevede, inoltre che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico siano pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Il comma 2 prevede che il Portale sarà operativo dal 1° luglio 2022 e dalla stessa data potrà essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022, le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le procedure di reclutamento a tempo determinato relative all'attuazione del PNRR.

Il comma 3 specifica che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

Il comma 4, in un'ottica di semplificazione procedurale, consente, con riferimento alle istanze di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, relative agli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, di avvisare gli eventuali controinteressati mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul medesimo Portale e, quindi, senza invio di copia, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via te-

lematica, come previsto dagli articoli 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 5 interviene, semplificandone la procedura, sulle modalità di nomina degli OIV (organismi indipendenti di valutazione). Si prevede che la nomina dei componenti degli OIV avvenga mediante il Portale di cui al comma 1, che ha dato prova nelle recenti procedure assunzionali di poter garantire celerità e trasparenza nel relativo espletamento.

Il comma 6 detta ulteriori misure di semplificazione dei concorsi pubblici. In particolare, vengono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 247 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che prevedono, rispettivamente, che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità ivi previste sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo (comma 8) e che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individui i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico (comma 9).

Il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2022, mediante il Portale di cui al comma 1, nel rispetto del principio della parità di genere, siano individuati i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualifica-

zione delle pubbliche amministrazioni, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Art. 3. - (*Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni*)

Il comma 1 introduce l'articolo 35-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di svolgimento del concorso per esami del personale non dirigenziale. Detti concorsi, inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), prevedono:

a) almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo ricercato;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) la possibilità di preselezione con *test* predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, che possono riguardare l'accertamento delle conoscenze indicate o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

d) la disciplina dei contenuti di ciascuna prova da parte delle singole amministrazioni, che adottano la tipologia selettiva più conferente alla tipologia dei posti messi a concorso e prevedono che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il comma 2 dell'articolo 35-*quater* stabilisce che le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate, anche asincrone, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Il comma 3 reca la disciplina delle commissioni esaminatrici.

La novella al decreto legislativo n. 165 del 2001 integra gli elementi costitutivi della

milestone M1C1-56, attuando le finalità relative alla creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali, con l'impegno a estendere l'utilizzo della piattaforma anche alle amministrazioni locali.

Il comma 2 del presente articolo, in conseguenza di quanto previsto dal comma 1, provvede all'abrogazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 3 reca una norma di mero coordinamento.

Il comma 4 chiarisce che ai concorsi banditi prima della entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

Il comma 5 modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prevedendo che le linee guida relative alla valorizzazione delle competenze dirigenziali siano adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il comma 6 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provveda all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto dei criteri indicati.

Il comma 7 stabilisce che il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possa aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza, con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Art. 4. - (*Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica*)

La disposizione al comma 1 modifica l'articolo 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, disponendo che il codice di comportamento preveda una sezione dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici, al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. Si prevede lo svolgimento di un ciclo formativo, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede che il codice di comportamento sia aggiornato entro il 31 dicembre 2022.

La misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla definizione o all'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento.

Art. 5 - (*Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere*)

Le disposizioni hanno la finalità di rafforzare il principio di parità di genere nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro. A tal fine, le amministrazioni prevedono misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino o compensino svantaggi nelle carriere del genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

La misura, la cui applicazione dovrà essere proporzionata allo scopo che si intende perseguire, si pone in linea col disposto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che prevede che «allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali») e si rivolge, in particolar modo, ai comparti pubblici nei quali vi sia un genere meno rappresentato. Tale scelta si pone in linea con lo spirito normativo e giurisprudenziale europeo. Invero, in alcune pronunce, benché risalenti, la Corte ha ammesso la possibilità di dare la precedenza nella promozione alle candidate (donne), a parità di qualificazioni, nei settori di attività del servizio pubblico in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini («discriminazione positiva»), allorché il vantaggio non è automatico e ai candidati (uomini) è garantito un esame senza esclusione *a priori* della loro candidatura (sentenze dell'11 novembre 1997, Marschall, causa C-409/9 e del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Andersen, causa C-407/98). Al fine di dare concreta e puntuale attuazione ai richiamati principi, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, adotterà specifiche linee guida entro il 30 settembre 2022.

Tale misura appare coerente con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

La misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative al rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere.

Art. 6. - (*Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale*)

Il comma 1 inserisce i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione di cui al comma 1-*quater* prevede, per un migliore incrocio della domanda e dell'offerta, che le amministrazioni pubbliche che avviano procedure di mobilità pubblicino il relativo avviso esclusivamente nel Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, e all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1 del decreto di cui si propone la conversione, attraverso il quale il personale interessato provvederà ad inserire la propria eventuale domanda di partecipazione, allegando il relativo *curriculum vitae* professionale, per qualsiasi posizione disponibile. Tale nuova modalità, oltre che aumentare la trasparenza delle procedure, ne prevede l'integrale digitalizzazione.

La disposizione introdotta all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, prevede espressamente l'introduzione di restrizioni significative alle ipotesi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia «comandi» e «distacchi»), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. A tal fine, per il personale non dirigenziale al di fuori dei casi in cui i comandi o distacchi, comunque denominati, sono obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, o da accordi tra amministrazioni per attività di studio e ricerca, nonché quelli relativi alla partecipazione ad organi e organismi comunque denominati, previsti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, e ad eccezione dei comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri, o presso le unioni di comuni, il ricorso a tali modalità di impiego del personale è consentito, per la durata massima di un anno non rinnovabile,

esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti, tra quelli banditi, all'esito delle procedure di mobilità di cui allo stesso articolo 30. Conseguentemente si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2002 è soppresso.

Il comma 2 prevede che i comandi o distacchi in corso, esclusi quelli di cui al comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*quinquies*, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento. Il comma 3 prevede che le amministrazioni interessate possano attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Le misure introdotte dai suddetti commi integrano gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, l'abolizione dell'autorizzazione

alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia « comandi » e « distacchi »), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.

Il comma 4 serve a chiarire le modalità di attribuzione dei compensi di natura accessoria in favore di tutto il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in ragione della partecipazione alle attività di indirizzo, coordinamento e collegamento proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, è volta a definire una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per tutto il personale di prestito della Presidenza.

Il comma 5 riguarda gli esperti nazionali distaccati (END). L'END è un dipendente di una pubblica amministrazione di un Paese membro dell'UE, esperto nel proprio settore professionale, che effettua un'esperienza lavorativa e professionale temporanea presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea. La decisione della Commissione C(2008)6866 del 12 novembre 2008 « relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione » ha definito le condizioni di impiego e il regime applicabile agli END presso i servizi della Commissione.

Nell'ordinamento italiano la disciplina applicabile è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante « Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri » che disciplina, tra l'altro, il trattamento economico degli END me-

dante un rinvio all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Durante il distacco l'END resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine, che deve garantirne la retribuzione economica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della carriera professionale. L'END percepisce, oltre alla propria retribuzione in Italia, un'indennità giornaliera di missione (cosiddetta indennità di soggiorno) e una indennità mensile calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco. Sono anche previsti distacchi END « senza spese » (ovvero senza indennità di soggiorno) come previsto dall'articolo 2 della suddetta decisione della Commissione del 12 novembre 2008. Con riferimento a questa ultima fattispecie di distacchi END « senza spese » la proposta stabilisce che le amministrazioni possono farsi carico della indennità di soggiorno per compensare le spese aggiuntive che il dipendente si trova a sostenere nel luogo del distacco. La disposizione in esame chiarisce, altresì, che tale indennità è forfettaria, omnicomprensiva e non pensionabile, nonché di entità analoga a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. La *ratio* complessiva della normativa vigente in materia, volta alla valorizzazione della figura dell'END, consente infatti di sostenere che l'END non debba subire un deterioramento del proprio trattamento economico in ragione della propria condizione di distacco per questo motivo dovrebbe percepire un'indennità compensativa dei costi connessi al trasferimento all'estero.

La misura di cui al comma 7 è finalizzata ad ampliare, anche in ottica PNRR, l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di personale proveniente da organismi internazionali o dall'Unione europea, consentendo che il conferimento di tali incarichi

dirigenziali possa avvenire in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in termini di posizioni disponibili.

La proposta di cui al comma 8 proroga al 30 giugno 2022 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente proposta è volta a prorogare di soli tre mesi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga al 31 marzo 2022 del termine per procedere con le suddette stabilizzazioni introdotta da ultimo in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 con la legge n. 15 del 2022 unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto bacino

storico LSU ha consentito l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022. A tal fine si è provveduto ad avviare l'iter per l'adozione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che costituisce un'ulteriore tappa del predetto percorso di progressiva stabilizzazione sul quale in data 30 marzo 2022 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata condizionata, tuttavia, alla previsione di una proroga del termine entro il quale le amministrazioni possono avvalersi della procedura di stabilizzazione de qua così da portare ad esaurimento il cosiddetto bacino storico LSU.

Art. 7. - (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione è volta a dettare ulteriori misure abilitanti per l'attuazione del PNRR. A tale fine, il comma 1 (lettere *a*), *b*) e *c*)) apporta delle modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, con finalità di garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche quelle più piccole, è differito al 30 giugno 2022 il termine di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, previsto - in sede di prima applicazione - per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione e fino al quale non trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, l'ulteriore

modifica ha la finalità di esplicitare, anche per evitare dubbi interpretativi, che le regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. L'intervento è volto a superare le criticità sul punto rilevate sia dalle regioni in sede di Conferenza unificata sia dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame dello schema di regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il comma 1, inoltre, modifica l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, relativo al conferimento di incarichi ad esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR (lettera *b*)). Con la lettera *c*) si interviene nell'ambito del sub-investimento 2.2.1 (« Assistenza tecnica a livello centrale e locale ») del PNRR. Al riguardo si evidenzia che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione finanziaria del PNRR ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di soggetto titolare, 368,4 milioni di euro. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 sono stati ripartiti, a valere su tale sub-investimento, 320,3 milioni di euro per il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali alla gestione delle procedure complesse. Residuano pertanto risorse per 48,1 milioni di euro. Si prevede di ripartire tali risorse con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata, per la realizzazione di attività operative di *governance* del progetto.

Tali risorse, gestite direttamente dal soggetto titolare (DFP), saranno destinate a due utilizzi:

a) sviluppo e gestione di un portale di progetto per il supporto al coordinamento delle attività progettuali, la raccolta ed elaborazione di dati sullo *stock*, sui flussi e sui tempi delle procedure oggetto di intervento, la realizzazione di strumenti di collaborazione e condivisione delle conoscenze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;

b) creazione di una unità centrale, composta da esperti e professionisti e dedicata al raccordo dell'attività dei *pool* regionali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di *input* sui « colli di bottiglia » rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse rimanenti tra i soggetti attuatori (regioni e province autonome), ferma restando la clausola di riserva del 40 per cento dei fondi al Mezzogiorno contenuta nel decreto-legge n. 80 del 2021, il riparto delle risorse tra regioni e province autonome dovrebbe essere effettuato sulla base degli stessi criteri adottati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del 12 novembre 2021, ossia 30 per cento in quota fissa e 70 per cento delle risorse complessive in quota variabile, calcolata sui dati di popolazione. Tali risorse saranno destinate al reclutamento di professionisti ed esperti, con la funzione di: potenziamento/presidio tecnico metodologico dell'attività degli esperti sul territorio; raccolta degli *input* sui « colli di bottiglia » rilevati a livello locale e delle proposte di interventi di semplificazione formulate dagli esperti e dagli *stakeholders* locali; supporto ai lavori della Cabina di regia regionale.

Il comma 2 apporta delle correzioni al comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, relativo al potenziamento amministrativo dei comuni. La modifica è volta a prevedere che i comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR entro il 30 luglio 2022 in luogo del termine previsto precedentemente.

Art. 8. - (*Disposizioni per FormezPA*)

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse sino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, con oneri a carico di queste ultime.

FormezPA provvede alla restituzione della somma, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

Al comma 3 è prevista, infine, la sottoscrizione di un apposito contratto tra il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e FormezPA, al fine di definire le condizioni dell'anticipazione delle risorse e della restituzione di tali somme.

Art. 9. – (*Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227*)

Il comma 1 precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero della giustizia a seguito del reclutamento degli addetti all'Ufficio del processo sono non rinnovabili. Detta specificazione è presente nel testo vigente del medesimo articolo con riferimento ai soli addetti all'Ufficio per il processo reclutati per la Giustizia amministrativa. La norma si rende necessaria al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nonché per consolidare il pieno raggiungimento della *milestone* PNRR M1C1-32 in scadenza al 31 dicembre 2021 e sulla quale è in corso il processo di valutazione comunitario.

Al comma 2 si dispone il differimento dal triennio 2019-2021 a quello 2021-2023 del termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità di personale appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. L'articolo 1, comma 317, autorizza, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 30 dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022.

Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità di Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, sono state selezionate un numero di unità di personale notevolmente inferiore a quelle previste, pari a 80 unità, peraltro suscettibili di ulteriore revisione al ribasso in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei soggetti vincitori.

Di conseguenza l'Amministrazione ha la necessità di utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e di avere pertanto uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2021-2023.

Si aggiunga che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica.

L'utilizzo delle facoltà assunzionali residue è comunque subordinato al previo esperimento delle procedure di mobilità *ex* articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 reca una misura tesa a garantire l'attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, in materia di disabilità. L'approvazione della predetta legge n. 227 del 2021 ha comportato un incremento di compiti e funzioni in capo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019.

In particolare, l'Ufficio che cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve svolgere con immediatezza tutte le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, conseguenti all'entrata in vigore della legge delega e delle riforme, contenute nel PNRR, da adottare entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (agosto 2023) e da attuare entro il 2024.

L'intervento normativo in esame ha la finalità di adeguare, con effetto immediato, la struttura dell'Ufficio e renderla funzionale all'aumento delle competenze derivanti dall'approvazione della legge di delegazione e dagli oneri relativi all'attuazione della stessa, incrementandone la dotazione organica come segue: una unità di dirigente di prima fascia, due unità di dirigenti di seconda fascia.

Al contempo, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere al reclutamento di personale non dirigenziale in deroga all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 22 dicembre 2021, n. 227, concernenti l'adeguamento della struttura dell'Ufficio, cui si provvede con il comma 3.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.

In particolare, per quanto riguarda le unità di personale dirigenziale, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spesa già autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge di delegazione.

Art. 10. - (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, di conferire incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a personale in quiescenza da più di due anni, fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 prevede che ai soggetti collocati in quiescenza possano essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

Il comma 3 estende ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021.

Il comma 4 estende alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le modalità di selezione previste dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 per il conferimento di incarichi professionali.

Art. 11. - (*Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione*)

La disposizione di cui al comma 1 consente alle regioni di assumere per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifica professionalità, in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria in quanto le due procedure concorsuali previste dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (sono rimasti vacanti circa 1.321 posti su 2.800 messi complessivamente a bando). Inoltre si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati (istanze di cambio sede, richieste di maggior tempo per decidere in ordine all'accettazione della proposta di assunzione, eccetera)

Le esigenze delle amministrazioni locali del Sud, tuttavia rimangono urgenti e improcrastinabili poiché i loro organici - soprattutto quelli dei piccoli comuni - sono assolutamente ridotti e carenti di professionalità tecniche, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR.

In considerazione del fatto che una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie « liberatesi » a cagione delle mancate assunzioni a cui sopra si è fatto cenno, siano comunque trasferite dall'Agenzia per la coesione territoriale alle amministrazioni bene-

ficiarie per provvedere direttamente alla stipula di contratti di lavoro autonomo, con personale in possesso della professionalità tecnica (analogo a quella del personale non reclutato) indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021 (fonte che ha individuato fabbisogni e profili professionali necessari e ripartito le risorse).

Si prevede che i contratti siano stipulati, in osservanza delle procedure di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione. In relazione a quest'ultimo aspetto la disposizione ha cura di precisare che la predetta soglia massima è quella individuata per categorie di professionisti (*senior, middle, junior*) dal regolamento per il conferimento degli incarichi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 107 dell'8 giugno 2018.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le risorse finanziarie, che erano già state impegnate, rimangono invariate.

Art. 12. - (*Potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione*)

La disposizione interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di rafforzarne la capacità organizzativa e amministrativa, anche alla luce della nuova *governance* della Scuola introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, e dell'attuazione degli obiettivi connessi al PNRR.

Si consideri al riguardo che negli ultimi dodici anni gli obiettivi, i compiti e le funzioni della Scuola nazionale dell'amministrazione sono stati profondamente innovati e ampliati per effetto di interventi normativi, di una chiara centralità della formazione nel-

l'ambito del PNRR, della necessità di un maggiore coinvolgimento del personale degli enti territoriali nei processi di accumulazione e valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni. A fronte di un evidente ampliamento dei compiti della Scuola, la dinamica del personale si è mossa in controtendenza con un più che dimezzamento delle risorse non dirigenziale e una riduzione di poco meno di un terzo del personale dirigenziale Scuola.

A tal fine, si apportano modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) ». In particolare, si prevede che il Presidente nomini un Vicepresidente da scegliere tra le medesime categorie di soggetti indicate per la scelta del Presidente. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato e può essere confermato per una sola volta. Si dispone, inoltre, la possibilità, ove necessario e opportuno, del collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico, qualora la scelta dovesse ricadere su un dipendente statale o un docente universitario. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo.

Con riferimento al potenziamento della capacità della Scuola nazionale dell'amministrazione vengono dettate disposizioni in

materia di conferimento di incarichi e reclutamento di personale non docente. Sul territorio nazionale la struttura si arricchisce, inoltre, di poli formativi localizzati da affiancare alla sede di Roma e alla sede distaccata di Caserta.

In particolare, si prevede:

– l'assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio (comma 1, lettera c));

– la possibilità di istituire poli formativi localizzati sul territorio nazionale (comma 1, lettera d));

– l'assunzione di 60 unità di personale non dirigenziale e di due unità dirigenziali di livello non generale (comma 1, lettera e))

Art. 13 – *(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)*

L'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dopo le riduzioni conseguite al riordino del Ministero della giustizia, fatto col regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, conta 300 dirigenti del ruolo di istituto penitenziario e 34 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna. Si aggiungono ad esso i 7 dirigenti del ruolo di istituto penale per i minorenni, creato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 311).

Nei ruoli ricordati sono però presenti solo 247 dirigenti di istituto penitenziario, 9 dirigenti di esecuzione penale esterna e 2 dirigenti di istituto penale per minorenni, con un indice di scopertura che raggiunge, per due dei tre ruoli sopra indicati, percentuali superiori al 70 per cento, e che ha pesanti ricadute sulla gestione degli istituti penitenziari e sull'esecuzione penale esterna, settore quest'ultimo che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposi-

zioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», intende ulteriormente valorizzare anche nella fase giudiziaria, avendo esplicitamente previsto all'articolo 1, comma 17, lettera g), «il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione».

A fronte di ciò, lo svolgimento delle procedure di reclutamento del suddetto personale, indette con i decreti dirigenziali 5 maggio 2020, 28 agosto 2020 e 6 ottobre 2020, menzionati al comma 1 dell'articolo che qui si illustra, è stato condizionato e rallentato a causa della vicenda pandemica tutt'ora in corso, per cui si è inevitabilmente allontanata nel tempo la possibilità di colmare in tempi ragionevoli i considerevoli vuoti di organico sopra ricordati.

Si ritiene pertanto necessario contenere, solo per i vincitori di quelle procedure e, dunque, in via eccezionale, la durata temporale del corso di prima formazione, che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, fissa in diciotto mesi.

La disposizione citata infatti consente ai vincitori dei concorsi a consigliere penitenziario di conseguire la nomina a dirigente penitenziario e successivamente l'assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un istituto penale per minorenni o un ufficio locale di esecuzione penale esterna, solo al termine del corso di prima formazione, durante il cui svolgimento sono inoltre previste due distinte tornate di esami: la prima, da sostenere dopo dodici mesi di corso, è volta a consentire il superamento della prova (obbligatoria per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994), e la seconda da sostenere al termine del corso,

quale prova finalizzata alla formulazione del giudizio di idoneità.

Nel fissare in dodici mesi la minore estensione temporale del periodo di formazione iniziale, si è comunque assicurato un arco temporale idoneo per l'acquisizione da parte dei vincitori dei concorsi di una formazione adeguata agli incarichi di responsabilità che dovranno poi ricoprire, tenendo conto anche della possibilità di un eventuale incremento delle offerte della formazione permanente da parte della Scuola superiore dell'esecuzione penale. Del resto, si tratta della medesima durata del ciclo di attività formative che l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, prevede per conferire il primo incarico ai dirigenti di «diritto comune» (divenuti, più di recente, dirigenti area funzioni centrali). A fronte della riduzione temporale del corso di prima formazione, si è inoltre provveduto a ricollocare, di conseguenza, anche le due tornate di esami previste, le quali sono state anticipate rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre di corso.

L'urgenza dell'intervento, dovuta all'imminente conclusione delle procedure concorsuali indette nel 2020, è anche alla base della previsione derogatoria della norma contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che vorrebbe che le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e degli esami in esso previsti, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo fossero individuati da un regolamento del Ministro. La tempistica dell'*iter* di adozione di un tale atto normativo è infatti incompatibile con l'imminente proclamazione dei vincitori di quei concorsi, i cui corsi di formazione, in assenza dell'intervento realizzato con la disposizione in commento, non potrebbero aver inizio prima dell'esaurimento delle pro-

cedure previste dal comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Art. 14. - (*Disposizioni in materia di Università e ricerca*)

L'articolo reca una serie di misure, tutte dirette alla realizzazione di diverse linee di intervento previste dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, dedicato appunto a « Progetti di finanziamento presentati da giovani ricercatori ».

In particolare, lo stesso Investimento 1.2 pone diversi obiettivi quantitativi, due dei quali sono oggetto di intervento da parte dell'articolato proposto. In particolare, le disposizioni in esame sono finalizzate rispettivamente a:

- sostenere 900 giovani ricercatori dotati di Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe (a questa linea di intervento contribuiscono le disposizioni di cui al comma 1);

- incentivare il reclutamento di 300 ricercatori vincitori di specifici *grants* attribuiti dallo European Research Council (a questa linea di intervento contribuiscono le disposizioni di cui al comma 2, per le università, e al comma 3, per gli enti pubblici di ricerca).

La disposizione di cui al comma 1 estende, per il periodo di attuazione del PNRR e a valere sui fondi dello stesso (in particolare, appunto, per quanto previsto per l'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2), le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 a coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe. Si tratta di giovani ricercatori che, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, si sono candidati a *grants* europei previsti dalle azioni citate. Pur essendo stati giudicati idonei, avendo superato le valutazioni di qualità oltre l'85 per cento del punteggio

massimo complessivo, gli stessi non sono stati ammessi al finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. Limitatamente all'arco temporale di realizzazione del PNRR, al fine di sostenere tali giovani e meritevoli ricercatori, si propone quindi di attivare una ulteriore opzione di chiamata diretta, modellata sulle procedure già esistenti, ma non inserita come novella nella legge n. 230 del 2005 proprio in quanto destinata a non costituire un meccanismo a regime, ma a essere percorribile solo nel limitato periodo (e nell'ambito delle risorse già individuate) del PNRR.

In ragione dei vincoli di impiego delle stesse risorse, che non possono essere utilizzate su posizioni *tenure*, si è individuata la inedita forma di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato cosiddetto *junior* (RTDa), comunque omogenea ai profili di giovani studiosi che si trovano nella fase appena successiva al conseguimento del dottorato di ricerca.

Alla luce dell'inquadramento in posizione da ricercatore a tempo determinato, il secondo periodo della disposizione esclude l'applicazione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, escludendo quindi il nulla osta ministeriale e il parere della commissione di abilitazione scientifica nazionale, così da agevolare la più celere conclusione delle procedure.

L'ultimo periodo del comma 1 estende la misura anche agli enti di ricerca, con specifico riferimento alle procedure di chiamata, comunque a tempo determinato, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2003. È opportuno sottolineare che l'applicazione della disposizione appena menzionata è estesa a tutti gli enti pubblici di ricerca (e dunque non solo a quelli vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca) in forza di quanto disposto dall'articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La possibilità anche per gli enti pubblici di ricerca di reclutare per que-

sta via coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe potrà concorrere al raggiungimento degli sfidanti *target* numerici previsti dal PNRR per questa linea di intervento dell'investimento 1.2.

Le disposizioni di cui al comma 2 intervengono in attuazione del medesimo investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, con l'obiettivo di attuare una diversa linea di azione ivi prevista, finalizzata ad incentivare una specifica fattispecie di chiamate dirette di cui allo stesso articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

In particolare, l'intervento si riferisce specificamente alle chiamate - in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, nonché di professore di prima o di seconda fascia - di studiosi, italiani o stranieri, che siano risultati vincitori, in qualità di *principal investigator* (PI) dei bandi dello European Research Council (ERC) nelle procedure di «ERC *Starting Grant*», «ERC *Consolidator Grant*», «ERC *Advanced Grant*», programmi che sono già inclusi nella lista di programmi di ricerca di alta qualificazione eleggibili a tal fine, in quanto indicati all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2015, attuativo della base legislativa richiamata. Si tratta quindi di studiosi aventi livelli diversi di anzianità ed avanzamento di carriera (nello specifico: per la partecipazione agli *starting grants* è richiesta una distanza massima dal momento di conseguimento del dottorato di ricerca di 7 anni; per i *consolidator grants* la distanza sale a 12 anni; per gli *advanced grants* non esiste limitazione temporale in tal senso), tutti comunque vincitori, all'interno di bandi competitivi, di fondi di ricerca di relevantissima entità. Ci si riferisce, dunque, ad una platea già ricompresa nella citata disciplina delle chiamate

dirette di cui alla legge n. 230 del 2005, in relazione alla quale viene ad emergere la necessità di introdurre misure meramente incentivanti per le università, anche al fine di traguardare gli sfidanti *target*, in termini numerici, indicati dal PNRR.

La procedura per la chiamata resta, dunque, quella di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005. La finalità dell'intervento, agendo su procedure già vigenti e su figure che già potrebbero accedere ad esse, è perciò quella di incentivarne il ricorso, attraverso un utilizzo combinato di agevolazioni derivanti direttamente dal PNRR o da ulteriori misure adottate dal legislatore nazionale nell'ultimo periodo. In particolare, al fine di attrarre profili di così alta qualificazione, l'investimento 1.2 riconosce per ciascuna di tali chiamate, fino ad un massimo di 300 unità complessive, un contributo individuale medio di 1 milione di euro, da computare a seconda del tempo residuo previsto per la conclusione del progetto. Tali risorse potranno essere utilizzate per sostenere attività di ricerca, brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre sedi in Italia o all'estero e trasferimento tecnologico.

Potranno accedere a tali procedure tutte le università, pubbliche e private, nonché le scuole superiori ad ordinamento speciale. Per i soggetti pubblici, come ulteriore incentivo al ricorso a tale procedure, è prevista una deroga ai limiti derivanti dalle facoltà assunzionali, cui si potrà far fronte anche con le specifiche risorse a tal fine già appostate con l'articolo 1, comma 297, lettera *c*), della legge n. 234 del 2021.

Il comma 3 contiene misure finalizzate a conseguire gli stessi obiettivi del comma 2, ma con riguardo agli enti pubblici di ricerca. Per gli enti pubblici di ricerca non è prevista una disposizione del tutto analoga all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, ossia la possibilità di procedere alla chiamata diretta per coloro che siano risul-

tati vincitori di specifici programmi di ricerca, con il rimando a una individuazione già effettuata dei *grants* ERC come fonte requisito per l'accesso alla procedura. È invece presente una procedura generale per studiosi « di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale », disciplinata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016. La valutazione dei requisiti necessari ai fini di questo tipo di chiamate è rimessa a un meccanismo di valutazione, descritto al comma 3 di detta disposizione, che – ai soli fini delle chiamate di cui al presente provvedimento (ossia, da effettuare durante il periodo di attuazione del PNRR e al fine di beneficiare del contributo individuale di cui all'investimento 1.2 della M4C2) – è assorbita dall'avvenuto conseguimento dei *grants* ERC specificamente individuati dal comma 3 dell'articolo che si illustra. Si procede anche, sempre limitatamente al periodo di attuazione del PNRR e limitatamente alle assunzioni in parola, alla neutralizzazione dei vincoli quantitativi previsti in generale per la procedura di riferimento, permettendo così anche a queste assunzioni negli enti pubblici di ricerca di contribuire agli sfidanti *target* numerici previsti dal PNRR per questa linea di intervento dell'investimento 1.2.

Le opportune specificità delle procedure di cui all'articolo che qui si illustra saranno delineate da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previsto dal comma 4, che potrà dettagliare come il nulla osta ministeriale previsto dalla normativa vigente potrà fungere da raccordo tra la manifestazione di interesse delle università ad accogliere ricercatori secondo la procedura descritta e la volontà dei ricercatori di partecipare in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di tali posizioni con mec-

canismi procedurali innovativi, e diversi da quelli attualmente previsti.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario a garantire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è assicurato dal Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS), dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Ciò significa che sulle regioni grava un obbligo di compartecipazione parametrato alla quota del fondo statale di cui sono rispettivamente destinatarie.

Il PNRR ha previsto di destinare risorse aggiuntive al FIS e il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha stabilito che queste confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

La previsione di far confluire le risorse aggiuntive PNRR nel FIS determinerà un aumento del fondo di circa un terzo e le regioni, senza modifiche dell'attuale meccanismo, saranno chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al diritto allo studio universitario. Uno sforzo finanziario di tale entità potrebbe non essere alla portata di molte regioni.

Si rende necessario, dunque, prevedere che le risorse aggiuntive del PNRR pur confluendo nel FIS non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40 per cento del FIS in sede di riparto.

L'articolo infine estende di un anno il periodo temporale nell'arco del quale è consentito svolgere attività di orientamento nella

transizione scuola-università, favorendo dunque una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi del medesimo ciclo di istruzione.

Il comma 6 prevede – tramite una modifica all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 – la possibilità di avviare i percorsi di orientamento già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado e non più dal quarto (come invece previsto dalla disposizione previgente).

Ciò in quanto le iniziative di competenza del Ministero dell’università e della ricerca nell’ambito del PNRR prevedono espressamente un ampliamento dell’offerta di orientamento a beneficio degli studenti, a partire dal terzo anno della scuola superiore, per sostenerli nella scelta dell’istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale, nonché aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università.

La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una più efficace e flessibile organizzazione dei percorsi per l’orientamento, prevedendo che ai medesimi percorsi di orientamento possano partecipare anche gli studenti del terzo anno della scuola secondaria superiore. Tale disposizione si rende pertanto necessaria al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei *target* assegnati all’Italia dalla misura M4C1, investimento 1.6 « Orientamento attivo nella transizione scuola-università » del PNRR, che prevede che almeno un milione di studenti frequentino i corsi di transizione dalla scuola universitaria all’università. Si sottolinea infatti che gli iscritti agli ultimi due anni della scuola superiore sono circa un milione di unità; questo significa che nei quattro anni scolastici di riferimento

del PNRR (fino all’anno scolastico 2025/2026) occorrerebbe coinvolgere il 25 per cento degli studenti iscritti compresi quelli degli istituti professionali. Tale obiettivo appare difficile da raggiungere tenuto anche conto della maggiore difficoltà di coinvolgere nei percorsi di orientamento gli studenti dell’ultimo anno, specie nel secondo quadrimestre, in quanto impegnati nello svolgimento degli esami di maturità. L’accesso a tali percorsi anche degli studenti del terzo anno della scuola superiore ha lo scopo di ampliare la potenziale platea degli studenti interessati fino a circa 1,5 milioni di studenti all’anno, e con studenti maggiormente interessati alla frequenza dei percorsi di orientamento.

Art. 15. – (*Rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL*)

Con il decreto legislativo n. 150 del 2015 è stata istituita l’ANPAL, quale agenzia di coordinamento nazionale della rete dei servizi per l’impiego. La *governance* dell’agenzia è stata recentemente modificata dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, sopprimendo le figure del presidente e del direttore generale e istituendo in loro vece la figura del direttore, con il trattamento economico e normativo del capo dipartimento, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Come rilevato dall’indagine sul « Funzionamento dei centri per l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro » condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti e approvata con delibera n. 16/2021/G, « il ruolo di coordinamento e monitoraggio dei centri per l’impiego assegnato all’ANPAL rimane a tutt’oggi un’incognita in relazione all’attività da essa concretamente svolta ».

Appare pertanto opportuno, affinché l’Agenzia sia in grado di svolgere i compiti che

le sono stati affidati, anche alla luce della necessità di attuare la riforma delle politiche attive del lavoro prevista nell'ambito del PNRR, un consistente e adeguato rafforzamento della dotazione organica. In particolare, la struttura non dispone di personale di livello dirigenziale generale, fatta eccezione per il direttore con funzioni di capo dipartimento che non dispone di un ufficio di livello dirigenziale non generale, che possa coadiuvarlo nei compiti di coordinamento che gli sono assegnati. Inoltre, particolarmente carente appare la dotazione di personale appartenente alla terza area funzionale, che all'atto della costituzione dell'agenzia constava di sole 37 unità e che negli anni si è sostanzialmente ridotta. Ad oggi risultano in servizio soltanto un quarto delle predette unità.

La proposta normativa modifica pertanto l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL con l'incremento della dotazione organica pari a 43 unità, di cui due posizioni di livello dirigenziale generale, una posizione di livello dirigenziale non generale e 40 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.

Art. 16. - (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

La disposizione si rende necessaria in quanto, a partire dal 2017, il legislatore ha affidato agli enti locali, e in particolare ai comuni, un ruolo propulsivo nello sviluppo degli investimenti e, con le leggi di bilancio del 2018 (legge n. 205 del 2017), del 2019 (legge n. 145 del 2018) e soprattutto del 2020 (legge n. 160 del 2019) è stato avviato un « corposo » programma di contributi da destinare agli enti locali, finalizzato agli investimenti in opere pubbliche e progettazione.

Conseguentemente, soprattutto nell'ultimo triennio, le attività del Ministero dell'interno e, in particolare, della competente articolazione costituita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale sono aumentate in maniera esponenziale, atteso che, in aggiunta agli ordinari compiti, gli uffici hanno dovuto gestire numerose linee di finanziamento per investimenti da destinare agli enti locali.

In tale quadro, le risorse umane e strumentali disponibili per poter affrontare efficacemente tutte le attività che si rendono necessarie per una gestione ordinata e corretta dei suddetti finanziamenti appaiono, allo stato, inadeguate.

Pertanto, alcune linee di finanziamento, che di seguito si riportano, sono confluite nel PNRR comportando, conseguentemente, le ulteriori e complesse attività tese a garantire la conformità della spesa rispetto a quanto richiesto dall'UE.

Il quadro di esigenze che si è venuto in tal modo a delineare non è mitigato dalle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, relative alle misure di supporto per la realizzazione degli interventi del PNRR, in quanto le stesse saranno destinate, secondo le indicazioni emerse in fase di approfondimento interministeriale, alle sole amministrazioni titolari di progetti. Nel caso di specie, infatti, la titolarità degli interventi progettuali rimane in capo ai comuni, pur essendo intestate al Ministero dell'interno le gravose attività sopra cennate.

Pertanto, l'ampio ambito di operatività delle suddette linee di finanziamento, sia in termini di platea di potenziali beneficiari, sostanzialmente coincidente con la totalità dei comuni italiani, sia in termini di dimensione finanziaria degli interventi, non consentirebbe in ogni caso di ritenere sufficienti le risorse di supporto di cui al citato articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021.

1. Contributi ai comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145 del 2018)

La legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto per il triennio 2018-2020 l'assegnazione di contributi agli investimenti ai comuni nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, la legge di bilancio per l'anno 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2030, l'assegnazione di ulteriori contributi.

In particolare, per l'anno 2021 è stata prevista l'assegnazione ai comuni nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 1, comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018).

Inoltre la legge di bilancio per il 2021 ha previsto un ulteriore finanziamento di tali risorse per euro 600 milioni per l'anno 2021.

Pertanto, le risorse da destinare alla graduatoria relativa all'anno 2021, già approvata con il decreto ministeriale del 23 febbraio 2021, risultano essere complessivamente 1.850 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 1.750 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel PNRR ed in particolare sono parte della Missione 2 « rivoluzione verde e transizione ecologica », obiettivo C4: Contributi ai comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La responsabilità di questa misura risulta affidata al Ministero dell'interno.

Attualmente, dei 3,6 miliardi previsti, sono stati già assegnati agli enti, con il ci-

tato decreto del 23 febbraio 2021, circa 1,750 milioni di euro, mentre si prevede di assegnare con la procedura di scorrimento in corso, stabilita dall'articolo 1, comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018, le ulteriori risorse previste.

L'attività di gestione consisterà nel monitorare, eventualmente revocare e riassegnare, rendicontare e controllare circa 6.000 opere/Cup, avendo come interlocutori 3.000 enti sparsi sull'intero territorio nazionale, con l'ulteriore complessità connessa alla circostanza che una parte dei contributi assegnati riguarda opere già in esecuzione da parte dei comuni e, pertanto, le connesse attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono state avviate dalle competenti strutture del Ministero dell'interno secondo quanto disposto dalla legislazione previgente rispetto al PNRR, con modalità profondamente diverse da quanto previsto per le risorse del PNRR.

Tali diverse modalità previste da quest'ultimo – con l'introduzione di termini finali, *target*, obiettivi intermedi – rendono indispensabile un'attività di supporto e assistenza tecnica da parte del Ministero dell'interno nei confronti degli enti locali.

2. Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n. 160 del 2019)

Le risorse assegnate, per le annualità 2020-2024, pari 3 miliardi di euro, rientrano nel PNRR ed in particolare nella Missione 2 « rivoluzione verde e transizione ecologica » obiettivo C4: Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

In particolare, la legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto l'attribuzione ai comuni di contributi per opere pubbliche finalizzate all'efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio co-

munale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per l'anno 2020, i citati contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497.220.000 euro, in data 14 gennaio 2020. Successivamente, con decreto del 30 gennaio 2020, il medesimo importo è stato assegnato anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Inoltre, l'articolo 1, comma 29-*bis*, della legge di bilancio 2020 ha disposto l'ulteriore incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse già assegnate ai comuni con il citato decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020; tali risorse sono state, quindi, attribuite con decreto del medesimo Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell'11 novembre 2020.

Trattasi di contributi assegnati a circa 8.000 enti ogni anno fino al 2024, per un totale di 8.929 opere/Cup realizzate nel 2020. Si presume pertanto che nell'arco del periodo di riferimento (2020-2024) vengano realizzate circa 50.000 opere per 9.000 enti con cui interloquire per le connesse attività di gestione e monitoraggio.

La responsabilità della misura, anche in questo caso risulta assegnata al Ministero dell'interno così come, parimenti, le risorse sono trasferite sul PNRR.

3. Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n. 160 del 2019)

L'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge di bilancio 2020 ha previsto l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 21 gennaio 2021, sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, (9 giugno 2021), risultano presentate richieste per circa 2.300 opere/Cup, per un totale richiesto pari a circa 4.400 milioni di euro, di cui risulta da verificare la coerenza del progetto, per il quale l'ente ha chiesto il finanziamento, con le finalità previste dalla norma e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021.

Questa linea di finanziamento è entrata nel PNRR con l'utilizzo di tutte le risorse attualmente stanziare a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,9 miliardi di euro, nonché con risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, per un totale di 3.300,00 milioni di euro.

Le citate risorse sono confluite nella missione 5 « Inclusion e coesione », obiettivo C2: Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, e la struttura responsabile di tale misura è il Ministero dell'interno.

4. Contributi per i piani urbani integrati

È una misura prevista dal PNRR affidata al Ministero dell'interno nella missione 5 « Inclusion e coesione », obiettivo C2: Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana.

In merito a tali contributi è stata predisposta una bozza di norma che ha la finalità di favorire una migliore inclusione sociale ridu-

cendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, nell'ambito della linea progettuale «Piani integrati», per un ammontare pari a 2.448 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite complessivo di 48 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024, di 750 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con quelle, pari a 210 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Trattasi in totale di circa 2.700 milioni a cui si aggiungono le risorse che verranno messe a disposizione dalla BEI (Banca europea degli investimenti).

In tale contesto, le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni ivi inclusi.

Per ciascun progetto finanziato, è prevista la stipula di uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di assegnazione disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto della normativa concernente la tutela ambientale (DNSH - *Do Not Significant Harm*), come previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 -

sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile», ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano altresì l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché degli obiettivi intermedi (*milestone*) e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità.

Complessivamente, quindi, il totale delle risorse assegnate sul PNRR alla responsabilità del Ministero dell'interno ammonta, allo stato, a circa 12,5 miliardi di euro di cui circa 12 miliardi di euro afferenti a risorse da assegnare agli enti locali.

Dette risorse sono relative a circa 60.000 opere e 8.000 comuni con i quali sarà necessario rapportarsi per la gestione dei finanziamenti volti alla realizzazione delle rispettive opere.

Pertanto, sarà indispensabile una costante interlocuzione con i suddetti enti e, in par-

ticolare, occorrerà predisporre tutti gli atti di convenzione, monitorare lo stato di attuazione e verificare, in via documentale, che le lavorazioni, forniture e servizi, intraprese dagli enti, rispettino le specifiche normative comunitarie, con particolare riguardo alle previsioni in materia di tutela ambientale.

Peraltro, nel caso in cui l'ente non rispetti i *target* e gli obiettivi, occorrerà procedere con la revoca del contributo in tempo utile per consentire all'ente subentrante di realizzare l'opera nei tempi previsti.

Inoltre, occorrerà verificare costantemente che gli enti - soggetti attuatori alimentino tempestivamente il sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché degli obiettivi intermedi e dei *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Gli stessi enti dovranno poi conservare, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e dovranno renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, che dovranno essere svolte dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

Le complesse attività sintetizzate rendono necessaria una specifica assegnazione di personale aggiuntivo al fine di garantire la piena operatività funzionale alla realizzazione dei progetti di interesse inseriti nel PNRR e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nella tempistica richiesta.

Nel dettaglio, la proposta normativa prevede, al comma 1, l'autorizzazione, per il

Ministero dell'interno, ad assumere, a tempo determinato, per la durata del PNRR (2022-2026), 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri.

Art. 17. - (*Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione*)

L'intervento normativo risponde a un impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno 9/3424/217, votato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (atto Camera n. 3424) e mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il sistema dell'esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11). Secondo i dati provenienti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, alla data del 15 dicembre 2021 risultavano in corso di esecuzione 68.830 misure e sanzioni di comunità di diverse tipologie (misure alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comunità e misure di sicurezza non detentive); in fase istruttoria 45.290 incarichi per indagini svolte a supporto della magistratura e degli istituti penitenziari e complessivamente in corso di esecuzione 114.120 procedimenti.

Tali dati rivelano che il numero dei soggetti in esecuzione di misure e sanzioni di comunità ha oggi largamente superato il numero dei soggetti detenuti all'interno negli istituti penitenziari (al 30 novembre 2021 erano, infatti, ristrette 54.593 persone, secondo fonte DAP).

I funzionari che curano l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari hanno mediamente un carico di 104,2 fascicoli *pro capite*; inoltre, gli uffici hanno anche l'incombenza di curare le iniziative progettuali e i rapporti con la rete territoriale. Secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre 2021, i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al decreto del Ministro della giustizia 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5 per cento, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto.

Risulta del tutto evidente che, allo stato attuale, il contingente di personale assegnato all'esecuzione penale esterna non è adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici.

La situazione è destinata ad aggravarsi in misura significativa, considerato che la legge 27 settembre 2021, n. 134, « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l'esecuzione penale esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario: così, in particolare, per consentire l'accesso e l'effettiva fruibilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi nel giudizio di cognizione e, per il loro tramite, la concreta appetibilità di procedimenti speciali che deflazionino il dibattimento e i gradi successivi del giudizio; per valorizzare forme alternative di definizione dei procedimenti fondate sulla *diversion* processuale, strumenti già sperimentati con successo e destinati a un ulteriore, significativo potenziamento, a seguito dell'ampliamento dell'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova; per l'effettivo conseguimento degli ambiziosi obiettivi di giustizia riparativa.

Non solo: per i soggetti condannati per i reati previsti dal cosiddetto « Codice rosso » il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2021 ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena, in particolare individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero cui dovrà sottoporsi il condannato, verificare l'effettiva partecipazione dello stesso al percorso di recupero e comunicarne l'esito all'autorità giudiziaria competente; in sede di elaborazione di proposte per la legge di bilancio il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità aveva elaborato una proposta di adeguamento delle piante organiche che, tuttavia, non ha trovato riscontro, neppure parziale, nella legge di bilancio.

Si rende pertanto necessario e non più procrastinabile l'intervento normativo proposto, che autorizza le assunzioni necessarie per la copertura della pianta organica esistente e accompagna le riforme in corso di attuazione con un incremento delle risorse di personale che consenta la corretta applicazione dei nuovi strumenti di deflazione e accelerazione del procedimento penale, pena l'ulteriore rallentamento della risposta punitiva *extra moenia* e la conseguente vanificazione degli obiettivi del PNRR e della *ratio* stessa della legge di delegazione n. 134 del 2021.

CAPO II – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Art. 18. – (*Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici*)

L’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

A seguito delle modifiche disposte dall’articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito », è stata inserita un’apposita previsione sanzionatoria al comma 4-bis del citato articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012. Infatti, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione, il comma 4-bis prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito. Secondo l’impianto normativo vigente, la sanzione è applicabile a « decorrere dal 1° gennaio 2023 ».

La previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti *cash-based*, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella *milestone* M1C1-103 del PNRR (entrata in vi-

gore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (*tax compliance*) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede « l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici ».

Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata *milestone* del PNRR, il comma 1 del presente articolato interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, sostituendo il richiamo al « 1° gennaio 2023 » con il « 30 giugno 2022 ». Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.

Il comma 2 estende l’ambito applicativo dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 1 del presente articolo modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e

2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche.

L'introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l'emissione della fattura, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il comma 3 del presente articolo, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all'adempimento della fatturazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022, e stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il comma 4 sopprime un riferimento nell'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 19. - (Portale nazionale del sommerso)

La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124

del 2004 che già prevedeva la istituzione di « una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati » e in forza della quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL hanno istituito la cosiddetta Banca dati aziende ispezionate (BDAI). Nella attuale BDAI confluiscono i soli dati relativi agli accertamenti dell'Ispettorato, di INPS e INAIL e non anche della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che pure svolgono accertamenti in materia lavoristica. Inoltre nella BDAI non confluiscono tutti gli atti successivi alla chiusura degli accertamenti, in particolare relativi al contenzioso, che possono rappresentare un elemento di assoluta utilità sia per conoscere il progresso sanzionatorio di determinate realtà imprenditoriali, sia per condividere gli orientamenti giurisprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate, in ordine a determinati illeciti.

L'accesso al Portale di cui alla presente disposizione, oltre a consentire una più efficace programmazione della vigilanza, consentirà di monitorare, su tutto il territorio nazionale, il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 20. - (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Con la presente disposizione si intende promuovere la definizione di politiche partecipate di contrasto del rischio infortunistico discendente dalla realizzazione degli interventi programmati per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante ulteriore qualificazione dei compiti ascritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021 è stato, come noto, definitivamente approvato

il PNRR, i cui fondi da destinare all'attuazione dei singoli interventi da parte delle amministrazioni centrali titolari risultano pari a 191,5 miliardi.

Tale circostanza, in uno con le misure urgenti relative al Fondo complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle altre misure urgenti per gli investimenti, impegnano tutte le istituzioni preposte ad adoperarsi al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di scongiurare il rischio di incremento del fenomeno infortunistico e di cogliere l'occasione offerta dall'attuazione del PNRR e del PNC per accrescere la capacità di progettazione e sviluppo di soluzioni innovative tecnologiche, organizzative e regolatorie a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In tal senso, i maggiori rischi connessi alla definizione e all'avvio in tempi ristretti di numerose iniziative nel campo delle infrastrutture, dell'ammodernamento dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale possono essere temperati con interventi mirati – quali quelli che l'INAIL può mettere in campo – per supportare le aziende e i grandi gruppi industriali destinatari delle risorse nella progettazione della fase operativa degli investimenti, con particolare riguardo ai temi della salute e sicurezza del lavoro.

L'INAIL, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sostiene lo sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro attraverso la promozione di programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, nonché di studio e ricerca scientifica, collaborando con le diverse istituzioni preposte, le parti sociali e i soggetti qualificati in ottica di rete per la condivisione e partecipazione di valori e programmi di azioni, fina-

lizzate a realizzare sinergie di sistema, quale elemento qualificante a sostegno di una crescita sostenibile e inclusiva.

Con la sottoscrizione di protocolli d'intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, l'Istituto supporta ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e, in particolare, per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica.

Gli obiettivi cardine dei protocolli saranno in via principale, ma non esclusiva, la progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli *standard* di salute e sicurezza del lavoro, nonché l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Art. 21. – (*Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)

La disposizione è volta a prevedere che eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, siano utilizzate per finanziare i Progetti bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, proposti dalle regioni e dalle province autonome, in coerenza con le misure del PNRR, nel rispetto del vincolo di destinare almeno

il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno (articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

Si prevede, inoltre, che al finanziamento dei Progetti bandiera concorrano anche le risorse dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Obiettivo della norma è quello di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile per il PNRR, ottimizzandone e flessibilizzandone l'impiego.

Art. 22. - (*Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto*)

Nell'ambito dell'iniziativa denominata *Next Generation EU* è operativo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - dispone un'assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di almeno 200 progetti nelle otto regioni del Mezzogiorno.

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha attribuito al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con proprio decreto 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli investimenti del PNRR, un importo che ricomprende, tra gli altri, il suddetto investimento di 300 milioni di euro. Con nota prot. 1995 P del 22 novembre 2021, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato, a sua volta, l'Agenzia per la coesione territoriale quale soggetto attuatore.

In attuazione dei provvedimenti citati l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato, in data 23 novembre 2021, un avviso con lo scopo di individuare proposte proget-

tuali finalizzate al recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o adeguamento per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego per attività sociali, per le finalità previste nel decreto di destinazione, ex articolo 47, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine della restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.

L'avviso, rivolto a regioni, province, comuni e città metropolitane che hanno iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata, destina dette risorse ad investimenti in conto capitale ma, essendo una misura del PNRR essa non è accompagnata da risorse utili e necessarie per la successiva fase gestionale delle valorizzazioni effettuate.

In considerazione del fatto che la perdita della ricchezza illecitamente accumulata indebolisce il potere ed il prestigio di qualsiasi forma di criminalità organizzata, e che la confisca dei beni e la successiva valorizzazione rappresenta uno dei principali strumenti di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, ma anche nell'ottica di garantire una sostenibilità economico gestionale di queste opere, soprattutto a quegli enti locali di piccole dimensioni che hanno una scarsa capacità finanziaria, la disposizione ha lo scopo di evitare che gli enti locali vincitori dell'avviso, dopo aver effettuato le opere di valorizzazione con le risorse del PNRR non abbiano le risorse di spesa corrente necessaria al loro funzionamento.

L'individuazione dell'Agenzia per la coesione territoriale quale amministrazione titolare al riparto delle suddette risorse risiede nel fatto che detta amministrazione centrale è il soggetto attuatore dell'investimento del PNRR e quindi ha la conoscenza e la com-

petenza per effettuare l'istruttoria ed i controlli del caso finalizzati all'assegnazione di dette risorse allo scopo di evitare che gli enti beneficiari utilmente collocati in graduatoria non possano affrontare le conseguenti spese di gestione, non coperte dalle risorse del PNRR.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Art. 23. - (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

I commi 1, 2 e 3 mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno rinnovabile, dando contestuale attuazione alla *milestone* prevista dalla misura M2C2, riforma 3.2 del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l'adozione di norme di semplificazione fiscale per l'idrogeno verde.

Nel concreto, la norma evita una doppia imposizione parafiscale. Infatti, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali.

Le condizioni tecnico-operative per l'applicazione del principio suddetto sono demandate a un decreto del Ministro della transizione ecologica, anche tenuto conto del regolamento delegato che sta (è imminente) per essere adottato dalla Commissione in attuazione dell'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il comma 3 dell'articolo in illustrazione mira a delineare il trattamento fiscale da applicare all'idrogeno verde prodotto con le modalità previste dal comma 1. In tal senso è specificato che l'idrogeno ottenuto con l'impiego di fonti rinnovabili non è ricompreso nel novero dei prodotti energetici che sono elencati nell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise e quindi non risulta, in linea generale, sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico, se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 21, al comma 5, prevede che sia sottoposto al regime dell'accisa anche ogni prodotto che, pur non essendo prodotto energetico, rientri però nella categoria degli idrocarburi e sia utilizzato come combustibile per riscaldamento. In relazione a tale previsione, si rileva che l'idrogeno, non rientrando nel gruppo degli idrocarburi in quanto non contenente carbonio, non potrebbe essere sottoposto ad accisa.

Occorre rilevare altresì che il comma 9 del medesimo articolo 21 sottopone ad accisa i prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità: anche in tale contesto l'idrogeno, utilizzato per produrre elettricità, non risulta sottoposto a tassazione non rientrando, come già specificato, tra i prodotti energetici. Parallelamente si rileva che anche l'impiego, per finalità energetiche, dell'idrogeno nelle cosiddette celle a combustibile non potrebbe rientrare tra i prodotti sottoposti alla tassazione in parola.

L'unica fattispecie in cui potrebbe essere applicata l'accisa sull'idrogeno risulterebbe quella prevista dal comma 4 del menzionato articolo 21 del testo unico, che prevede la sottoposizione ad accisa di qualsiasi sostanza, anche non qualificabile come prodotto energetico, che venga utilizzata come

carburante per motori. In tal senso, il comma 3 dell'articolo in illustrazione prevede che l'idrogeno, solo nel caso in cui venga utilizzato direttamente come carburante in un motore termico, possa essere sottoposto ad accisa.

Il comma 4 è volto alla realizzazione della Missione 2, Componente 4, Riforma 4.2 « Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati », entro l'orizzonte temporale stabilito del terzo trimestre 2022.

Sono note le criticità ambientali e sociali dovute a carenza idrica, le cui cause sono da ricercare, tra l'altro, nelle perdite della rete idrica e l'estrazione illegale di acqua. Proprio quest'ultima fattispecie rientra nell'elenco degli eco-reati della proposta, adottata a dicembre 2021 dalla Commissione europea, di una nuova direttiva volta a reprimere crimini ambientali.

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone particolare attenzione a tale questione.

Infatti, nell'ambito della Riforma 4.2 « Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati », la misura M2C4-4 « Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui » deve introdurre, tra l'altro, un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua.

Tale *milestone*, secondo una prima valutazione dell'unità di missione NG EU del Ministero dell'economia e delle finanze espressa in data 24 febbraio 2022, è stata parzialmente conseguita con l'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, con il quale vengono infatti inasprite le sanzioni pecuniarie preesistenti per chi devia o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

In tale contesto, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo

remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua, la norma modifica il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933 (comma così introdotto dall'articolo 96, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il comma 5 mira a realizzare la Missione 2, Componente 4, Riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tema di « Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico », entro il termine temporale stabilito del secondo trimestre 2022.

Per quanto concerne la lettera a), l'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approvati, con proprio decreto, il piano di bacino di cui all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, sentita la Conferenza Stato-regioni. Tenuto conto di esigenze di razionalizzazione procedimentale, si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere.

Per quanto concerne, la lettera b), l'articolo 37, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che « Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti be-

neficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle società in *house* del medesimo Ministero». Con la disposizione in oggetto si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali la possibilità di far ricorso alle società in *house* del Ministero della transizione ecologica. Infatti, si consente a regioni, province autonome ed enti locali territoriali, individuati quali soggetti beneficiari o attuatori, di avvalersi, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, di società in *house* del Ministero della transizione ecologica, attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nonché di tutela del territorio e delle acque.

Art. 24. - (*Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA*)

Comma 1

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Superbonus (Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », della Missione 2, Componente 3) rappresenta una delle principali proposte progettuali dell'intero Piano e quella economicamente a maggior impatto nella missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica ». In attuazione del regolamento sul *Recovery and Resilience Facility*, il regolamento (UE) 2021/241, l'erogazione dei contributi è subordinata al raggiungi-

mento di specifici *milestone* e *target*. Per il Superbonus, sono stati in particolare introdotti due specifici *target*: la superficie riqualificata energeticamente e la superficie riqualificata dal punto di vista sismico. Il monitoraggio della misura per gli interventi energetici è già effettuato da ENEA, per il tramite del portale dedicato alla presentazione dei progetti finanziati a valere sul Superbonus; non risultano invece monitorate le informazioni concernenti gli interventi di protezione sismica degli edifici.

Ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, nonché al fine di valutare nel modo più adeguato tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il *Bonus Casa* per gli interventi di riqualificazione energetica, ENEA raccolga le informazioni utili alla quantificazione dei risparmi energetici connessi agli interventi previsti dal citato articolo, nonché al monitoraggio degli interventi di natura antisismica. Inoltre, si prevede che ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

L'ENEA assicura l'attuazione degli indirizzi del Ministro della transizione ecologica, anche attraverso modalità organizzative volte a conseguire una ottimale organizzazione delle risorse strumentali ed umane in grado di migliorare le sinergie con il Ministero, perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità delle attività tecniche ed amministrative.

A tal fine, si intende operare un intervento di razionalizzazione della *governance* dell'ENEA che impronti la sua azione complessiva a criteri di managerialità, capacità

gestionale, organizzativa e direttiva e assicuri un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, tecnico-scientifiche e gestionali, anche ai fini della attribuzione delle responsabilità di conduzione delle strutture, specie con riferimento alle attività che la impegnano verso l'esterno e tra queste – segnatamente – quelle che rilevano per la realizzazione del PNRR.

In tale contesto, si ritiene opportuno distinguere le funzioni di indirizzo, che competono al presidente, da quelle più direttamente attinenti alla sfera direttiva e gestionale, che saranno attribuite al direttore generale, figura questa che verrà prevista dallo statuto con un'apposita modifica e che può quindi concentrare la propria azione di direzione in maniera più focalizzata sugli aspetti di raggiungimento ottimale delle *performance*.

In particolare, il comma 2 specifica le finalità della disposizione prevedendo che, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'ENEA modifica il proprio statuto, prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia modificata la dotazione organica dell'Agenzia, prevedendo l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, eliminando ogni riferimento ad attività direttive e gestionali in capo al presidente.

Art. 25. – (Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

La disposizione in argomento si rende necessaria al fine di superare la criticità rela-

tiva al « piano di gestione delle macerie » impropriamente inserito tra gli elementi contenuti nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 198-bis, comma 3, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi ivi inserito non sembra coerente con gli ambiti di competenza statale e regionale.

Tuttavia, considerata la notevole rilevanza di una pianificazione dettagliata della gestione dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, è fondamentale che, nell'ambito delle competenze regionali (articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006), venga introdotta una disposizione finalizzata all'inserimento tra gli elaborati del piano di gestione dei rifiuti anche quello di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

Nello specifico, in relazione all'adozione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 si è da poco conclusa la fase di *scoping* sul rapporto preliminare e si sta procedendo con la dovuta celerità alla predisposizione del programma e del rapporto definitivo, la cui adozione è fissata al 30 giugno 2022 dal PNRR.

Art. 26. – (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed i relativi accordi di finanziamento e prestito sottoscritti prevedono termini stringenti per l'efficace attuazione degli investimenti e delle riforme con obiettivi e traguardi da conseguire secondo un piano concordato di rendicontazioni semestrali il cui ultimo termine è previsto al 30 giugno 2026.

In tale contesto, il Ministero della transizione ecologica (MITE) è l'amministrazione cui è conferita istituzionalmente una delle

più rilevanti sfide strategiche del Piano ossia quella di accelerare la transizione ecologica, superando barriere che si sono dimostrate critiche in passato mediante l'attuazione di una serie di investimenti e riforme che riguardano l'economia circolare, l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio e della risorsa idrica nonché gli interventi per la sostenibilità ambientale dei porti.

Per raggiungere gli ambiziosi traguardi ambientali del Piano, al Ministero della transizione ecologica sono stati assegnati oltre 34,6 miliardi di euro per l'attuazione di ventisei investimenti/sub-investimenti estremamente complessi, con procedure attuative delle più diversificate (crediti d'imposta, avvisi per la selezione di progetti a titolarità di enti locali o imprese, accordi di programma, etc).

L'attuazione delle predette misure richiede specifiche competenze tecniche e specialistiche aggiuntive con particolare riferimento al tema degli aiuti di stato e degli appalti (compreso lo strumento del partenariato pubblico-privato) e per garantire il rispetto, in fase attuativa, dei principi orizzontali del Piano. Tra questi, è certamente da menzionarsi, il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH) in base al quale, per come specificato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, il MITE dovrà dimostrare, in sede di monitoraggio e rendicontazione dei *milestone* e *target* e, in altri casi, in sede di verifica e controllo della spesa, se la misura di pertinenza sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali con l'applicazione di stringenti regole puntualmente dettagliate nella circolare sopra richiamata.

Inoltre, in prospettiva, il ruolo del MITE potrebbe essere maggiormente rafforzato nel processo attuativo del Piano anche a causa

dell'attuale scenario socio-politico ed economico europeo che ha condotto la Commissione europea a presentare il nuovo programma REPowerEU (azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili) che comporterà una ulteriore accelerazione sui target climatici ed energetici europei.

In questo quadro, per l'*effort* finanziario, la tempistica sfidante ed il profondo cambiamento delle regole rendicontative del PNRR connesse all'attuazione di un quadro di *performance* stringente, il tema del rafforzamento delle azioni di assistenza tecnica dedicate assume un'importanza strategica.

A partire dall'esperienza delle politiche di coesione risulta infatti necessario il concretizzarsi di azioni finalizzate ad eliminare la frammentarietà, a modellizzare e fluidificare i processi ma anche a stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l'inclusività e a risolvere potenziali criticità attuative per la cui risoluzione sono richieste competenze tecniche altamente specializzate garantendo il conseguimento degli sfidanti obiettivi del Piano in materia ambientale, nelle tempistiche previste e l'attuazione delle connesse politiche di investimento pubblico.

Si aggiunga che, mentre le azioni di supporto tecnico-operativo strettamente finalizzate all'attuazione degli specifici progetti finanziati sono ammissibili nell'ambito del PNRR, non lo sono invece le azioni di assistenza tecnica, tra cui quelle di preparazione, monitoraggio, controllo, *audit* e valutazione necessarie per l'attuazione del Piano e delle relative iniziative. Tali azioni possono essere, quindi, finanziate solo con risorse nazionali e ciò ha condotto il Ministero dell'economia e delle finanze ad attivare i servizi di assistenza tecnica forniti da Cassa depositi e prestiti, Invitalia e SOGEI/Eutalia.

Ad oggi, le azioni di assistenza tecnica attivate non sono comunque sufficienti a co-

prire i fabbisogni di supporto del MITE, per la descritta dimensione finanziaria, complessità e varietà delle azioni a titolarità e che richiedono l'attivazione di servizi strutturati e dedicati di supporto anche ai processi relazionali e di confronto tecnico nei riguardi degli altri soggetti a vario titolo interessati nel processo attuativo e dei servizi della Commissione europea (ad esempio servizi di consulenza in materia di aiuti, appalti, partenariato pubblico-privato-PPP, DNSH, eccetera).

Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR.

In particolare, si evidenzia che per supportare l'assistenza tecnica alle misure del PNRR, che si ribadisce non è finanziabile con il Piano, oltre alle misure adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata prevista la facoltà di avvalersi delle risorse dei programmi operativi complementari (POC) per il periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, oltre a prevederne l'estensione temporale fino al 31 dicembre 2026, ha espressamente disposto che le risorse « possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ».

Tuttavia, il MITE non ha programmi operativi a propria titolarità, né POC, pertanto le previsioni di cui al citato articolo 9, comma 1, non trovano attuazione.

Per consentire, quindi, anche al MITE di poter attivare servizi di assistenza tecnica dedicata e consentire altresì di poter usufruire del predetto avvalimento, con la disposizione di cui al comma 1 viene istituito un Fondo per finanziare l'attività di supporto

tecnico-operativo, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 27. – (*Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici*)

L'esigenza di rafforzare l'obiettivo « salute » nelle attività di controllo dei rischi ambientali e climatici e la necessità di creare le basi per un nuovo sistema di monitoraggio, inevitabilmente interdisciplinare, capace di identificare e valutare contestualmente i rischi per la popolazione e per l'ecosistema al fine di proporre soluzioni adeguate, sono da anni al centro degli strumenti di programmazione a livello internazionale, europeo e nazionale. In particolare, si menzionano, a titolo esemplificativo, l'agenda ONU 2030 e il *portfolio* della Sesta conferenza interministeriale di Ostrava su ambiente e salute dei Ministri della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il tema del rapporto ambiente – salute e, conseguentemente, quello dell'interazione tra le Istituzioni preposte alla tutela dei due interessi costituzionalmente protetti sono, parimenti, oggetto di attenzione da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne fa menzione nell'ambito della missione 6, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con il progetto « Salute, ambiente, biodiversità e clima ».

In tale contesto, la presente disposizione, istitutiva del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), mira a realizzare una nuova *governance* del settore, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale (SSN) per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmis-

sibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

In altri termini, con l'istituzione del SNPS e, quindi, mediante la messa a rete delle varie Istituzioni coinvolte nonché mediante l'interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA), si persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, potenziando l'attività di prevenzione sanitaria relativa a potenziali rischi connessi allo sviluppo e migliorando le risposte ai bisogni di salute, soprattutto in contesti ambientali compromessi.

Le criticità riscontrate nelle politiche e nelle azioni istituzionali a livello centrale e periferico nella prevenzione e promozione della salute finora messe in atto sono state evidenziate anche in occasione del contrasto alla diffusione del COVID-19. Infatti, le dinamiche di insorgenza e propagazione in forma epidemica sono influenzate anche dal tipo di equilibrio esistente tra l'uomo e il suo ecosistema e le loro conseguenze negative per la salute possono trovare, nella presenza di inquinanti ambientali pericolosi, moltiplicatori d'effetto.

È proprio per superare tali limiti, attuando le richiamate previsioni del PNRR e del PNC, che la norma proposta prevede l'istituzione del SNPS e l'interazione con il SNPA.

Nel dettaglio, la norma proposta consta di nove commi.

Il comma 1 istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Il comma 2 specifica l'obiettivo sotteso alla realizzazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che, tramite l'interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA), dovrà concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione

primaria correlati, in particolare, alla promozione della salute, alla prevenzione dell'esposizione ai rischi ambientali e climatici e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, con particolare attenzione alle comunità e alle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. Viene fatto richiamo al principio di « equità », già valorizzato tra l'altro dal Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 127 del 6 agosto 2020, si veda in particolare il paragrafo 2.8), e al principio di « prossimità ».

A tal fine, il SNPS, ai sensi del comma 3, identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori (lettera *a*)), favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione (lettera *b*)), concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (lettera *c*)); concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati (lettera *d*)); assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica

(VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (lettera e)).

Il comma 4 della previsione normativa in esame elenca, inoltre, i soggetti che, operando in coordinamento tra loro in una logica di rete, fanno parte del SNPS.

Tra questi, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono la dorsale dell'istituendo sistema, di cui fanno parte anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che oltre ad esercitare i loro compiti istituzionali, assumono funzioni di coordinamento in rete tra i predetti Dipartimenti, nonché tra gli stessi, le strutture sanitarie pubbliche e private e gli altri enti del territorio di competenza che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS.

Altri fondamentali attori del Sistema sono gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute.

In particolare, l'Istituto superiore di sanità, in ragione delle competenze tecniche di cui dispone e del ruolo di ente di supporto degli enti del SSN, entra a far parte del SNPS con compiti di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico. Inoltre, al Ministero della salute, in considerazione dei compiti istituzionali già attribuiti dall'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono deputati l'indirizzo, la programmazione, il monitoraggio e le attività di comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

Le previsioni in questione non incidono sulle competenze istituzionalmente attribuite ad enti diversi da quelli menzionati.

Ai sensi del comma 5 è affidata a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la individuazione degli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

Il comma 6 delinea la *governance* del nuovo sistema SNPS-SNPA, prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA.

Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra menzionato è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 7 precisa che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la cor-

responsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 8 reca le disposizioni di carattere finanziario, ricognitive, chiarendo che ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, ambiente, biodiversità e clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

CAPO IV – TRANSIZIONE DIGITALE

Art. 28. – (*Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali*)

L'intervento legislativo in esame risponde alla necessità di realizzare gli obiettivi indicati nella Missione « MIC1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. In particolare, si tratta di dare attuazione, nell'ambito della Missione 1, alla « Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione della PA locale », che prevede la creazione di una nuova società (« NewCo ») dedicata a *Software development & operations management*, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la gestione

delle applicazioni che supportano i processi delle amministrazioni centrali nonché di consolidare, nella NewCo, le competenze tecnologiche oggi frammentate tra una pluralità di attori istituzionali.

Con l'intervento legislativo in commento è quindi istituita la società « 3-I S.p.A » a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali, nonché dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Al comma 1, richiamata la predetta finalità di costituzione della società e la natura pubblica della stessa, viene individuata la sede in Roma e sono identificati i soggetti pubblici in favore dei quali vengono resi i servizi. Nei successivi commi, conformemente al modello di società a partecipazione pubblica delineato nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sono definiti gli elementi essenziali della neocostituita società, quali la composizione del consiglio di amministrazione, il capitale sociale, lo statuto, le modalità di esercizio del controllo analogo svolto dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto di servizio e l'attribuzione delle risorse umane e strumentali. Si prevede, altresì, che il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede che lo statuto è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo

comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i restanti nominati, uno ciascuno, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT.

Il comma 4 definisce la composizione del collegio sindacale.

Il comma 5, conformemente alle disposizioni in tema di esercizio di controllo analogo congiunto sulle società a partecipazione pubblica, individua gli atti di amministrazione che la società è tenuta a sottoporre alla preventiva approvazione dei soggetti pubblici che esercitano il predetto controllo.

Il comma 6 disciplina il rapporto tra la società e gli Istituti che la compongono nonché con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite un contratto di servizio in cui sono definiti: 1) la data di avvio dei servizi; 2) i livelli minimi inderogabili delle prestazioni; 3) le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti

di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. È prevista, inoltre, la possibilità per la società di stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previsti dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio.

Il comma 7 individua le risorse strumentali e finanziarie della società, con previsione della facoltà, per gli Istituti partecipanti, di conferire dotazione strumentale, incluse le infrastrutture informatiche e i beni immobili di proprietà. Le modalità di conferimento delle predette risorse sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al comma 8 si dispone che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* assolve gli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalla normativa vigente.

Il comma 9, infine, prevede che si provveda agli oneri derivanti dall'attuazione della norma con le risorse annualmente appostate, per tale finalità, dagli Istituti partecipanti.

Art. 29. - (Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

La previsione reca una disciplina relativa alla regolazione delle spese per l'acquisto di servizi *cloud* da parte delle amministrazioni centrali e locali, necessaria al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e, più in generale, permettere di raggiungere l'obiettivo del PNRR di migrare le pubbli-

che amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure e rispondenti alla strategia « *cloud* Italia » e alle previsioni del regolamento *cloud* e degli atti ad esso successivi dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (corrispondente alla Missione M1.C1., 1.1 e 1.2., del PNRR). Per realizzare tali obiettivi, infatti, le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l’elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Ciò crea enormi criticità applicative in termini di vincoli di *spending review* per la spesa corrente e, in particolare, per gli enti locali. A tal fine, l’articolo estende a regime le deroghe ai limiti di spesa per acquisti di beni e servizi informatici necessari a realizzare il modello del polo strategico nazionale (PSN) e, nello specifico, per l’acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

Art. 30. – (*Riordino dell’Agenzia spaziale italiana-ASI e del settore spaziale e aerospaziale*)

Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare dalla Missione M1.C2., investimento 4, la presente disposizione interviene in materia di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana previsti dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante « Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) ». Le novelle proposte al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, hanno l’obiettivo di rendere coerente l’organizzazione dell’ASI con quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l’alta direzione, la re-

sponsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell’interesse dello Stato.

In particolare, al comma 1, si novella il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell’università e della ricerca – al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca in ordine all’attività di ricerca svolte dall’ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell’ASI spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro o del sottosegretario delegato. Coerentemente, il finanziamento viene garantito a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 2 si prevede il trasferimento al Consiglio nazionale delle ricerche, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall’ASI nella società CIRA.

Il comma 3 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro cui ASI deve procedere all’adeguamento dello statuto.

Il comma 4 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e di un’eventuale sua proroga, l’adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità.

Il comma 5 stabilisce che gli organi dell’ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

I commi 6, 7 e 8 recano la norma di copertura finanziaria e norme di coordinamento e transitorie.

Art. 31. - (*Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali*)

La presente disposizione incrementa la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di dotare la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connesse alla vigilanza sull'ASI introdotte dall'articolo 30.

Il comma 2 prevede l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale, unitamente ad un contingente di 5 esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3, infine, quantifica l'onere e individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 32. - (*Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali*)

Gli interventi normativi, coerenti con l'azione di Governo, si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in particolare nell'ambito della Missione 1, componente 1.1 - Digitalizzazione della PA, con riferimento all'investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale, nonché dei progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari « Servizi digitali e cittadinanza digitale » di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'estensione dell'ambito di intervento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con le progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza artificiale, competenze digitali).

Il comma 1, alle lettere b) e c), reca previsioni di coordinamento per garantire, in norma primaria, il rinvio ad un manuale operativo con le regole tecniche di attuazione del Sistema di gestione deleghe e della piattaforma digitale per le notifiche.

CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 33. - (*Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti*)

La norma reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi. La norma riguarda i progetti destinati alla realizzazione di opere e di impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli stessi impianti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

La disposizione è, pertanto, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione M3C2-4, Riforma 1.3, del PNRR

che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* con lo scopo precipuo di «semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (*cold ironing*).». In particolare, al comma 1 si prevede che detti interventi sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

Ai fini della definizione del procedimento autorizzativo degli interventi di cui al comma 1, al comma 2 si prevede che, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le

amministrazioni interessate, ivi comprese l'autorità competente al rilascio, ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centotanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

In relazione a eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale necessarie ai fini della realizzazione degli interventi, il comma 4 stabilisce che ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico-economica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti ai sensi dell'articolo 27-*bis*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

Infine, il comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34. - (*Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere*)

La disposizione si rende necessaria per armonizzare la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'introduzione del sistema della certificazione della parità

di genere, conferendo allo stesso effettività, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR.

La lettera *a*) del comma 1, in particolare, va a modificare il comma 7 dell'articolo 93, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo quale ulteriore ipotesi di riduzione della cosiddetta « garanzia provvisoria » (cauzione o fidejussione, a scelta dell'offerente, nella misura del 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'avviso) il possesso della certificazione della parità di genere. In tal modo si conferisce operatività alla documentazione in questione, disciplinata a livello generale dall'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), introdotto dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, valorizzandone altresì la finalità « certificativa », appunto, dell'avvenuta adozione da parte dell'impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del *rating* di legalità e del *rating* di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La lettera *b*) impatta invece sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici. Il comma 13 dell'articolo 95, sostituito dall'articolo 49, comma 1-*bis*, lettera *b*), introdotto in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ad opera della legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. La modifica va ad incidere sull'ultimo periodo della norma, re-

lativo ai casi in cui tale vantaggio si traduce in un maggior punteggio per l'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero. Con essa si estende tale premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della già ricordata certificazione prevista dall'articolo 46-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

Art. 35. - (*Procedure attuative e i tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)

La norma proposta specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'intervento normativo è finalizzato a garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse del PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Art. 36. - (*Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura*)

Comma 1

L'articolo 1, comma 4, lettera *o*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori degli interventi realizzati a valere sulle risorse del PNRR sono: « i soggetti pubblici o

privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR ».

L'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che « alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente ».

La disposizione in esame ha finalità acceleratorie e di semplificazione in materia di interventi su beni ecclesiastici. È a tal fine specificato che gli enti ecclesiastici e le diocesi titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR possono essere identificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Gli interventi saranno altresì realizzati secondo modalità stabilite con apposito atto adottato dal soggetto pubblico titolare dell'intervento e a seguito dell'assunzione di specifici obblighi nei confronti del medesimo ivi previsti.

La norma è stata elaborata in analogia a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e dalla successiva ordinanza del Commissario straordinario per il sisma n. 105 del 17 settembre 2020. In base alle predette disposizioni, le diocesi sono state riconosciute soggetti attuatori dei lavori relativi a riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di proprietà delle stesse e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Gli interventi in questione rientrano nell'ambito dell'investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Act*) - del PNRR, a titolarità del Ministero della cultura, e riguarda la messa in sicurezza antisismica dei luoghi di culto, delle torri e dei campanili.

Per tali interventi sono state ultimate le ricognizioni per l'individuazione dei luoghi di culto e del patrimonio culturale da sottoporre a interventi di adeguamento sismico (Direzione generale sicurezza del Ministero della cultura).

Comma 2

La norma in esame mira a estendere l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche per il caso in cui gli stessi non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale.

La finalità della disposizione è assicurare la più efficace e tempestiva attuazione con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del PNC, non sottoposti a VIA statale. Da qui, la modifica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 77 del 2021 oggetto della norma in esame.

Art. 37. – (*Disposizioni in materia di ZES e ZLS*)

Il presente articolo si occupa di quattro temi: 1) la revisione delle aree ZES (zone economiche speciali); 2) le agevolazioni fiscali applicabili e la disciplina di contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES; 3) la revisione della normativa applicabile alle ZLS (zone logistiche semplificate).

Quanto alla prima disposizione, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha, a suo tempo, previsto che le disposizioni attuative della ZES e, in particolare, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo fossero definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

La disposizione ha trovato attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ha anche fissato il limite massimo dell'estensione territoriale delle ZES per ciascuna regione. Le ZES sono così nate sulla base di un Piano strategico focalizzato su un'area preventivamente definita e perimetrata.

È tuttavia sorta l'esigenza, anche a seguito delle prime attività ricognitive svolte dai commissari, di piccole revisioni territoriali che non trovano però disciplina procedimentale né nella legge, né conseguentemente nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 della disposizione in commento colma la lacuna profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il commissario della ZES ha un ruolo d'impulso. È prevista, quale condizione di procedibilità del potere di revisione, che la superficie massima fissata per regione sia, comunque, rispettata.

La seconda disposizione (comma 2) riguarda il credito d'imposta per le ZES previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Scopo della norma è quello di chiarire i dubbi che sono emersi in fase applicativa in ordine agli investimenti aventi a oggetto gli « immobili ». È stato, pertanto, incluso anche l'acquisto di « terreni » e si è precisato che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi « l'acquisizione, l'ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti » eseguiti anche non cumulativamente. La disposizione, dunque, concerne modifiche al credito d'imposta per le ZES – previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Inoltre, la seconda parte prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine è stanziata – con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) – in favore del Ministero dello sviluppo economico la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). È previsto che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già indicato dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 43 del citato

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Inoltre si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

Con riferimento, infine, alla terza disposizione, si introduce una integrazione all'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 che prevede – così come disposto per le ZES dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è dettata la disciplina delle procedure di istituzione, le modalità di funzionamento e la *governance* delle ZLS, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale fonte concorrerà a chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale ad oggi risulta, invero, confuso in ragione del generico rinvio «in quanto compatibili» alle procedure istitutive delle ZES. Con riferimento alle semplificazioni, l'obiettivo è di rispondere a esigenze di chiarimenti in merito alle misure che effettivamente possono trovare applicazione nell'ambito delle ZLS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *a-bis)*, e comma *1-bis)*, del decreto-legge n. 91 del 2017.

CAPO VI – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Art. 38. – (*Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»*)

La misura del PNRR M1.C3, investimento 4.2, contiene il sub investimento 4.2.1 relativo al «Miglioramento delle infrastrutture

di ricettività» attraverso lo strumento del *tax credit* e contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e il sub investimento 4.2.2 relativo alla «Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e *tour operator*» attraverso lo strumento del *tax credit* di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Vista la necessità di garantire, nell'ambito della misura 4.2, il pieno utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dal PNRR, si rende necessario riformulare l'attribuzione della dotazione finanziaria dei due sub investimenti, prevedendo la rimodulazione degli stanziamenti del sub investimento 4.2.2 «Digitalizzazione delle agenzie viaggio e *tour operator*» affinché le risorse, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del sub investimento 4.2.1 relativo al «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività», destinando, al contempo, l'importo di 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche alle agevolazioni per le agenzie di viaggio e *tour operator*, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021

Art. 39. – (*Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico*)

Prevede la modifica dell'articolo 2, comma *3-bis)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui, ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, la composizione del consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Attraverso il richiamo al primo periodo dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, si prevede che il consiglio di gestione del Fondo può operare anche in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di rendere immediatamente operative le misure, evitando che nelle more della citata designazione sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico.

Art. 40. - (*Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici*)

Il progetto *Caput Mundi* prevede la realizzazione degli interventi in un arco temporale legato all'evento giubilare del 2025, il quale impone che i cantieri siano terminati in anticipo per rendere i nuovi siti valorizzati e disponibili.

A tal fine, per accelerare la realizzazione dei predetti investimenti, è necessario apportare delle modifiche alle disposizioni in materia di interventi per il giubileo 2025, introdotte dall'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 », che prevedono la nomina di un Commissario straordinario del Governo e la costituzione della società Giubileo 2025 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Nel dettaglio, considerando che anche il progetto *Caput Mundi - New generation UE* ha ad oggetto interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025, e ferma restando in capo al Ministero del turismo la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea, si prevede che il Commissario straordinario del Governo si occupi, su delega del Ministro del turismo, della realizzazione di tali interventi, dovendo già curare le medesime attività in relazione alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Ciò comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni relative alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Le modifiche normative proposte tendono, quindi, ad includere gli interventi previsti dalla Misura M1C3-Investimento 4.3 (*Caput Mundi*) del PNRR tra quelli di cui dovrà occuparsi il citato Commissario straordinario del Governo nello svolgimento delle proprie attività di realizzazione delle opere rilevanti per il Giubileo del 2025.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 41. - (*Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria*)

Al comma 1 dell'articolo in esame si inseriscono dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, i commi *37-bis*, *37-ter* e *37-quater*, con i quali si prevede di istituire, con decreto del Ministro della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e di stabilire che lo stesso Comitato riferisca al Ministero della giustizia con cadenza annuale sull'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi .

Si tratta di un organo di consulenza e supporto per la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, di analisi dell'effettiva funzionalità degli istituti finalizzati all'alleggerimento dei carichi giudiziari, nel rispetto dei canoni del giusto processo.

Esso è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è composto da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Nella propria attività il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica e di soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN). Utilizza i dati messi a disposizione dalla suddetta Direzione e dagli istituti sopra richiamati, nonché quelli disponibili in materia di altre banche dati. Ha anche il compito di promuovere la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati inerenti alla giustizia civile, al fine di assicurare trasparenza delle statistiche in materia civile mediante la pubblicazione pe-

riodica anche sui siti istituzionali dei dati raccolti.

L'intervento mira a rafforzare l'attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto ineludibile per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell'analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l'efficienza e i tempi della giustizia civile, nonché realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee.

Il comma 3 dell'articolo in esame intende garantire la piena operatività del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prevedendo il numero massimo dei suoi componenti e il rimborso delle spese per i medesimi qualora risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

I commi 2 e 4 recano, infine, le disposizioni finanziarie.

Art. 42. – (Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'attuale disciplina dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenuta ai commi 1 e *1-bis* dell'articolo 389 del medesimo decreto legislativo, prevede che il Codice entri in vigore il 16 maggio 2022, fatta eccezione per il titolo II della Parte prima, per la cui entrata in vigore è stata fissata la data del 31 dicembre 2023 (nonché fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell'ar-

articolo 389, non oggetto del presente articolo, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

È in corso di definizione uno schema di decreto legislativo recante « Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) », già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022. Il termine di scadenza del recepimento della direttiva è fissato al 17 luglio 2022 e, nelle more dell'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo, per il quale è richiesto, oltre che il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche il parere del Consiglio di Stato, con conseguente prevedibile dilatarsi dei tempi oltre la data del 16 maggio 2022, si rende pertanto necessario prevedere una data di entrata in vigore dell'intero Codice della crisi che ne renda possibile la previa armonizzazione rispetto alle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/1023 (attraverso le modifiche che saranno apportate dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva stessa). Ciò al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapidissima successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modi-

ficati dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1023. La data del 15 luglio 2022, indicata per l'entrata in vigore del Codice, in luogo di quella del 16 maggio 2022, assicura il rispetto del termine di recepimento del 17 luglio 2022 (cadente nella giornata di domenica).

Al contempo, attraverso l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 389, l'articolo in esame si propone di anticipare l'entrata in vigore del titolo II della Parte prima del Codice della crisi, allineandola a quella delle restanti parti del medesimo Codice, al fine di consentire l'entrata in vigore del titolo II, come modificato nello schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, contestualmente alle restanti parti del corpo normativo.

Art. 43. - (*Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945*)

Il presente articolo è volto ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso

Immunità giurisdizionali dello Stato (*Germania c. Italia: Grecia interveniente*), ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l'Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da *delicta imperii*. Con la stessa sentenza, tra l'altro, la Corte ha intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.

In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell'Aja l'Italia ha provveduto a emanare la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all'articolo 3, comma 1, sanciva l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell'Aja.

Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione, nella misura in cui l'interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente

preclusiva dell'accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.

Alla luce del composito quadro sopra evidenziato, e nel rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, appare quindi opportuno garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

L'articolo si compone di otto commi.

Il comma 1 si colloca come disposizione generale e programmatica, finalizzata a comporre le differenti istanze sopra descritte, e prevede a tal fine l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il comma 2 individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del Fondo; per motivi di efficiente funzionamento dello stesso e allo scopo di evitare incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate (nell'ipotesi, ad esempio, in cui un provvedimento giurisdizionale di condanna dovesse essere riformato in tutto o in parte in un superiore grado del giudizio), si è ritenuto necessario prevedere quale regola l'accesso al Fondo ai soli soggetti che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ov-

vero entro il termine di cui al comma 6. È naturalmente precisato che resta altresì a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze che danno diritto all'accesso al Fondo. È inoltre mantenuta ferma la possibilità, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definizione del giudizio mediante transazione, con ulteriore titolo per l'accesso al Fondo.

Sempre ai predetti fini e per disciplinare coerentemente i rapporti pendenti, il comma 3 prevede una deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall'articolo 282 del codice di procedura civile, stabilendo che anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma le sentenze aventi ad oggetto i danni indennizzabili dal Fondo acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Si prevede altresì che le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei suddetti danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretollegge, la disciplina di dettaglio circa la procedura di accesso al Fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto e le ulteriori necessarie disposizioni di attuazione della norma.

Il comma 5 stabilisce che il pagamento effettuato con le dotazioni del Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito correlata a eventuali pretese risarcitorie rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Infine, per assicurare la definitiva composizione delle pretese basate su fatti risalenti agli anni del secondo conflitto bellico, il comma 6 prevede un termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione delle eventuali azioni risarcitorie non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la rilevabilità anche d'ufficio di tale termine. Si prevede altresì che gli atti introduttivi relativi a tali eventuali futuri giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna alla parte attrice un termine perentorio per effettuare tale incombenza.

Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria.

CAPO - VIII ISTRUZIONE

Art. 44. - (*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

L'articolo 44 novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, al comma 1, la lettera *a*) sostituisce la rubrica del Capo I con la seguente: « Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso ».

La lettera *b*) sostituisce l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 59 del 2017. Nello specifico, al comma 1, in attuazione del PNRR e per elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie, introduce un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il comma 2 precisa l'obiettivo, vale a dire sviluppare e di accertare nei futuri docenti non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche quelle proprie della professione docente, la

capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale. Il comma 3 stabilisce che la formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, prosegue e completa la formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. A tale scopo, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale dei docenti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

La lettera *c*), con la quale si sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo, al comma 1 si occupa dell'articolazione del sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli. Nello specifico, tale sistema prevede un percorso universitario di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche, un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, indetto, su base regionale o interregionale, un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. Il comma 2 precisa che la formazione iniziale è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata. La formazione iniziale dei docenti è costituita, nello specifico, da un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di

elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza. Tali percorsi si concludono con prova finale comprendente una prova scritta ed una lezione simulata.

La lettera *d*) inserisce il Capo *I-bis*, « Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie », composto dagli articoli *2-bis* e *2-ter*. L'articolo *2-bis* (« Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale ») disciplina la formazione universitaria iniziale. In particolare, il comma 1 prevede che tale percorso sia organizzato e impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca, in generale o su specifiche classi di concorso, il determinarsi di una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione, il comma 2 prevede che il Ministero dell'istruzione stimi e comunichi al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo. L'accesso all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti può essere anticipato durante il percorso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico (comma 3). Il comma 4 rimette ad un decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Si specifica, altresì, che i tirocini non sono retribuiti. Il comma 5 dispone che le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea degli interessati e la composizione della relativa commissione giudicatrice sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. È, altresì, precisato che la nomina di personale scolastico nella commissione giudicatrice non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale, il comma 6 stabilisce che alle stesse sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui contingente, la relativa ripartizione e i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di *tutor* tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2-ter disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Come previsto dal comma 1, quest'ultima si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o ac-

cademici e del superamento di una prova finale. Il comma 2 chiarisce che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà diritti relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Il comma 3 indica che l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata. Il comma 4 indica le modalità di conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione da parte di chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e per chi possiede la specializzazione sul sostegno. Il comma 5, infine, precisa che gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.

La lettera e) sostituisce l'articolo 5 e indica i requisiti che devono essere posseduti al fine di partecipare al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado (comma 1), ai posti di insegnante tecnico-pratico (comma 2) e ai posti di sostegno (comma 3). Il comma 4 consente la partecipazione diretta al concorso a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La lettera f) modifica la rubrica del Capo III denominandola « Periodo di prova e immissione in ruolo ».

La lettera g) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevedendo la disciplina dell'anno di prova e immissione in ruolo. In particolare, la norma

distingue tra gli aspiranti docenti già abilitati all'insegnamento (che abbiano, cioè, già conseguito i 60 crediti formativi universitari o accademici e quelli che non hanno completato la formazione iniziale. Relativamente ai primi, il comma 1 prevede che, qualora risultino vincitori del concorso su posto comune, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. In particolare, si prevede che il personale docente in periodo di prova sia sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte nell'esperienza pratica del docente le conoscenze teoriche, e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*. In caso di mancato superamento del test o di valutazione negativa, il personale è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Per quanto attiene ai vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, il comma 2 dispone che gli stessi sottoscrivano un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale dell'istituzione scolastica scelta e completino il percorso universitario di formazione iniziale. I docenti tirocinanti conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito del superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Il comma 3 prevede, inoltre, che i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento

della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai docenti che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione siano definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato (v. articolo 2-*bis*, comma 4). Il comma 4 disciplina l'anno di prova dei vincitori del concorso su posto di sostegno, in linea con quanto previsto per i docenti su posto comune. Il comma 5 regola le conseguenze del superamento del test finale o della valutazione positiva al termine del percorso annuale di prova. Nello specifico, il docente viene cancellato da ogni altra graduatoria nella quale sia iscritto e viene confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova, dove è tenuto a rimanere, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, comprensivi del periodo di prova, al quale si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*. Tuttavia, c'è sempre la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza, oltre a quella di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

La lettera *h*) aggiunge il Capo IV-*bis*, relativo alla « Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata » composto dagli articoli 16-*bis*, afferente alla Scuola di alta formazione dell'istruzione, e 16-*ter* relativo alla formazione in servizio incentivata e valutazione dei docenti.

L'articolo 16-*bis* istituisce, al comma 1, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, la

quale promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei dirigenti dei servizi generali e amministrativi, del personale ATA, nonché assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti. Pertanto, la Scuola, svolgendo le funzioni sopra evidenziate, in particolare, con riferimento alla correlazione della sua attività al sistema incentivante della formazione continua degli insegnanti, eserciterà funzioni proprie che non collidono con l'attività gestionale in capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ed, in particolare, alla Direzione generale per il personale scolastico. La nuova prospettiva, infatti, nell'ambito della quale la Scuola dovrà operare, comporterà, da un lato un maggiore e aggiuntivo carico di lavoro rispetto a quanto svolto ordinariamente dalla struttura ministeriale, dall'altro una specificità dell'azione di promozione e coordinamento della formazione del personale docente, in relazione al sistema di incentivo alla formazione continua. Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 prevede che la Scuola si avvalga dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); per quanto attiene alle funzioni amministrative, la Scuola si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Come previsto dal comma 3, gli organi della Scuola di Alta Formazione sono il Presidente, il Comitato d'indirizzo, e il Comitato scientifico internazionale. Il comma 4 chiarisce il ruolo e la figura del

Presidente. In particolare, se ne prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, la durata in carica per quattro anni e una unica possibilità di conferma nel ruolo. Il Presidente è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Comitato d'indirizzo della Scuola di Alta formazione, di cui al comma 5, presieduto dal Presidente della Scuola, rimane in carica per tre anni ed è composto da cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e di INVALSI, e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato opera attraverso il Direttore generale, tenuto alla cura dell'esecuzione degli atti, alle attività di coordinamento istituzionale della Scuola e alla predisposizione delle convenzioni. Relativamente a quest'ultimo, il comma 6 istituisce una Direzione Generale e stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il comma 7 prevede la costituzione di un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, finalizzato ad adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il comma 8 specifica che la dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'allegato A (un direttore generale, un dirigente non generale, dodici unità di personale area III F1).

L'articolo 16-ter introduce, al comma 1, ferma restando la formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali (per le quali ci si potrà avvalere delle risorse del PNRR relative alle misure di investimento inerenti alla didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, nonché alle nuove competenze e nuovi linguaggi), un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Il sistema di nuova introduzione si basa anche su una concezione di formazione « attiva », in cui il docente non è il mero destinatario di corsi di formazione ma svolge, in prima persona, attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Il comma 2 rimette alla Scuola di Alta formazione dell'istruzione la definizione dei contenuti e della struttura di tali percorsi con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento delle funzioni relative all'accreditamento e alla verifica delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua, l'adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi del personale scolastico in linea con gli *standard* europei e il raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio. Il comma 3, inoltre, prevede che la Scuola di alta formazione, per promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, definisca, altresì, i programmi per le attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche. Il comma 4 si occupa dell'accesso ai percorsi di formazione stabi-

lendo che esso avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Si prevede un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti i docenti di ruolo di ogni grado del sistema scolastico. L'elemento di cui al periodo precedente, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e nelle modalità previste dal comma 5, si consegue attraverso il superamento di ogni percorso di formazione. Sono previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Si prevede, inoltre, che la Scuola di alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvii un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Resta, comunque, ferma la progressione salariale di anzianità. Il comma 5 istituisce, a tal fine, il Fondo per l'incentivo alla formazione e disciplina le modalità per il riconoscimento dell'elemento retributivo e chiarisce che esso è riconosciuto, nel limite di spesa ivi previsto, ai docenti che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di *performance*, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l'obiettivo di riconoscere tale incentivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nel-

l'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Il comma 6 chiarisce quali enti non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua, mentre il comma 7 individua i requisiti minimi di accreditamento per gli altri soggetti determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Il comma 8 dispone che i contenuti della formazione continua sia delineato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. La definizione del carico orario aggiuntivo e dei criteri per il riconoscimento dell'elemento retributivo è rimessa, invece, alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale, i contenuti minimi e i vincoli a cui si uniforma la formazione continua e il sistema di riconoscimento dell'elemento retributivo finalizzato a promuovere l'accesso ai relativi percorsi presenta sono individuati dall'Allegato B, introdotto nel provvedimento novellato dall'Allegato 3.

La lettera *i*) aggiunge l'articolo 18-*bis*, che, al comma 1, delinea un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Come previsto dal comma 2, i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti, la partecipazione al concorso e gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici

necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione giudicatrice sono definiti con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Il comma 3 prevede che anche questi soggetti – se vincitori del concorso – sottoscrivano un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completino il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, svolgono il periodo di prova e sono immessi in ruolo secondo quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1. Il comma 4 consente, infine, di integrare, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze per garantirne la massima copertura.

La lettera *l*) introduce gli allegati A e B al presente decreto-legge.

Art. 45. – (*Valorizzazione del personale docente*)

L'articolo apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, la lettera *a*), aggiungendo la lettera *b-bis*) al comma 593, interviene sui criteri che devono essere rispettati per l'utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale docente in sede di contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In particolare, oltre alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e del

contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze, si prevedono quali ulteriori criteri da seguire la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

Con la lettera *b*) si prevede, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, che una quota pari al 10 per cento dello stanziamento previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera *b-bis*), e che con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.

Art. 46 - (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

La disposizione introduce modifiche relativamente alle modalità semplificate necessarie ad assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente di cui al comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, al comma 1, la lettera *a*), al numero 1) prevede che i quesiti a risposta multipla o la prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 a risposta aperta dal 1° gennaio 2025 in poi, oggetto dell'unica prova scritta, siano volti all'accertamento delle conoscenze e delle competenze dei candidati sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare. Inoltre, al numero 2) si specifica che con la prova orale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche

e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico. Il numero 3) introduce, al comma 10 dell'articolo 59, la lettera *d-bis*), con cui si prevede la formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni della prova scritta, orale e della valutazione dei titoli. La lettera *b*) aggiunge il comma 10.1, che prevede l'assegnazione della redazione dei quesiti della prova scritta ad una o più università. Viene, inoltre, istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale volta a proporre al Ministero, anche sulla base delle evidenze risultanti dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento, l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti. Si precisa, inoltre, che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'articolo 46 introduce poi il comma 10-ter, disponendo che i vincitori del concorso già abilitati siano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso. Questi ultimi, infatti, sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. Rimane ferma la riserva di posti pari al 30 per cento per coloro che abbiano svolto un servizio pari ad almeno tre anni scolastici anche non continuativi presso le istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti già prevista dal comma 10-bis. L'articolo 46 inoltre abroga il comma 12 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo il quale le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica *in itinere* e finale sono disciplinati con decreto del Ministero dell'i-

struzione. L'articolo 46 infine, aggiungendo il comma 21-*bis*, stabilisce che la disposizione relativa alla graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*) ha efficacia sino al 31 dicembre 2024 per coloro che accedono al concorso secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 18-*bis* del d.lgs n. 59/2017.

Art. 47. - (*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione*)

La disposizione prevede per ciascuno degli anni scolastici dal 2022-2023 al 2025-2026 l'individuazione di ottantacinque tra docenti e assistenti amministrativi e un numero fino a un massimo di tre di dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione. Tale personale costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.

Tali docenti saranno individuati dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR con una procedura selettiva a livello nazionale e con la possibilità di costituire più Commissioni a livello regionale.

Sempre per potenziare il supporto alle scuole per l'attuazione degli interventi relativi alla digitalizzazione, il comma 1 prevede che sia il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR sia anche le *équipe* formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurino il supporto alle istituzioni scolastiche con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

Il comma 2 prevede, poi, al fine di accelerare gli interventi del PNRR, la possibilità di estendere la previsione già esistente di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108. La citata norma, attualmente vigente, consente già la possibilità per le istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi PNRR di procedere agli acquisti anche in deroga all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ricorso alle convenzioni-quadro Consip e al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) - al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni previste dal PNRR. Tale previsione si riferisce, però, attualmente alle sole azioni delle scuole relative al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico. Pertanto, il comma 2 in questione estende tale previsione anche a tutti gli altri investimenti del PNRR e delle programmazioni europee che abbiano come beneficiarie le scuole.

Il comma 3 prevede la possibilità di semplificare la procedura del concorso di progettazione anche nel caso in cui, per alcune aree, non dovessero pervenire idee e proposte progettuali o nel caso in cui le stesse dovessero essere non idonee. La proposta normativa prevede che resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione siano affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Inoltre, la norma prevede che al fine di garantire il raggiungimento dei *target* del PNRR è opportuno autorizzare un numero più ampio di progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e, pertanto, senza necessità di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In questo modo, è possibile garantire il raggiungimento del *target* europeo anche in presenza di possibile mancata attuazione di alcuni interventi. A tal fine, è necessario po-

ter autorizzare un numero leggermente maggiore di progetti, cosa che comporterà una spesa leggermente superiore sia per le commissioni sia per i premi da corrispondere.

Il comma 4 intende precisare che ai fini del raggiungimento degli obiettivi, target e *milestone* del PNRR, vengano utilizzate per le annualità dal 2022 al 2026 le risorse già destinate ai progetti in essere del PNRR di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tali risorse sono quelle già attualmente utilizzate per i cosiddetti « progetti in essere » autorizzati dopo il mese di febbraio 2020, nell'ambito del PNRR, a valere su risorse nazionali dall'annualità 2022 all'annualità 2026. Le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target del PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in *overbooking* che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR.

Il comma 5 indica la copertura finanziaria per i maggiori oneri recati dalla norma.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – (Abrogazioni)

L'articolo reca l'abrogazione di alcune disposizioni. In particolare:

– la lettera *a*) abroga l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si ritiene che la disposizione in esame, di cui si chiede

l'abrogazione, non sia di fatto necessaria, considerato che le attività di monitoraggio delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, potranno essere espletate dalla apposita Unità di missione istituita, con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che è deputata a fornire il costante coordinamento e il monitoraggio puntuale del complesso delle misure di attuazione del PNRR, nonché l'avanzamento dei *milestone* e *target* relativi alla Giustizia, compreso, pertanto, il potenziamento dell'Ufficio per il processo espressamente richiamato dalla norma in oggetto;

– la lettera *b*) abroga l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, introdotti con l'articolo 11 del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 recante « Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria ».

In particolare, il comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, affida ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità d'istituzione e di ripartizione dei costi tra gli operatori « di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica ».

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015,

n. 112, assegna a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le modalità per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata a tutti gli altri servizi di trasporto passeggeri.

Tanto premesso, si ritiene che entrambe le disposizioni possano essere abrogate in quanto la previsione di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, di istituire un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate ha carattere meramente facoltativo. Al contempo, si osserva che il mercato del settore trasporto passeggeri si è organizzato autonomamente in tal senso, fornendo già servizi di tale tipologia sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori, ragion per cui la prevista istituzione di un apposito sistema comune risulta oggi superflua. A ciò si aggiunge che, nell'eventualità, s'imporrebbe individuare anche un soggetto pubblico quale gestore del nuovo sistema comune, con conseguente onerosità e necessità di individuarne la relativa copertura finanziaria, attualmente non prevista dalle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione;

- in relazione alla lettera c), si evidenzia che l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, prevede l'emanazione di un regolamento per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (e regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146).

Nella fase di predisposizione del regolamento, tuttavia, è emersa la necessità di eliminare la previsione relativa alla necessità di disciplinare alcune materie contenute nella delega di cui al richiamato articolo 59.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 16, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, ha demandato a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

Si rende pertanto necessario abrogare previsioni di cui alla lettera l) dell'articolo 59 sopra richiamato, che rinvia al regolamento di attuazione del codice la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

La soppressione della lettera q), avente ad oggetto il controllo dello Stato di approdo (PSC) delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, risulta già esaurientemente disciplinata dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

Da ultimo, la soppressione della lettera r), concernente la definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, si rende necessaria in quanto la materia è già esaurientemente disciplinata dall'articolo 53-bis del codice, rubricato « Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool ».

Al riguardo, si evidenzia che l'abrogazione delle sopra richiamate disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, consentirà la prosecuzione dell'iter istruttorio di approvazione del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, provvedimento che risulta monitorato per l'attuazione del programma di Governo e la cui istruttoria è sospesa attesa l'impossibilità

di dare piena attuazione alla delega di cui all'articolo 59 sopra richiamato.

- la lettera *d*) abroga l'articolo 11, comma 9, lettera *a*) del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237.

Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, ha innovato la precedente disciplina concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.

La disciplina unionale si rinviene nelle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (ora abrogate), recepite nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 ha recepito solo parzialmente la direttiva (UE) 2017/2397, atteso che questa prevedeva la possibilità per alcuni Stati membri

(tra cui l'Italia) di procedere al recepimento delle sole disposizioni espressamente indicate all'articolo 39. Pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 96/50/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative alle vie navigabili interne, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397.

Per tali motivi, il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 prevede all'articolo 11, comma 9, lettera *b*) la modifica del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, al fine del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo.

Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna è, invece, ora disciplinato dal richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237.

Pertanto, non si rende necessario procedere ad apportare alcuna modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, come invece previsto dall'articolo 11, comma 9, lettera *a*) del suddetto decreto legislativo, con discendente necessità di abrogazione di detta disposizione.

Art. 49. - (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto

Art. 50. - (*Entrata in vigore*)

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**CAPO I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E
RICERCA**

ART. 1 (Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

Le disposizioni di cui al **comma 1** saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le previsioni di cui al **comma 2** hanno natura meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Portale disponibile all'indirizzo *www.InPA.gov.it*, si evidenzia che l'investimento 2.1 Portale unico del reclutamento, dal valore complessivo di euro 20,5 mln, è funzionale a sviluppare l'infrastruttura, la rete e le procedure per sostenere i nuovi processi di reclutamento della pubblica amministrazione attraverso la creazione di una piattaforma unica di selezione per l'accesso alla pubblica amministrazione. L'investimento è stato avviato nel 2021 su fondi afferenti al Programma Operativo Complementare al PON Governance 2014-2020: ad oggi il Portale include oltre 6 milioni di profili professionali e consente la ricerca sull'intera platea dei circa 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, con cui è attiva una partnership. Il primo step di sviluppo del portale ha consentito tra l'altro la selezione della task force di 1000 esperti per la semplificazione. Il portale consente sotto il profilo tecnologico di assolvere a tutte le funzioni afferenti alla pubblicazione dei bandi e avvisi, alla gestione delle candidature e alla raccolta degli esiti delle prove concorsuali, ricevendo i risultati e gestendoli in piattaforma. Anche attraverso la mappa georeferenziata, è possibile ricercare e visualizzare sul Portale tutti i bandi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato e gli avvisi per il conferimento di incarichi professionali, visualizzare la sezione speciale della Gazzetta Ufficiale relativa ai concorsi e accedere al relativo archivio storico, anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle selezioni nel settore pubblico; è inoltre possibile visualizzare e accedere ad una sezione dedicata ai bandi di concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Formez PA. L'investimento contribuisce al conseguimento del seguente traguardo concordato a livello europeo:

- M1C1-56, da conseguire entro il primo semestre 2022 – È in fase di realizzazione lo sviluppo di ulteriori funzionalità atte a consentire:
 - o la piena integrazione del Portale con la piattaforma Step-One per la gestione delle candidature ai fini della realizzazione di procedure concorsuali;
 - o la gestione delle procedure di mobilità, attraverso un sistema di pubblicità unico e trasparente delle posizioni vacanti e l'utilizzo della piattaforma per la presentazione delle candidature.

ART. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La misura integra gli elementi costitutivi della milestone MIC1-56, attuando le finalità relative la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni.

ART. 5 (Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

L'articolo 5 si limita a disciplinare l'attuazione del principio di parità di genere nell'accesso alle pubbliche amministrazioni, nelle progressioni di carriera, nel conferimento degli incarichi apicali e nell'organizzazione, in particolare nei comparti caratterizzati da una sotto-rappresentazione del genere. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche che avviino procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente nel Portale www.Inpa.gov.it attraverso cui il personale interessato provvederà ad inserire la propria eventuale domanda di partecipazione allegando il relativo cv professionale. Sotto il profilo finanziario viene esplicitato che dalla disposizione non deriveranno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La misura di cui ai **commi da 2 a 4** non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di una misura esclusivamente ordinamentale. La disciplina introdotta in materia di mobilità opera esclusivamente nei limiti della facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Analogamente, la misura volta a definire una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per il personale di prestito della Presidenza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si procede nell'ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 5** modifica l'articolo 32, del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che, nei casi in cui al personale delle pubbliche amministrazioni impiegato come "esperti nazionali distaccati" presso l'Unione europea non siano corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possa essere corrisposta, per il periodo di effettiva assegnazione, una indennità forfettaria e omnicomprensiva.

La corresponsione della predetta indennità può essere disposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel limite di spesa complessivo di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 7**, in materia di utilizzo del personale proveniente dagli organismi internazionali, prevede che possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento dei predetti incarichi è consentito nei limiti dei posti disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La proposta al **comma 8** si limita a prorogare il termine per procedere alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e, pertanto, avendo natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il **comma 1** apporta delle modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021 con finalità di garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Anche il **comma 2** ha natura meramente ordinamentale e pertanto non reca nuovi o maggiori oneri al quadro di finanza pubblica.

ART. 8 (Disposizioni per Formez PA)

La disposizione in esame, al comma 1, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA, appositamente istituito. I successivi commi regolano il funzionamento del predetto conto di tesoreria, nonché le modalità di restituzioni delle relative somme.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

ART. 9 (Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

Al **comma 1**, la norma ha carattere ordinamentale, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2**, il differimento del termine per l'assunzione delle residue unità di personale appartenenti al contingente delle 350 unità Area III, posizione economica F1, non implica ulteriori oneri sulla finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

Al **comma 3**, è previsto il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito con DPCM del 21 ottobre 2019.

L'organico attuale dell'Ufficio è il seguente:

Posizione dirigenziale I fascia (Capo Ufficio)	1
Posizione dirigenziale II fascia	1
Personale Area A	6
Personale Area B	4

La disposizione in parola potenzia, quindi, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità incrementandone la dotazione organica come seguente: 1 unità di dirigente di prima fascia, 2 unità di dirigenti di seconda fascia.



Per quanto riguarda i costi relativi all'incremento della dotazione del personale dirigenziale, il costo complessivo è di euro 666.203,06 annui a decorrere dal 2023; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi, che considera sia le due tornate contrattuali 2016-2018 e 2019-2021 sia l'IVC 2022:

- 1 unità di dirigente di prima fascia: costo complessivo annuo di euro 313.051,19;
- 2 unità di dirigente di seconda fascia: costo complessivo annuo di euro 353.151,87.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC 2022
1	57.892,87	37.593,20	60.856,80	156.342,87	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,62	313.051,19

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC 2022	Totale costo
2	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale le relative assunzioni sono effettuate nel rispetto della dotazione organica vigente e delle facoltà assunzionali vigenti.

ART. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione che consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR di conferire incarichi di personale in quiescenza non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento degli incarichi ivi previsti può avvenire espressamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dunque proprie dell'amministrazione o nei limiti delle disponibilità accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, ovvero previa verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 11 (Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

Comma 1. Prevede che al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, le regioni a statuto ordinario coinvolte possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, per



la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 allegata al presente decreto. Tali assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e la spesa che ne consegue non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

Comma 2. Inserisce il comma 179-*bis* all'articolo 1 della legge n. 178/2000, e tale disposizione si rende necessaria in quanto le due procedure concorsuali previste dall'art. 10, comma 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (sono rimasti vacanti circa 1.321 posti su 2800 messi complessivamente a bando). Inoltre si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati (istanze di cambio sede, richieste di maggior tempo per decidere in ordine all'accettazione della proposta di assunzione, etc.)

In considerazione del fatto che una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e Commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie "liberatesi" ripartite tra le amministrazioni interessate possono essere utilizzate per la stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Si prevede che i contratti siano stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo già adottato dall'Agenzia stessa.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le risorse finanziarie, che erano già state impegnate, rimangono invariate.

ART. 12 (Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

(Vicepresidente)

La disposizione (comma 1, lett. a) e b)) istituisce la figura del Vicepresidente il cui incarico è legato a quello del Presidente che lo nomina. Il Vicepresidente svolge le funzioni delegategli dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Tale proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico da corrispondere. Tenuto conto che la copertura del posto di Vicepresidente potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022 un onere pari a euro 150.362 L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è pari a euro 301.263. La stima è prudenzialmente formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del DLgs 178/2009).

(Assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio)

La disposizione (comma 1, lett. c) pt 1) prevede un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, riservate ai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 1/12/2009, n. 178, riguardano 28 unità da inquadrare nella categoria A (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri.



La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale non dirigenziale. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 28 unità di personale appartenenti alla categoria A (con posizione economica iniziale F1) è pari a euro 1.984.109,78 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
28	68.437,40 €	1.916.247,06

* *Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi (30,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2018-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. A - F1	22.782,24	1.896,52	7.548,00	32.226,76	12.369,40	44.596,16	19.050,00	63.646,16	68.269,01	168,38	68.437,40

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro **1.916.248** a decorrere dal 2023.

(Possibilità di istituire poli formativi)

La disposizione (comma 1, lett. d)) prevede la possibilità di istituire poli formativi localizzati sul territorio nazionale, le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la SNA vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. L'attività presso i Poli formativi verrà condotta dalla SNA sulla base di convenzioni con gli EE.TT. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del DLgs 178/2009 *(d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato.* La disposizione ha l'obiettivo di soddisfare il rinnovato fabbisogno formativo degli EE.TT. (non solo riferibile al PNRR), portando l'offerta didattica in prossimità delle sedi delle amministrazioni territoriali. In termini operativi, gli EE.TT. interessati nell'ambito degli spazi a loro disposizione (sale riunioni, aule magne, ecc) potranno ospitare corsi organizzati dalla SNA.

(Assunzione di 60 unità di personale non dirigenziale e di due unità dirigenziali di livello non generale)

Le disposizioni (comma 1, lett. e)) prevedono un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,



riguardano 30 unità da inquadrare nella categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, posizione economica F3 è pari a euro 2.160.314,61 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	72.010,49	2.160.314,61

* Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria B, posizione economica F3, è pari a euro 1.814.106,92 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	60.470,23	1.814.106,92

* Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. A - F3	24.928,07	2.077,34	7.620,00	34.625,41	13.289,23	47.914,64	19.050,00	66.964,64	71.826,28	154,21	72.010,49
Cat. B - F3	18.958,58	1.579,30	6.168,00	26.705,46	10.249,94	36.955,40	19.050,00	56.005,40	60.330,09	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PCM COMMA 2-BIS			
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	A decorrere dall'anno 2023
Cat. A - F3	30	72.010,49	2.160.314,61
Cat. B - F3	30	60.470,23	1.814.106,92



TOTALE	60	3.974.421,53
---------------	-----------	---------------------

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 2023.

Le disposizioni prevedono altresì che, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del PNRR, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale, elaborati sulla base degli importi unitari (stipendio, retribuzione di posizione fissa, di posizione variabile e di risultato) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, pari ad euro 353.151,87 annui. In considerazione dei tempi stimati di reclutamento del personale in oggetto (entro il 30 giugno del 2022) con assunzioni a partire dal 1° luglio 2022, l'onere per l'anno 2022 è pari a euro 176.575,94.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione di posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
Dirigente 2ª fascia	45.280,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94

ASSUNZIONI DIRIGENTI PCM				
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	Anno 2022 (Rateo-luglio 2022)	A decorrere dall'anno 2023
DIR 2ª	2	176.575,94	176.575,94	353.151,87

L'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire il rafforzamento del contingente di personale assegnato alla SNA, è reso necessario dal fatto che il Piano dei fabbisogni e il relativo Piano di reclutamento recentemente definiti, già prevedono la totale copertura delle vacanze al momento esistenti. Ciò al fine di consentire l'adeguato svolgimento dei nuovi e numerosi compiti istituzionali che la normativa più recente ha attribuito all'Amministrazione, anche determinando l'istituzione di appositi Dipartimenti ed Uffici.

(Assunzione di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2022 per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, la Scuola possa assumere fino a un massimo di quaranta unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Il trattamento economico-normativo del personale in oggetto è quello previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto



a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica F3. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari comprensivi degli oneri riflessi è pari a euro 60.470,23.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale, è previsto un tetto di spesa pari a euro 1.209.404,62 annui. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della Scuola. Considerata l'assunzione a decorrere dal 1° giugno 2022 l'onere gravante sul bilancio della Scuola per il 2022 è stimato in euro 705.486,03.

RETRIBUZIONE PRO CAPITALE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE											
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26% per Cat. A e 7,72% per Cat. B)	INCV 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e INCV
Cat. B - F3	10.958,58	1.579,98	6.168,00	26.706,46	10.249,94	36.956,40	19.050,00	56.006,40	60.338,09	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PCM				
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	Anno 2022 (Rateo-giugno 2022)	A decorrere dall'anno 2023
Cat. B - F3	20	60.470,23	705.486,03	1.209.404,62

Il comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c), e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ART. 13 (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

La norma in esame prevede la riduzione del corso di formazione dei consiglieri penitenziari dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, che saranno nominati a seguito dei concorsi straordinari previsti dall'art. 1, commi 308 e 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dall'art.1, comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si precisa che per quanto attiene al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero dei posti del concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 39 del 19 maggio 2020, è pari a 57 unità dovendosi aggiungere ai 35 posti inizialmente previsti dal citato art. 1, comma 308, legge n. 145/2018 e alle 10 unità autorizzate con il D.P.C.M. 20 giugno 2019 (art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6) avuto riguardo alle facoltà assunzionali ordinarie dell'Amministrazione penitenziaria (turn over), nonché le ulteriori complessive n. 12 unità per le



quali sono in corso di definizione le procedure autorizzatorie relativamente al turn over per le cessazioni intervenute negli anni 2019 e 2020.

Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, invece, il numero dei posti dei concorsi è pari rispettivamente a 5 unità di dirigenti di istituto penale per minorenni (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 78 del 7 ottobre 2020) e a 18 unità di dirigente di esecuzione penale esterna (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 22 settembre 2020).

L'anticipazione di sei mesi delle assunzioni, di fatto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse finanziarie assegnate per il trattamento economico dei dirigenti penitenziari reclutati con i concorsi straordinari, che si sarebbero dovuti svolgere già a decorrere dall'anno 2018, nonché quelle derivanti da turn over, risultano già iscritte in bilancio a legislazione vigente alla Missione 6 - U.d.V. 1.1 - Amministrazione penitenziaria - Azione "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)" - capitolo 1600 e capitolo 1610, che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 221.665.467 e 11.296.702 per l'anno 2022, ad euro 221.111.249 e 11.097.263 per l'anno 2023 e ad euro 220.263.355 e 10.905.145 per l'anno 2024, nonché alla U.d.V. 1.3 - Giustizia minorile e di comunità - Azione "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)" Capitolo 2000 e capitolo 2032 che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 141.619.742 e 7.854.861 per l'anno 2022, ad euro 141.296.187 e 7.776.444 per l'anno 2023 e ad euro 140.691.722 e 7.658.324 per l'anno 2024.

ART. 14 (Disposizioni in materia di Università)

Comma 1 - Estende le procedure esistenti di chiamata diretta per posizioni esclusivamente a tempo determinato e riservate a categorie determinate di soggetti, esplicitamente individuate dal PNRR in una linea di intervento interna all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2. Dalla descrizione analitica contenuta nello stesso PNRR, emerge un budget medio per ciascuna posizione pari a 150mila euro. Si indica altresì il vincolo di coprire un arco temporale di 12-24 mesi (dunque inferiore rispetto alla durata triennale del contratto da RTDa), nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche più generali finalità di supporto alle attività di ricerca del destinatario della chiamata. Considerando che il costo annuo lordo complessivo di un RTDa, compresi oneri, è pari a 50.397,10 euro, l'impatto per le università interessate è neutrale, atteso che le risorse rivenienti dal PNRR garantiscono la copertura dei costi della posizione per una percentuale vicina ai 2/3 e che una somma ulteriore, fino al raggiungimento del budget di 150mila è comunque assegnata al destinatario in qualità di fondi di ricerca.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, pari a 600 milioni di euro.

Comma 2 - Prevede per le medesime finalità di cui al comma 1, che le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council possano essere effettuate anche in deroga alle facoltà assunzionali, ma comunque nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera c), della legge 24 dicembre 2021, n. 234, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Comma 3 - prevede, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che sia considerato merito eccezionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 e che nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza gli enti possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16 secondo il quale gli oneri per detti contratti sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare



di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, del medesimo d.lgs. 218/2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 - ha natura ordinamentale prevedendo che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo.

La previsione di cui al **comma 5** è finalizzata a scomputare le risorse aggiuntive del FIS previste dal PRNN ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni, le quali, secondo l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.68 del 2012, concorrono alla determinazione della copertura complessiva del fabbisogno finanziario necessario a garantire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La norma, dunque, pur non avendo natura eminentemente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comportando al contrario una minore spesa derivante dalla natura onerosa dello status quo rispetto al quale si interviene con la disposizione proposta. Si soggiunge, inoltre, che le risorse previste dal PNRR per la presente misura, al pari delle altre misure del Piano, sono allocate su contabilità speciali che vedono il successivo trasferimento ai soggetti percettori (in questo caso le Regioni). Per tale ragione le risorse previste dal PNRR sono solo putativamente riferite al FIS - del quale hanno solo seguito le modalità di riparto, peraltro già avvenuto con decreto del ministro dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio al n. 107 - e (sia di fatto che di diritto) non incrementano il FIS. Anche per questo motivo, dunque, si conferma l'assoluta eccezionalità della disposizione che non può ingenerare effetti emulativi, né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

l'assoluta eccezionalità della disposizione che non può ingenerare effetti emulativi, né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

Comma 6 - La disposizione ha natura ordinamentale, e si limita a variare, estendendolo di un anno, il periodo temporale nell'arco del quale è consentito svolgere attività di orientamento nella transizione scuola-università. Tale disposizione, pertanto, prevede soltanto che, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia consentita una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi del medesimo ciclo di istruzione.

ART. 15 (Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza l'ANPAL ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 43 unità, di cui 2 dirigenti di livello dirigenziale generale, 1 dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale - fascia economica F1.

Nei prospetti seguenti è riportato il dettaglio degli oneri retributivi da sostenere per l'assunzione del contingente di personale in questione. Si precisa che la retribuzione complessiva, composta dallo stipendio tabellare previsto dal CCNL - funzioni centrali 2016-2018, dal trattamento economico accessorio e dagli oneri riflessi (al netto dell'I.V.C. 2019-2021), è stata incrementata del 3,78 per cento (valore medio), in vista dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, e maggiorata di un incremento pari allo 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di I.V.C. per il CCNL 2022-2024. Inoltre, per l'indennità di amministrazione spettante al personale di Area III - F1 è stato valorizzato l'importo previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021 (concernente il "*Riparto delle risorse del fondo per la progressiva*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri”). Quanto alla retribuzione di posizione parte variabile delle unità dirigenziali di livello generale si fa presente che il relativo importo è quello spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui valore è unico per tutte le posizioni dirigenziali.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
ANPAL	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie (LORDO 32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Area III F1	22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	10.332,72	37.254,67	2.034,06	39.288,93	1.485,12	167,12	40.941,17	40	1.637.646,88	955.294,01

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente I fascia	57.892,87	37.593,20	44.459,84	139.945,91	53.711,24	195.657,15	11.590,72	3.790,17	153.80,89	209.038,04	7.901,64	400,62	217.340,29	2	434.680,59	253.563,68

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente II fascia	45.280,77	12.565,11	20.799,56	78.625,44	30.176,44	108.801,88	10.854,00	3.548,26	14.403,26	123.205,14	4.657,15	313,20	128.175,50	1	128.175,50	74.769,04

RIEPILOGO ONERI	
Rateo 2022	1.283.626,73
Onere a regime dal	2.200.502,96

La disposizione autorizza, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento dei concorsi pubblici da indire per il reclutamento del personale in parola, che comunque può avvenire anche mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Per quanto riguarda gli oneri assunzionali, pari ad euro 2.200.503 a regime, si precisa che per la prima annualità (2022) è stato quantificato prudenzialmente un rateo di spesa pari ad euro 1.283.627 in considerazione della prevedibile data di immissione in servizio del contingente di personale di cui trattasi che, in caso di scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, potrà avvenire già a partire dal 1° giugno 2022. Alla copertura ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

ART. 16 (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

Per le finalità previste dalla norma, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.



Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione pro capite (lordo stato):

RETRIBUZIONE PRO CAPITE LORDO STATO

INQUADRAMENTO	Dettaglio voci retributive		
	Trattamento economico fondamentale (*)	Trattamento economico accessorio (**)	Trattamento economico complessivo <i>pro capite</i>
Area III - F1	42.018,79	1.523,32	43.542,11

(*) comprensivo dell'indennità di amministrazione aggiornata alla luce del DPCM 19/12/2021 e maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78% e dell'I.V.C. anno 2022.

(**) importo maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78%

Pertanto gli oneri da sostenere in ragione d'anno per il periodo 2023-2026 risultano pari ad euro 870.843, mentre per la prima annualità (2022), tenuto anche conto della possibilità di scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici, si è ipotizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, quantificato in euro 435.422, in considerazione dell'immissione in servizio del contingente di personale pari a 20 unità già a partire dal 1° luglio 2022.

Alla copertura dei suddetti oneri assunzionali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

L'intervento normativo è teso ad incrementare, al **comma 1**, la dotazione organica dei "dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna" per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e per tale finalità si autorizza la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

Gli 11 uffici interdistrettuali istituiti con il D.M. 17 novembre 2015 hanno funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'operatività degli uffici di esecuzione penale esterna dell'interdistretto di competenza. La competenza territoriale è la stessa dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria e dei Centri per la giustizia minorile, con la differenza che questi ultimi hanno unicamente funzioni di coordinamento, mentre gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, accanto ai compiti di coordinamento, affidati "all'area interdistrettuale" hanno anche funzioni operative. Con l'aumento dell'organico dei dirigenti non generali si potrà creare, all'interno dell'ufficio interdistrettuale, una figura dirigenziale con incarico superiore che abbia le funzioni di coordinamento dell'interdistretto e una figura dirigenziale che abbia competenza sulle attività operative inerenti all'esecuzione penale esterna.

Riepilogo:



Personale dirigenziale non generale:		
Dirigenti di esecuzione penale esterna	11	unità

Gli oneri sono stati calcolati come da tabelle che seguono:



**TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PREVISTO
DIRIGENTE PENITENZIARIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

QUALIFICA	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	Totale (incluso rateo 13 mens)	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto)	IRAP	Opera prev (5,68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens)	COSTO UNITARIO
Primo dirigente	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	68.555,37	27,83% 24,20%	8,50%	5,68% 3,41% 5,68%	94.897,79



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	mesi	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	Totale (incluso rateo 13 mens)	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto)	IRAP	Opera prev (5,68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens)	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO 11 UNITA' ARROTONDATO
2022	6	14.723,28	5.889,11	6.784,15	6.881,15	34.277,69	27,83% 24,20%	2.913,60	1.427,95	47.448,89	521.938
2023	12	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	68.555,37		5.827,21	2.855,90	94.897,79	1.043.876
2024	12	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	70.322,16		5.977,38	2.956,25	97.406,80	1.071.475
2025	12	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	70.322,16		5.977,38	2.956,25	97.406,80	1.071.475
2026	12	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	72.088,96		6.127,56	3.056,61	99.915,84	1.099.074
2027	12	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	72.088,96		6.127,56	3.056,61	99.915,84	1.099.074
2028	12	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	73.855,75		6.277,74	3.156,96	102.424,86	1.126.674
2029	12	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	73.855,75		6.277,74	3.156,96	102.424,86	1.126.674
2030	12	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	75.622,54		6.427,92	3.257,32	104.933,87	1.154.273
2031	12	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	75.622,54		6.427,92	3.257,32	104.933,87	1.154.273



Con riferimento al **comma 2**, si rappresenta che a sette anni dall'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, ed a sei dalla riforma che ha istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si delinea con sempre maggior evidenza la dimensione dello sviluppo dell'esecuzione penale esterna.

Si tratta di un processo avviato da tempo che, per le continue accelerazioni cui è sottoposto, ha conferito alle dimensioni del sistema delle misure e sanzioni di comunità una consistenza superiore a quello detentivo.

Una breve esposizione dell'andamento statistico è sufficiente a fornire un quadro dello stato dell'arte, più di qualsiasi, pur approfondita, analisi: la tendenza all'incremento si colloca vicino ad un raddoppio (+83%), nel giro di sei anni, del numero delle misure e sanzioni di comunità, passate dalle 37.216 in corso al 30 giugno 2015 alle 68.002 in corso alla stessa data del 2021.

Nello stesso periodo, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ha conosciuto l'incremento esponenziale del 485%, passando da 3.969 a 23.216 misure in corso al 30 giugno.

Meno eclatante, ma degno della massima attenzione, anche nella prospettiva della riforma, è l'incremento del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva.

Per far fronte all'impetuosa crescita del "*probation*" in Italia, è stato messo in campo, nell'ultimo triennio, uno sforzo rilevante per assumere un numero significativo di funzionari di servizio sociale, 381 per l'esattezza, cui se ne sono aggiunti 106, di cui 88 già assunti mentre per altri 18 si è in attesa dell'autorizzazione all'assunzione, reclutati attingendo alla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso.

Tale sforzo assunzionale, reso possibile con la Legge di bilancio del 2018, ha consentito di realizzare una copertura pressoché completa della pianta organica degli assistenti sociali, che, occorre precisare, era stata drasticamente ridimensionata del 25% a causa dell'applicazione lineare dei tagli alla spesa pubblica disposti tra il 2009 e il 2012, ed applicati nel 2015.

In conseguenza di ciò e paradossalmente, da un lato il sistema dell'esecuzione penale esterna, con la legge 67/2014 sulla messa alla prova, riceveva nuove competenze che avrebbero determinato il raddoppio delle prestazioni richieste, dall'altro lato si vedeva ridurre l'organico degli assistenti sociali dai 1.650 del 2004 ai 1.221 attuali.

Appare, pertanto, necessario avanzare la proposta di un consistente incremento della pianta organica del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (attualmente di complessive 3.478 unità) per un totale di 1092 unità (+ 31,4 %) non solo del personale della professionalità di servizio sociale, ma anche pedagogica, nonché del personale amministrativo e tecnico di supporto, al fine di rendere effettiva la multiprofessionalità che caratterizza il sistema di *probation* in Europa oltre che per elevare ed implementare gli standard della qualità dell'offerta trattamentale nel delicato universo della giustizia minorile (vds. d. lgs. 121/2018).

Tale incremento, considerata la crescita esponenziale del numero dei procedimenti che si riversa sul sistema, è già oggi indispensabile, indipendentemente dalle prospettive di riforma del sistema penale in corso, poiché ci si trova in grandissima sofferenza operativa e non più nelle condizioni di soddisfare nei tempi dovuti le richieste della magistratura.

La legge delega sulla riforma del processo penale (L. 134/2021) incide in modo significativo sul sistema delle misure e sanzioni di comunità attraverso, da un lato, una modifica del regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e, dall'altro, attraverso l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ad ulteriori categorie di reati. L'imminente adozione dei decreti legislativi attuativi comporterà un ulteriore, non trascurabile, incremento dei carichi di lavoro per gli uffici di esecuzione penale esterna.

La crescita del *probation* si preannuncia tale che, per un soddisfacente adeguamento degli standard operativi ai canoni proposti dall'Unione Europea in materia, si rende necessario mettere il sistema in grado di seguire in modo efficace, con interventi ed azioni trattamentali condivise con la comunità esterna, gli autori di reato presi in carico.



L'incremento esponenziale dei carichi di lavoro avrà un notevole impatto anche sull'area amministrativo/contabile degli uffici che svolge una fondamentale azione di supporto a servizio del sistema dell'esecuzione penale esterna; ciò rende necessario un corrispondente incremento della dotazione organica nelle relative figure professionali di riferimento (funzionari amministrativi, contabili, assistenti informatici) al fine di consentire agli operatori del trattamento di svolgere il proprio compito con supporti e risorse adeguate.

Il contingente di cui si prevede l'assunzione sarà destinato agli Uffici territoriali dell'amministrazione, per le seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Totale
Funzionari della professionalità di servizio sociale	421
Funzionari della professionalità pedagogica	320
Funzionari amministrativi	97
Funzionari contabili	57
Assistenti amministrativi	110
Contabili	37
Assistente informatico	50
TOTALE AREA III	895
TOTALE AREA II	197
TOTALE	1.092

Il relativo onere è stato quantificato in euro 7.791.328 per l'anno 2022 con decorrenza 1° novembre e in euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023 come rappresentato nelle seguenti tabelle:



TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE - PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Qualifica	Stipendio	Ind.Penit.	Tredicesima	Totale	Oneri riflessi	Elemento perequativo con O.R.	Totale fondamentale lordo Stato	Competenze accessorie medie	Retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale 2019-2021		Retribuzione totale pro capite lordo Stato con Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 e IVC
										Incremento contrattuale CCNL	IVC 2022 (lordo Stato)*13	
AIII F1	22.291,78	5.193,76	1.857,65	29.343,19	11.261,92	0,00	40.605,11	1575	42.180,11	1.594,41	167,12	43.941,63
AII F2	19.132,15	3891,44	1594,35	24.617,94	9.448,37	355,11	34.421,40	1575	35.996,40	1.526,25	143,38	37.666,03
				(13 mesi)	38,38%	32,70%				3,78%		

Profilo professionale	Totale	Importo annuo	Onere annuo	2022 decorrenza 1° novembre	onere complessivo 2023 e a regime
TOTALE AREA III	895	43.941,63	39.327.758,85	6.554.626,48	39.327.758,85
TOTALE AREA II	197	37.666,03	7.420.207,91	1.236.701,32	7.420.207,91
TOTALE	1.092		46.747.966,76	7.791.327,80	46.747.966,76

TOTALE ONERI

Anno 2022 (decorrenza 1° novembre) € 7.791.328
 Anno 2023 e a regime € 46.747.967



Il **comma 3** stabilisce che, ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato del contingente di dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna previsto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali le relative procedure concorsuali, nonché a procedere anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare le assunzioni, con **decorrenza 1° luglio 2022** potranno essere effettuate mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna, bandito con d.d.g. 28 agosto 2020, la cui graduatoria definitiva è stata approvata in data 25 marzo 2022.

Il **comma 4** stabilisce che per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2022**, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni potranno avvenire anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

Il **comma 5** specifica che ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e non dirigenziale indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, attraverso l'emanazione, in chiave di semplificazione, di uno specifico D.P.C.M. in deroga alla procedura regolamentare ordinaria.

Al **comma 6** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 per l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dai commi 3 e 4 della presente norma. Tali spese riguardano in particolare:

DESCRIZIONE SPESA	2022
Locazione locali	1.200.000
Commissioni e vigilanza	200.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	300.000
Cancelleria e stampati	23.000
Assistenza in aula	277.000
Totale	2.000.000



Al comma 7 si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a 10.313.266 per l'anno 2022, 47.791.843 euro per l'anno 2023, euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b) quanto euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Riepilogo oneri:

Qualifica	numero di unità	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Procedure concorsuali		2.000.000								
Dirigenti di esecuzione penale esterna	11	521.938	1.043.876	1.071.475	1.071.475	1.099.074	1.099.074	1.126.674	1.126.674	1.154.273
Personale amministrativo non dirigenziale Area III e Area II	1092	7.791.328	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967
TOTALE ONERE		10.313.266	47.791.843	47.819.442	47.819.442	47.847.041	47.847.041	47.874.641	47.874.641	47.902.240



Copertura:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tab. A Ministero della giustizia	10.313.266	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Fondo articolo 1, comma 607, l. 234/2021		30.291.843	30.319.442	30.319.442	30.347.041	30.347.041	30.374.641	30.374.641	30.402.240
TOTALE	10.313.266	47.791.843	47.819.442	47.819.442	47.847.041	47.847.041	47.874.641	47.874.641	47.902.240



CAPO II - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE**ART. 18 (Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)**

Il **comma 1** interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 2 e 3** della disposizione estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2015, n.127.

Dalla disposizione possono derivare potenziali effetti positivi, prudenzialmente non stimati..

Il comma 4 persegue il fine di agevolare le procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di impresa, arte o professione. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19 (Portale nazionale del sommerso)

La realizzazione del portale è stimata, per l'anno 2022 in un importo massimo di euro 5 milioni. A partire dal 2023 il suo mantenimento e aggiornamento è invece stimato in un importo massimo di euro 800.000. In tale ultimo importo è ricompresa la stima degli oneri relativi alle attività conseguenti alla realizzazione e alla gestione del portale.

Tali importi sono da ricondurre in particolare alle seguenti attività:

- per l'anno 2022:

- realizzazione della infrastruttura tecnologica (IaaS, middleware ecc.) destinata ad ospitare il nuovo portale (oneri 1.200.000);
- realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (oneri 1.000.000);
- realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (oneri 600.000);
- realizzazione dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (oneri 350.000);
- implementazione del sistema di business intelligence (oneri 600.000);
- sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa (oneri 400.000);
- potenziamento traffico dati (oneri 300.000);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (oneri 550.000).

Totale onere massimo euro 5.000.000

- a decorrere dal 2023

- costi relativi al mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (oneri 200.000);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (oneri 50.000);
- costi relativi agli interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (oneri 100.000);
- costi di conduzione applicativa (oneri 150.000);
- costi di conduzione sistemistica (oneri 100.000);



- canoni relativi al traffico dati (oneri 100.000);
- assistenza help desk di primo livello (oneri 100.000).

Totale onere massimo euro 800.000.

Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal comma 1 con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 20 (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

La presente proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'azione di prevenzione derivante dalla stipula dei protocolli sarà svolta, infatti, mediante l'utilizzo e nei limiti delle risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio dell'Istituto (pari complessivamente a circa 405 mln di euro per l'esercizio 2022) per la realizzazione degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (pari a oltre 334 mln di euro per l'esercizio 2022), la progettazione ed erogazione di corsi di formazione (pari a circa 36 mln di euro per l'esercizio 2022) e l'attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione (pari a oltre 34 mln di euro per l'esercizio 2022).

Analogamente, l'attività di ricerca e sperimentazione dedotta in protocollo sarà finanziata nei limiti delle risorse previste per la realizzazione dell'attività di ricerca e innovazione (pari a oltre 155 mln di euro per l'esercizio 2022), volta, tra l'altro, alla definizione di modelli di gestione del rischio e di buone prassi per la prevenzione delle tecnopatologie e degli infortuni sul lavoro e all'adeguamento dei modelli procedurali alle dimensioni aziendali, progettazione di prassi e strumenti di supporto ai lavoratori che verifichino le concrete possibilità di implementazione delle nuove tecnologie, nonché all'implementazione del piano dell'attività di ricerca.

ART. 21 (Utilizzo di economie degli Investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 consente alle Amministrazioni titolari di interventi di PNRR di destinare eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'interno delle stesse missioni e componenti del PNRR e in coerenza con le condizionalità delle stesse e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio



2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 prevede che alla realizzazione dei Progetti Bandiera possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22 (Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione dei beni confiscati alle mafie, al fine di attuazione all'investimento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" nell'ambito della Missione 5 Componente 3 del PNRR. Al riparto del suddetto fondo provvede l'Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, nell'ambito dell'iniziativa denominata Next Generation EU è operativo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – dispone un'assegnazione di 300 M€ per la realizzazione di almeno n. 200 progetti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha attribuito al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con proprio decreto 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR, un importo che ricomprende, tra gli altri, il suddetto Investimento di 300 M€. Con nota prot. 1995 P del 22 novembre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato, a sua volta, l'Agenzia per la coesione territoriale quale Soggetto attuatore.

In attuazione dei provvedimenti citati l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato, in data 23 novembre 2021, un Avviso con lo scopo di individuare proposte progettuali finalizzate al recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego per attività sociali, per le finalità previste nel decreto di destinazione, ex art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, al fine della restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

ART. 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

Commi 1, 2 e 3

Ai commi 1 e 2 si prevede che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti per la produzione di idrogeno verde, nei casi ivi specificati, non sia soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema.



Si premette che in Italia, ad oggi, non è in esercizio alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Ciò detto, si rappresenta che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l'energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incide, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. Da ultimo, si segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.

In ogni caso la norma prevede espressamente che con decreto Ministro della transizione ecologica si provveda alla definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione di tale previsione **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Il comma 3 è volto a precisare che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 3 non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa. Al riguardo, difatti, si evidenzia che il testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995 prevede, all'articolo 21, la generale sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici ivi elencati e, tra questi, non risulta presente l'idrogeno. Si evidenzia, inoltre, che l'idrogeno non è incluso nel gruppo degli idrocarburi sottoposti al regime dell'accisa ai sensi del medesimo articolo 21, comma 5, in quanto non contiene carbonio. Infine, si evidenzia che l'idrogeno non rientra tra i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità soggetti a tassazione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 21 che sottopone a tassazione i citati prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità.

Al **comma 4**, gli oneri dell'attuazione ricadono in capo al concessionario e pertanto non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il **comma 5** si precisa che il procedimento per l'approvazione del piano di bacino si sviluppa secondo una serie di fasi, scandite da precise scansioni temporali: pubblicazione del progetto di piano adottato dalla Conferenza istituzionale permanente allo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, concedendo almeno sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte; pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per le consultazioni delle parti pubbliche interessate almeno tre anni prima dell'adozione del Piano; valutazione dei principali problemi di gestione delle acque svolta almeno due anni prima. Infine, copie del progetto del piano di bacino devono essere fornite agli enti pubblici interessati almeno un anno prima dell'adozione. Il progetto (corredato dal rapporto ambientale) viene adottato (a maggioranza) dalla Conferenza istituzionale permanente, alla quale partecipano i Ministri interessati (della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura) ed i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, e poi viene sottoposto a alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS prima dell'approvazione che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), sentita la Conferenza Stato-regioni e



previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene, infine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Per esigenze di razionalizzazione procedimentale, pertanto, si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere. Tale procedura non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica apportata con la lettera b) è volta a consentire, al pari degli enti locali, anche alle Autorità di bacino distrettuali di potersi avvalere di società *in house* del MITE per gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nonché di tutela del territorio e delle acque di cui le Autorità stesse risultino essere soggetto beneficiario o attuatore. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le convenzioni stipulate con le società *in house* sono a carico delle risorse finanziarie attribuite alle Autorità di bacino distrettuali per la realizzazione degli interventi.

ART. 24 (Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a potenziare il monitoraggio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, al fine di valutare nella maniera più adeguata tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui al citato articolo, nonché di garantire il corretto monitoraggio dei *target* previsti nell'ambito del PNRR e, segnatamente, nella Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1.

Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse riguardano attività già poste in capo ad ENEA ai fini della relazione di cui all'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE. Anche per quanto attiene agli interventi antisismici, l'attività di monitoraggio non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività stessa verrà svolta da ENEA con le risorse strumentali già a sua disposizione e, in particolare, mediante una specifica pagina del portale ENEA già attivo per il Superbonus e sino ad oggi utilizzato per i soli interventi di natura energetica.

Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia modificata la dotazione organica dell'Agenzia, prevedendo l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale viene autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Il comma 3, essendo una disposizione a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25 (Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

Agli oneri derivanti dalla disposizione in argomento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo



speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica-

Si precisa che la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è stata quantificata tenendo conto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede un finanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 in rapporto ai progetti PNRR gestiti dal Mipaaf pari a 3,6 miliardi di euro, a fronte dei 34,6 miliardi di euro di risorse PNRR gestite dal MITE.

ART. 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

I **commi da 1 a 6** dell'articolo introducono disposizioni di natura ordinamentale, individuando la cornice normativa necessaria a dare attuazione sia all'obiettivo previsto dalla Missione 6, punto 1, *Ambiente Salute Clima*, sia alle azioni di investimento e di riforma previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e, in particolare, al progetto "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

Nello specifico, si istituisce e si definisce l'architettura minima del Sistema Nazionale Prevenzione Salute ambiente e clima (SNPS) (commi 2-3-4), demandando a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (comma 5), la individuazione degli specifici compiti che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica (comma 6), la definizione delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA e l'istituzione di una apposita Cabina di regia, che assicuri la *governance*.

Il **comma 7** stabilisce che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla stessa Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 9**, alle lettere **a)** e **c)**, accompagna, con ulteriori modifiche di natura ordinamentale, l'istituzione del SNPS e in particolare l'attribuzione di specifici compiti ai Dipartimenti di prevenzione. Viene quindi coerentemente aggiornato l'articolo 7-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e vengono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 7-quinquies del medesimo decreto legislativo.

Come previsto dal **comma 8**, ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 6, si provvede con gli interventi indicati, per il progetto "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*", nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2 lett. e), n. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In particolare il menzionato allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, individua gli obiettivi, l'importo, i soggetti attuatori, le tempistiche di attuazione e il cronoprogramma finanziario.

Pertanto, l'istituzione del SNPS e la sua interazione con il SNPA di per sé non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzandosi mediante gli interventi già finanziati dal menzionato articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In definitiva, l'espletamento dei compiti che i soggetti di cui al comma 4 nonché quelli cui sono chiamati, nell'interazione con il SNPS, i soggetti che compongono il SNPA e che dovranno essere dettagliati con i decreti di cui ai commi 5 e 6 non comportano nuovi oneri, in quanto nell'ambito del



PNC, proprio al fine di rendere pienamente operativo il nuovo connubio SNPS-SNPA, è previsto l'adeguamento infrastrutturale e il miglioramento delle capacità umane degli enti afferenti ad entrambi i sistemi.

In particolare, il PNC definisce una serie di investimenti sinergici per rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari presenti e futuri, associati a rischi ambientali e climatici.

Gli investimenti del PNC sono suddivisi in 5 linee di intervento:

1	<i>Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata</i>	415.379.000
2	<i>Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale</i>	49.511.000
3	<i>Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima</i>	6.120.000
4	<i>Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima</i>	21.000.000
5	<i>Piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA</i>	8.000.000

Nel contesto sopra definito, con riferimento specifico al finanziamento del rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA (415.378.950 €), si precisa che il SNPS e il SNPA sono imperniati su assetti e strutture già operativi o operanti cui sono assegnati i finanziamenti (cfr. tabella, di seguito).

Ministero Salute	1.866.435 €
Assessorati Regione/PA	8.022.311 €
MITE	49.420 €
ISS	34.650.915 €
ISPRA	619.522 €
ASL	246.465.876 €
IZS	1.348.967 €
ARPA	122.355.504 €
Totale	415.378.950 €
di cui a Regioni/PPAA	378.192.659 €

La ripartizione della tabella è oggetto dell'accordo di collaborazione tra Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, approvato con DD del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 e registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 (Reg. n. 189).

I finanziamenti competono in rilevante quota parte alle strutture regionali sulla base di criteri di rischio sanitario, ambientale e climatico (il 91,05%).

L'approccio volto a realizzare le dovute sinergie tra SNPS e SNPA si evince anche dalla quota parte destinata al Sistema agenziale ambientale, il quale, in virtù della sua consolidata istituzionalizzazione, è anche il primo – in ordine di tempo – recettore dei fondi. Si tratta di interventi per potenziare le



attività di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome, con particolare riferimento alla valutazione dell'esposizione alle pressioni ambientali (reti di monitoraggio, laboratori, attrezzature, strumentazioni e dotazioni tecnologiche), per un importo complessivo di oltre 122 milioni di euro per interventi in programma fino al 2026.

In particolare, il SNPA è messo in grado di potenziare in questo modo la propria risposta alle esigenze di sviluppo sostenibile e l'attenzione alle politiche della salute e del benessere. Tra gli interventi previsti, che consentiranno un importante ammodernamento dei soggetti facenti parte del SNPA, la maggior parte riguarda il potenziamento delle reti di monitoraggio (relativamente alla qualità dell'aria, alle acque, ai campi elettromagnetici con particolare attenzione alla tecnologia 5G) e il potenziamento delle attività di laboratorio (con l'acquisto di nuova strumentazione e la possibilità di ricerca di un maggior numero di inquinanti). Molti interventi si configurano in chiave di forte innovazione e alta specializzazione, ad esempio nel campo della biologia e biotecnologia molecolare, della tossicologia e della tossicogenomica per una migliore valutazione dei rischi, nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, nell'analisi delle microplastiche.

Inoltre, come già anticipato, la quota parte di PNC finalizzata al rafforzamento infrastrutturale e strumentale delle strutture di SNPS-SNPA (intervento 1 del progetto del PNC in questione) (415.378.950 €) è integrata con azioni sinergiche, in particolare di formazione e digitalizzazione, che concorrono agli stessi obiettivi come di seguito riportati.

Tipologia di investimento	Destinatari principali	Importo
Infrastrutture e risorse strumentali	ISS, MiTE, Ministero Salute; ISPRA, Regioni/PPAA	415.378.950 €
Formazione (struttura nazionale+≥14 corsi FAD)	ISS	6.120.000 €
Ricerca (14 progetti)	ISS / Ministero Salute, ISPRA, Regioni/PPAA	21.000.000 €
Digitalizzazione	ISS	8.000.000 €
Modelli operativi su 2 siti contaminati (SIN)	Regioni	49.501.050 €
	TOTALE	500.010.000 €

Il comma 9 dispone che le Amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV- TRANSIZIONE DIGITALE

ART. 28 (Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

La disposizione autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

La norma non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti (INPS, INAIL e ISTAT), come certificate dagli organi di revisione, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.



Il capitale sociale viene conferito, in tre rate annuali, in parti uguali dai tre Enti in misura pari a 15 milioni ciascuno, o nella diversa misura indicata nello statuto. Tale valorizzazione è stata determinata attraverso un metodo comparativo sulla base dell'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari di un panel di società in house di Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. Il parametro riscontrato si attesta all'interno di un range compreso tra il 3 e il 10%. Tra le società in house analizzate quella che è risultata con il più elevato livello di analogia alla nascente 3I- S.p.A. è stata la Sogei. Per Sogei l'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari è pari al 5%. Considerando quindi un volume di affari stimato nell'ordine dei 900 Milioni, il valore del Capitale sociale è pari a 45 Milioni di euro. Le risorse destinate alla sottoscrizione del capitale sociale sono individuate nelle corrispondenti riduzioni degli stanziamenti in conto capitale previsti nei bilanci di previsione per gli anni 2022 - 2024 dei tre Enti.

ART. 29 (Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

La norma agisce nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale)

La disposizione, stante il suo carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dalla costituzione dell'apposito Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il funzionamento e le attività dell'A.S.I., ai sensi del comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

ART. 31 (Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma è volta a disciplinare le funzioni della Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali quali attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relativamente ai programmi spaziali e aerospaziali, nonché per quelle di supporto ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle politiche spaziali e aerospaziali. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di dirigente di prima fascia e di due posizioni di dirigente di seconda fascia, in particolare, con riferimento agli oneri finanziari, si rappresenta, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti, che a decorrere dall'anno 2022, per una posizione dirigenziale di dirigente di prima fascia il costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per una unità è pari a euro 313.051,19.

Per il 2022, si stima che il conferimento dell'incarico avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri ri flessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONINCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,82	313.051,19

Relativamente alle posizioni dirigenziali di dirigente di seconda fascia, invece, a decorrere dall'anno 2022, il costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico



dell'amministrazione, è pari, per ogni unità, a euro 176.262,74, computato con riferimento alla fascia economica riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le due unità, pertanto, il costo complessivo annuo lordo è pari ad euro 353.151,87.

Per il 2022, si stima che il conferimento dei relativi incarichi avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Sipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.649,61	32.678,69	90.789,17	34.644,88	33.314,72	10.893,91	169.642,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Per quanto riguarda il personale delle aree da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 5 unità sarà a valere sulle attuali facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri tramite apposito concorso.

La struttura potrà avvalersi, inoltre, di un contingente di n. 5 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali i cui compensi saranno determinati nel limite massimo individuale di euro 90.000 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e nel limite di spesa annuo di euro 350.000.

Alla copertura dei predetti oneri, per l'anno 2022 per un importo complessivo di euro 508.102 e a decorrere dal 2023 per un importo complessivo pari ad euro 1.016.204, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 32 (Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

L'intervento normativo proposto al comma 1, lettera a), intervenendo sulla tipologia degli interventi già supportati dal Fondo, che rimane immutato nelle finalità e nella dotazione massima, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, non determinano nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi di coordinamento, a carattere ordinamentale.

CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

ART. 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

La norma reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi, i progetti destinati alla realizzazione di opere ed impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli stessi impianti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Trattasi di disposizioni che introducono, pertanto, procedure semplificate per la realizzazione e l'autorizzazione di detti interventi che verranno svolte, come precisato dal comma 5, dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)



La norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di regole aggiuntive nelle procedure ad evidenza pubblica per valorizzare il perseguimento di politiche di parità di genere da parte degli operatori economici, oggetto dell'apposita certificazione di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità.

ART. 35 (Procedure attuative e ai tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

In considerazione delle finalità puramente acceleratorie e di semplificazione nella realizzazione degli interventi di recupero di beni ecclesiastici a valere sulle risorse del PNRR a ciò destinate, la disposizione di cui al **comma 1**, che inserisce le diocesi e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per gli interventi da realizzarsi su beni di loro proprietà, emendando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta normativa di cui al **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici per il caso in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, anche ove gli stessi non risultino sottoposti a VIA statale, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per come individuate dall'articolo 29, del decreto-legge n. 77 del 2021.

ART. 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

La disposizione si occupa di quattro temi: 1) la revisione delle aree ZES; 2) le agevolazioni fiscali applicabili; 3) la disciplina di contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES; 4) la revisione della normativa applicabile alle ZLS.

Quanto alla comma 1, l'art. 4, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 ha, a suo tempo, previsto che le disposizioni attuative delle ZES e, in particolare, la durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

La disposizione ha trovato attuazione con il DPCM del 25 gennaio 2018 (GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018) che ha anche fissato il limite massimo dell'estensione territoriale delle ZES per ciascuna Regione. Le ZES sono così nate sulla base di un Piano strategico focalizzato su un'area preventivamente definita e perimetrata.

È tuttavia sorta l'esigenza, anche a seguito delle prime attività ricognitive svolte dai Commissari, di piccole revisioni territoriali che non trovano però disciplina procedimentale, né nella legge, né, conseguentemente, nel DPCM citato.

Il comma 1 della disposizione in commento colma la lacuna profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il Commissario ZES ha un ruolo d'impulso. È prevista, quale condizione di



procedibilità del potere di revisione, che la superficie massima fissata per Regione sia, comunque, rispettata.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun onere finanziario, posto che tiene ferma l'estensione massima delle aree ZES già fissata per ciascuna Regione.

Il comma 2, primo periodo, in materia di credito di imposta per investimenti nelle ZES, sostituisce il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, "Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti", con la seguente formulazione "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti."

Pertanto, la modifica in esame al predetto decreto legge n. 91/2017, determina un maggior onere in relazione all'incremento delle casistiche idonee a far emergere il relativo credito di imposta. Nella considerazione che l'intervento in esame potrebbe determinare, nella sostanza, un effetto di "sostituzione" rispetto all'attuale casistica ammessa al beneficio, tenuto anche conto della scarsa durata residua dell'agevolazione in esame e delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica all'articolo 57 del decreto legge n. 77/2021, si può stimare che l'estensione dell'ambito di applicazione determini un onere aggiuntivo di 9 milioni di euro per l'anno 2022, pari al 20 per cento di quanto stimato nella RT di cui sopra.

Al relativo onere, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Inoltre, la seconda parte prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo" di cui all'art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. A tal fine è stanziata - con delibera CIPESS - in favore del MISE la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022, 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). È previsto che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare, segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già indicato dai DM attuativi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Inoltre, si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

Con riferimento, infine, al comma 3 si introduce una integrazione all'art. 1, comma 65, della legge n. 205/2017 che prevede - così come disposto per le ZES dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - un DPCM con il quale è dettata la disciplina delle procedure di istituzione, le modalità di funzionamento e la governance, nonché definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale fonte concorrerà a chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale risulta, invero, ad oggi confuso in ragione del generico rinvio "in quanto compatibili" alle procedure istitutive delle ZES. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO VI - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

ART. 38 (Digitalizzazione agenzie "Tour Operator")

La misura del PNRR M1 C3 investimento 4.2 contiene il sub investimento 4.2.1 relativo al "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività" attraverso lo strumento del tax credit e contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 152/2021, convertito in legge 233/2021, e il sub investimento 4.2.2 relativo alla "Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour



operator” attraverso lo strumento del tax credit di cui all’articolo 4 del medesimo decreto n. 152 del 2021.

In data 4 marzo 2022, si è aperto il termine per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei potenziali soggetti beneficiari del sub investimento 4.2.2. Alla data del 15 marzo 2022, la misura registrava una domanda ben inferiore alla dotazione finanziaria iniziale pari a 98 milioni di euro.

Ciò premesso, vista la necessità di garantire, nell’ambito della misura 4.2, il pieno utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dal PNRR, si rende necessario riformulare l’attribuzione della dotazione finanziaria dei due sub investimenti, prevedendo la rimodulazione degli stanziamenti del sub investimento 4.2.2 “Digitalizzazione delle agenzie viaggio e tour operator” affinché le risorse, di cui al comma 4 dell’articolo 4 del DL 152/2021, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del sub investimento 4.2.1 relativo al “Miglioramento delle infrastrutture di recettività”, rendendo disponibile, al contempo, l’importo di 100 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche alle agevolazioni per le agenzie di viaggio e tour operator, ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021.

Per quanto sopra, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al “tiraggio” delle due diverse agevolazioni previste dagli articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento, invece, all’articolo 4, attuativo della misura M1C3, Investimento 4.2.2 PNRR “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, entro il termine di presentazione delle domande (scaduto il 4 aprile 2022), sono state presentate 1.202 richieste per un ammontare complessivo di incentivi pari a euro 15.266.673,00 (a fronte di risorse disponibili pari a euro 98 milioni).

ART. 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

La norma prevede la modifica dell’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui, ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, la composizione del consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Attraverso il richiamo al primo periodo dell’articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge n. 152 del 2021, si prevede che il consiglio di gestione del Fondo può operare anche in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di rendere immediatamente operative le misure, evitando che nelle more della citata designazione sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico. Alla luce di quanto sopra esposto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 40 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene la Misura M1C3 - Investimento 4.3 relativo al progetto *Caput Mundi*, volto alla valorizzazione del patrimonio archeologico, turistico e culturale della città di Roma e della Regione Lazio, in coincidenza con il Giubileo del 2025.

Il progetto *Caput Mundi* comprende le seguenti 6 linee di investimento:

1. *Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma;
2. *I percorsi del Giubileo*: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;



3. *LaCittàCondivisa*: patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano e extraurbano;
4. *Mitingodiverde*: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea investimento;
5. *Roma 4.0*: la digitalizzazione dei servizi turistici e lo sviluppo di siti web, la fruizione innovativa e digitale dei siti;
6. *Amanotesa*: interventi per incrementare l'offerta turistica e culturale delle periferie per l'integrazione sociale per la linea di investimento.

Gli interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti sono volti a realizzare percorsi integrati di fruizione, estesi anche alle aree periferiche della città. A conclusione degli interventi, ogni sito oggetto di intervento dovrà essere dotato di una moderna fruibilità digitale che guidi interattivamente il visitatore attraverso i diversi supporti tecnologici.

Il progetto *Caput Mundi* prevede la realizzazione degli interventi in un arco temporale legato all'evento giubilare del 2025, che impone che i cantieri siano terminati in anticipo per rendere i nuovi siti valorizzati e disponibili.

A tal fine, per accelerare la realizzazione dei predetti investimenti, si prevede che il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma, nonché si ritiene di intervenire sulle disposizioni in materia di interventi per il giubileo 2025, introdotte dall'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che prevedono la nomina di un Commissario straordinario del Governo e la costituzione della società Giubileo 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Infatti, poiché anche il progetto *Caput Mundi – New generation UE* ha ad oggetto interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025, è evidente – ferma restando in capo al Ministero del Turismo, la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea – l'opportunità che il Commissario straordinario del Governo si occupi della realizzazione di tali interventi, dovendo già curare le medesime attività in relazione alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Ciò comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni inerenti alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Le modifiche normative proposte, quindi, tendono ad includere gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 (*Caput Mundi*) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra quelli di cui dovrà occuparsi il citato Commissario straordinario del Governo nello svolgimento delle proprie attività di realizzazione delle opere rilevanti per il Giubileo del 2025.

Nel dettaglio, il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, il secondo con una dotazione di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. La **lettera a)** della norma in esame prevede che le risorse di cui al primo capitolo siano finalizzate oltre che alle opere funzionali all'evento, anche alla realizzazione degli interventi di cui alla predetta Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione di 500 milioni in favore del predetto investimento nell'ambito del PNRR.

Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario



straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. La **lettera b)** della norma in esame precisa che la nomina del Commissario straordinario è finalizzata anche a dare attuazione anche agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3.

I commi 422, 423 e 424 disciplinano l'adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. La **lettera c)** della norma in esame interviene sul comma 422, prevedendo che la proposta di programma include anche gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, individuati previa intesa con il Ministro del turismo, che può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori, tenendo conto della specifica delega di cui al comma 1 della disposizione.

I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del Codice delle leggi antimafia, di quello dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La **lettera d)** della norma in esame dispone che, in relazione agli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, nell'esercitare i poteri di cui sopra, deve tener conto dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal PNRR.

I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal MEF, denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi. La **lettera e)** della norma in esame specifica che, nell'ambito degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la società "Giubileo 2025" agisce esclusivamente da stazione appaltante, mentre le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR.

I commi da 433 a 436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo del 2025 e al progetto Caput Mundi, dispongono l'istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. La **lettera f)** della norma in esame dispone che, per gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la Cabina di coordinamento è integrata con la presenza del Ministro del turismo.

I commi 437 e 438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili (regioni ed enti locali) di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari *ad acta* e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari *ad acta* e i relativi compensi. La **lettera g)** della norma in esame dispone che, con riferimento agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, i soggetti responsabili sono da individuarsi nei soggetti attuatori della misura stessa indicati nel PNRR.

In base al comma 441, la società "Giubileo 2025" riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sull'attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate. La **lettera h)** della norma in esame dispone che, per gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal PNRR, riferisce al Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CAPO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

Il **comma 1** dell'articolo in esame ha natura organizzativa-gestionale, essendo i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il *Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria* (la Direzione generale di Statistica e gli altri istituti/enti) già funzionanti e già coinvolti nell'attività di produzione e gestione di dati statistici sull'intero territorio nazionale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica. Si tratta, infatti, di una collaborazione funzionale fra i sistemi statistici che sarà di supporto all'attività del Comitato.

Per garantire la piena operatività del predetto Comitato tecnico- scientifico si prevede di assicurare il rimborso delle spese per i propri componenti, qualora gli stessi risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

Si stima, in via prudenziale, che cinque dei quindici componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro **11.433,00** a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:



Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 1, comma 37-bis e 37-ter, della legge 26 novembre 2021, n. 206									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico per monitoraggio sull'efficienza civile	Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza civile	Spese di viaggio a/r	n. sedute annue	Costo viaggio complessivo	Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)	Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)	n. sedute annue	Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico	Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico-scientifico
15	5	€ 200	6	€ 6.000	€ 120	€ 61,10	6	€ 5.433,00	€ 11.433,00



A copertura di tale onere, al **comma 2** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il **comma 3** dell'articolo in esame intende garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prevedendo il numero massimo dei suoi componenti e il rimborso delle spese per i medesimi qualora risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

Si stima, in via prudenziale, che cinque dei dieci componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro **11.433,00** a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 2, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico o per monitoraggio sull'efficienza penale	Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza penale	Spese di viaggio a/r	n. sedute annue	Costo viaggio complessivo	Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)	Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)	n. sedute annue	Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico	Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico-scientifico
15	5	€ 200	6	€ 6.000,00	€ 120	€ 61,10	6	€ 5.433,00	€ 11.433,00

A copertura di tale onere, al **comma 4** si prevede, infine, una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 42 (Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame è diretto a modificare le norme contenute nella Parte Prima, Titolo II del Codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sostituendo al comma 1 le parole «16 maggio 2022» con «15 luglio 2022», così da prorogare a tale



ultima data l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell'articolo 389, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), data che consente comunque di rispettare il termine di recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1023 la cui scadenza è fissata al 17 luglio 2022, al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale atteso il susseguirsi di norme che sono destinate ad essere modificate in un lasso di tempo ristretto, ingenerando possibili criticità tra gli operatori economici. Inoltre, viene soppresso il comma 1-*bis* del citato articolo 389, che disciplina il rinvio dell'entrata in vigore al 31 dicembre 2023 e ogni altro riferimento a tale comma, allineando pertanto l'entrata in vigore del titolo II, come modificato nello schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, contestualmente alle restanti parti del corpo normativo. Si tratta di disposizioni di natura precettiva e ordinamentale che non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che allineano il diritto interno alle richieste provenienti a livello europeo, uniformandolo, temporalmente alle modifiche che entreranno in vigore sul piano internazionale e che saranno comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione.

ART. 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

Il presente articolo è volto ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l'Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da *delicta imperii*. Con la stessa sentenza, tra l'altro, la Corte ha intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.

In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell'Aja l'Italia ha provveduto a emanare la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all'articolo 3, comma 1, sanciva l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell'Aja.

Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli artt. 2 e 24 Cost., nella misura in cui l'interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente preclusiva dell'accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.

Alla luce del composito quadro sopra evidenziato, e nel rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti



emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, appare quindi opportuno garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La norma si compone di sette commi.

Il primo comma si colloca come disposizione generale e programmatica, finalizzata a comporre le differenti istanze sopra descritte, e prevede a tal fine l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle Finanze di un Fondo con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

La quantificazione delle risorse da destinare al Fondo è stata elaborata sulla base dei risarcimenti definiti dalle sentenze sinora passate in giudicato, stimando al contempo un numero di 130 contenzioni che potrebbero accedere alle misure in oggetto.

Il secondo comma individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del Fondo; per motivi di efficiente funzionamento dello stesso e allo scopo di evitare incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate (nell'ipotesi, ad esempio, in cui un provvedimento giurisdizionale di condanna dovesse essere riformato in tutto o in parte in un superiore grado del giudizio), si è ritenuto necessario prevedere quale regola l'accesso al Fondo ai soli soggetti che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 7. È naturalmente precisato che resta altresì a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze che danno diritto all'accesso al fondo. E' inoltre mantenuta ferma la possibilità, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definizione del giudizio mediante transazione, con ulteriore titolo per l'accesso al Fondo.

Sempre ai predetti fini e per disciplinare coerentemente i rapporti pendenti, il terzo comma prevede una deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall'articolo 282 del codice di procedura civile, stabilendo che anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma le sentenze aventi ad oggetto i danni indennizzabili dal Fondo acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Si prevede altresì che le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei suddetti danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

Il quarto comma rimette a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministro della Giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di dettaglio circa la procedura di accesso al Fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto e le ulteriori necessarie disposizioni di attuazione della norma.

Il quinto comma stabilisce che il pagamento effettuato con le dotazioni del Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito correlata a eventuali pretese risarcitorie rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Il settimo comma, per assicurare la definitiva composizione delle pretese basate su fatti risalenti agli anni del secondo conflitto bellico, prevede un termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione delle eventuali azioni risarcitorie non ancora iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge e la rilevabilità anche d'ufficio di tale termine. Si prevede altresì che gli atti introduttivi relativi a tali eventuali futuri giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello



Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna alla parte attrice un termine perentorio per effettuare tale incumbente.

Infine, il settimo comma dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO VIII- ISTRUZIONE

L'articolo 44 del decreto-legge novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 determinando nuovi o maggiori oneri come di seguito specificato.

Al comma 1, la **lettera a)** sostituisce la rubrica del Capo I con la seguente: “*Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso*”. La **lettera b)** sostituisce l'articolo 1 che introduce un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, precisandone gli obiettivi e prevedendo un nuovo sistema di formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, che prosegue e completa la formazione iniziale secondo un sistema integrato. Le lettere a) e b) non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 59/2017 e definisce il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli. Nello specifico, tale sistema che prevede un percorso universitario abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad un'offerta formativa di almeno 60 crediti aggiuntivi organizzata dai centri universitari e accademici, non comporta oneri a carico delle finanze pubbliche. La previsione del concorso pubblico nazionale comporta oneri a carico del bilancio dello Stato dovuti all'organizzazione della procedura.

Ipotizzando una platea di potenziali candidati pari a 200.000 unità per anno, per 25.000 posti comuni e 5.000 di sostegno e prevedendo l'istituzione di una commissione ogni 500 candidati, si prevedono i seguenti costi per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si riportano qui di seguito i compensi da erogare alle commissioni di esame per i concorsi della scuola, così come stabiliti dal decreto ministeriale n. 353 del 16/12/2021:

- 1) € 1.004,00 lordo dipendente - presidente;
- 2) € 836,96 – lordo dipendente - componente;
- 3) € 669,32 lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 2, comma 2.

È previsto, altresì, un compenso integrativo pari ad euro 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

La suddetta procedura deve prevedere la costituzione di una commissione, presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composta da due docenti.

Occorre poi tener conto della nomina del membro aggregato di inglese, con l'eccezione strutturale e generalizzata delle classi di concorso AB24, AB25 e BB02 - a meno che i componenti della



commissione non abbiano titolo a valutare anche il possesso da parte dei candidati del livello B2 in inglese.

La disposizione prevede che in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, venga sostenuta una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

POSTI COMUNI E SOSTEGNO		25000 posti comuni e 5000 sostegno	
commissioni	400	compenso unitario	compenso Lordo Stato
presidente	1	1004	532.923,00
commissari +membro aggiunto lingue + informatica	4	836,96	1.777.033,00
segretario	1	669,32	355.275,00
n elaborati I scritto	200000	2,00	3.184.800,00
prova orale	70000	2,00	1.114.680,00
costo comitati di vigilanza	10800	20,92	299.817,00
referenti aula	2700	80	216.000,00
costo redazione quesiti			50.000,00
		totale spese	7.530.528,00
		totale entrate	7.530.528,00
	stanziamenti di bilancio cap 2309/3		5.530.528,00
	diritti di segreteria euro 10,00		2.000.000,00

Comitati di vigilanza:

candidati 200.000

stime scuole coinvolte n. 2.700

n. 4 componenti x 2.700 x 20,92 + oneri Stato (32,7%) = 299.817,00

Si stima siano coinvolte circa 2.700 scuole a cui vanno aggiunti i finanziamenti una tantum di 80,00 euro riconosciuti alle istituzioni scolastiche per l'utilizzo delle aule informatiche dove si svolgono le prove,

Costo totale della procedura 7.530.528,00

Per il suddetto Concorso occorre anche considerare i diritti di segreteria che per le 200 mila domande ammonteranno ad euro 2 milioni



Pertanto, la procedura risulta interamente coperta dagli stanziamenti ordinari di bilancio, che ammontano a 13,4 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse relative alla tassa di iscrizione al concorso versate all'entrate dai candidati e da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa

La **lettera d)** inserisce il Capo I-bis, "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-bis e 2-ter. L'articolo 2-bis "Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale", nel disciplinare la formazione universitaria iniziale prevede, al comma 6, attività di tutoraggio alle quali vengono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Tale disposizione determina nuovi oneri connessi alla sostituzione dei docenti entro il limite di spesa di **16,6 milioni di euro per l'anno 2022 (pari a 4/12) e 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 coperti mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2017 (card docenti)**. Tali costi graveranno sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sulle risorse destinate al pagamento delle supplenze annuali. L'art. 2-ter, che disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, non determina costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, è a carico di ciascun discente.

La **lettera e)** sostituisce l'articolo 5 e indica i requisiti che devono essere posseduti al fine di partecipare al concorso relativamente ai posti comuni di docente e ai posti di sostegno. Tale previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

La **lettera f)** modifica la rubrica del Capo III denominandola "Periodo di prova e immissione in ruolo" e non determina costi aggiuntivi.

La **lettera g)** sostituisce l'articolo 13 prevedendo la disciplina dell'anno di prova e immissione in ruolo per i vincitori del concorso. Tale misura non comporta oneri a carico dello Stato.

La **lettera h)** aggiunge il Capo IV-bis, relativo alla "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata" composto dagli articoli 16-bis, afferente alla Scuola di alta formazione dell'istruzione, e 16-ter relativo alla formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti. L'articolo 16-bis prevede l'istituzione della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione.

Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) Il Presidente b) il Comitato d'indirizzo; b) il Comitato scientifico internazionale.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa, si specifica quanto segue.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento **che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione**. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. **Se il Direttore viene nominato tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'istruzione, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo**. Tale figura percepisce un trattamento economico corrispondente a quello fondamentale e accessorio da corrispondere a un dirigente generale di prima fascia del Ministero dell'istruzione.



Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	totale
Stipendio inclusa XIII	57.892,90	17.298,40	4.920,90	80.112,20
Indennità vacanza contr.	405,21	121,08	34,44	560,73
Retrib. Posizione fissa	37.593,14	11.232,83	3.195,42	52.021,39
Retrib. Posizione variabile	51.152,53	15.284,38	4.347,97	70.784,88
Retrib. Risultato contrattuale	13.312,42	3.221,61	1.131,56	17.665,59
Totale annuo lordo	160.356,20	47.158,30	13.630,29	221.144,79
Stima integrazione risultato	13.000,00	3.146,00	1.105,00	17.251,00
TOTALE L.S.	173.356,20	50.304,30	14.735,29	238.395,79

Pertanto, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale, compresa l'indennità di risultato, sono pari ad euro 238.395,79 annui al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 246.846,42 euro.

Nella tabella B è individuata la dotazione organica necessaria al funzionamento della Scuola.

Dotazione organica:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3
n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
TOTALE	1.187.380,38

Occorre quindi quantificare il costo relativo al trattamento economico fondamentale ed accessorio da corrispondere a n. 1 dirigente di II fascia corrispondente alla retribuzione percepita da un dirigente di II fascia del Ministero dell'istruzione.



Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	TOTALE
Stipendio (inclusa 13 [^])	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
Indennità vacanza contr.	316,83	94,67	26,93	438,43
Retrib. Posizione fissa	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
Retrib. Posizione variabile (media)	27.719,39	8.282,55	2.356,15	38.358,09
Retrib. Risultato medio	20.547,00	4.972,37	1.746,50	27.265,87
TOTALE L.S.	106.409,10	30.627,97	9.044,77	146.081,84

Pertanto, gli emolumenti da corrispondere al dirigente ammontano ad euro 146.081,84 annui al lordo dell'IVC e degli oneri a carico Stato. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente di II fascia sarà pari a 151.165,3 euro.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III F 1, si stima prudenzialmente che il costo, comprensivo della retribuzione accessoria di un'unità di personale di Area III è pari ad euro 43.402,45 (lordo Stato), cui va aggiunto l'importo di euro 1.640,61 corrispondente all'incremento contrattuale medio del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo del CCNL per il periodo 2019- 2021, per un onere complessivo unitario annuo di euro 45.210,19. **Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III, sono considerati gli importi, a regime, previsti dall'ipotesi CCNL 05/01/2022, con la quale sono stati già individuati i parametri finanziari. Pertanto, il costo unitario, al lordo degli oneri riflessi è pari a € 45.210,19, per un onere complessivo a partire dall'anno 2023, per i 12 funzionari, pari ad euro 542.522,24.**

MI e MUR	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	4.967,00	29.116,43	11.174,89	40.291,31	3.111,14	43.402,45	1.640,61	167,12	45.210,19

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento della Scuola, i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale. Il totale delle spese ammontano complessivamente ad euro 2,00 milioni di euro.

Costi	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3



n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00
Spese di funzionamento (affitto, utenze, ecc.)	732.619,62
TOTALE	2.000.000,00

Le spese predette, sostenute per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per un importo pari a 2 milioni di euro annui, trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR. A decorrere dall'anno 2027 le spese predette, per un importo annuo di 2 milioni di euro, sono coperte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per quanto riguarda l'erogazione dei percorsi di formazione di cui all'articolo 16-ter, è stata effettuata la seguente stima.

Comma 1.

Di seguito si riporta il dato del personale docente di ruolo nell'anno scolastico 2021/22 distinto per ordine e grado di scuola.

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
85.227	233.113	145.370	234.821	698.531

La stima della spesa finanziaria per la formazione è differenziata per ordine di scuola con particolare riferimento a:

- a) Infanzia e primaria;
- b) Secondaria di primo e secondo grado.

Si assume che il costo orario sia allineato ai razionali di costo previsti per interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale:

- Attività di docenza pari a 70 euro l'ora;
- Attività di tutoring pari a 30 euro l'ora;
- Spese generali e di organizzazione pari a 3,47 euro per ciascun discente fino ad un massimo di 20 discenti.

INFANZIA E PRIMARIA

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola dell'infanzia e primaria svolge 15 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun modulo pari a 2.541 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo 25 docenti si determina una spesa pari a 101,64 euro (2.541/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferiti a ciascun percorso di formazione.



Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	15 ore	70X15 =1.050 euro
Attività di docenza (universitario)	15 ore	30X15 = 450 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	15 ore per 20 docenti	3,47X20X15=1.041 euro
Totale generale		2.541 euro

SECONDARIA DI I e II GRADO

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola **delle secondarie** svolge 30 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun modulo pari a 5.082 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo 25 docenti si determina una spesa pari a 203.28 euro (5.082/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferito a ciascun percorso di formazione.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	30 ore	70X30 =2.100 euro
Attività di docenza (universitario)	30 ore	30 X 30 = 900 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	30 ore per 20 docenti	3,47 X 20 X 30 =2.082 euro
Totale generale		5.082 euro

Tenuto conto del numero dei docenti attualmente partecipanti, ogni anno, alle attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche, pari a circa il 30% dei docenti di ruolo e che il nuovo sistema prevede un incentivo economico finalizzato a favorire una maggiore partecipazione ai percorsi formativi da parte del corpo docente, si stima che, rispetto al dato storico sopra riportato, si possa ottenere un incremento pari al 10% della partecipazione, portando al 40% (pari a circa 280.000 unità) la platea dei docenti in formazione per ciascuno degli anni scolastici dal 2023/24 al 2032/33. La platea dei docenti in formazione è distribuita nei diversi ordini di scuola come indicato nella tabella seguente. **Sulla scorta di questa stima, si è quantificato il corrispondente onere generato dalla partecipazione a percorsi di formazione "passiva", onere che rappresenta un limite di spesa per l'attuazione della misura.**

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale docenti
34.091	93.245	58.148	93.928	279.412

Al fine di calcolare la spesa complessiva da sostenere annualmente a partire dall'anno scolastico 2023/2024, per l'erogazione dei percorsi formativi si è proceduto a moltiplicare il numero dei docenti, distinto tra docenti appartenenti alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria, per il costo previsto per ogni singolo docente in formazione (101,64 euro per la scuola dell'infanzia e



primaria e 203.28 euro per la scuola secondaria di I e II grado). I valori sono stati rappresentati per ciascun anno finanziario nella tabella seguente.

STIMA DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE

Anno	Infanzia e Primaria	Secondaria di I e II grado	Totale
2023	4.314.143,68 €	10.304.696,86 €	14.618.840,54 €
2024	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2025	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2026	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2027	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2028	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2029	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2030	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2031	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2032	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2033	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €

L'art. 16-ter prevede anche l'utilizzo delle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1. Le stesse possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. L'art. 16-ter istituisce il Fondo per l'incentivo alla formazione la cui consistenza è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Nei limiti della dotazione del Fondo viene riconosciuto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio rivolto ai docenti di ruolo che abbiano superato con esito positivo il percorso triennale di formazione.

La copertura finanziaria per la costituzione del Fondo per l'incentivo alla formazione dall'a.s. 2026/2027 è rinvenuta nella riduzione dell'organico di diritto, in via prioritaria, relativa al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali. Solo in caso di cessazioni riferite all'organico del potenziamento inferiori alla riduzione annuale dei posti come di seguito indicato, è ridotto l'organico dei posti comuni in base alle relative cessazioni.



Poiché non risultano disponibili dati circoscritti al solo personale docente in esame, si sono stimate le cessazioni partendo dal dato generale relativo al personale docente. Si è poi calcolata l'incidenza dell'organico del potenziamento sull'organico complessivo del personale docente e tale valore percentuale è stato utilizzato per stimare il numero di cessazioni che si determineranno nei prossimi anni.

La tabella che segue riporta la previsione delle cessazioni del personale docente di ruolo calcolato utilizzando l'interpolazione lineare con il metodo dei minimi quadrati con riferimento alla serie storica a partire dall'a.s. 2012-2013.

Tabella serie storica e previsione delle cessazioni.

Al 1° settembre del	Cessazioni Personale Docente serie storica e previsione				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2012	1997	5361	5868	7042	20.268
2013	1247	2944	2370	3161	9.722
2014	2.223	4.927	4.401	4.509	16.060
2015	2.707	6.502	5.519	5.985	20.713
2016	2.011	4.354	4.098	5.168	15.631
2017	2.598	5.908	5.534	6.636	20.676
2018	4.031	9.113	7.502	9.944	30.590
2019	3.889	9.116	8.261	12.914	34.180
2020	3.575	9.516	7.582	12.562	33.235
2021	3.414	9.963	7.664	14.326	35.367
2022	2.833	7.284	5.020	9.394	24.531
2023	3.521	8.006	5.390	9.734	26.651
2024	3.680	8.319	5.320	10.355	27.674
2025	3.712	8.686	5.359	10.873	28.630
2026	2.863	6.792	6.455	8.349	24.458
2027	3.456	8.440	7.244	10.626	29.766
2028	3.775	9.360	7.473	12.158	32.766
2029	3.521	9.003	6.974	12.361	31.859
2030	3.347	8.710	6.242	11.468	29.767
2031	3.304	8.293	5.819	10.816	28.231

Nella stima è stata considerata una percentuale di posti di potenziamento sul totale dei posti di organico di diritto calcolata nell'a.s. 2021-2022 distinta per ordine di scuola di cui alla seguente tabella.

	Totale Posti Organico di diritto 2021.22	Di cui Posti Potenziamento 2021.22	% Posti Potenziamento su totale posti
--	--	------------------------------------	---------------------------------------



Infanzia	88.269	2.194	2,49%
Primaria	248.733	19.463	7,82%
I Grado	172.339	8.087	4,69%
II Grado	266.553	25.229	9,46%

Sulla base delle percentuali predette è stata individuata la stima del numero delle cessazioni del personale docente sui posti di potenziamento.

Al 1° settembre del	Stima del Numero di cessazioni del Personale Docente su Posti di Potenziamento applicando la % di posti potenziamento su Totale posti				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2026	71	531	303	790	1.695
2027	86	660	340	1.006	2.092
2028	94	732	351	1.151	2.328
2029	88	704	327	1.170	2.289
2030	83	682	293	1.085	2.143
2031	82	649	273	1.024	2.028

Prudenzialmente sono state considerate le seguenti cessazioni:

	Unità	Costo unitario docente scuola secondaria II grado anzianità 0-8 lordo Stato	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Cessati Organico potenziamento 2026/2027	1600	37.708	20.110.933	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800
Cessati Organico potenziamento 2027/2028	2.000	37.708		25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2028/2029	2.000	37.708			25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2029/2030	2.000	37.708				25.138.667	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2030/2031	2.000	37.708					25.138.667	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2031/2032	2.000	37.708						25.138.667
TOTALE			20.110.933	85.471.467	160.887.467	236.303.467	311.719.467	387.135.467



Comma 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a **complessivi** euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, **complessivi** euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a **complessivi** euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a **complessivi** 17.256.575 euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;
- b) quanto a euro **complessivi** 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a **complessivi** 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020. Il Piano operativo complementare risulta capiente per l'importo indicato, sulla base della riprogrammazione in applicazione della clausola di rendicontazione al 100% sui programmi operativi nazionali, come conseguenza dell'emergenza Covid-19 e della crisi in Ucraina. Infatti, il POC ha una capienza di 450 milioni di euro e gli impegni assunti ad oggi sono di 170 milioni di euro;
- c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
- e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La **lettera i)** aggiunge l'**articolo 18-bis** che, al comma 1, delinea un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Tali disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

La **lettera m)** aggiunge, quali allegati, la tabella I relativa alla dotazione organica della Scuola di alta formazione e l'allegato B afferente ai vincoli e ai contenuti della formazione in servizio incentivata nelle more dell'aggiornamento contrattuale con cui, a regime, saranno disciplinati il carico orario aggiuntivo e i criteri del sistema di incentivazione.

L'**articolo 45** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto introduce un nuovo criterio di valutazione per l'attribuzione delle risorse finalizzate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando lo stanziamento già previsto dall'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017.

L'**articolo 46** introduce degli aggiustamenti al meccanismo concorsuale semplificato già previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto-legge n. 73/2021. Le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente già consentono di svolgere i concorsi nelle modalità delineate.

Dall'applicazione dell'**articolo 47**, comma 1, deriva che n. 85 tra docenti e assistenti amministrativi siano posti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni del PNRR.



Quanto alla possibilità di porre in posizione di comando anche un numero massimo 3 dirigenti scolastici per garantire un maggiore coordinamento a livello nazionale dell'intero Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, si evidenzia che tale comando non impatta sulla spesa pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le relative reggenze sono a carico del FUN – Fondo unico nazionale.

TOTALE L.S. MENSILE DA LUGLIO 2022 INCLUSA TREDICESIMA ED ELEMENTO PEREQUATIVO ED IVC

	Coll scol			Doc inf e			
	Coll scol	servizi	aa e at	Dsga	prim	sec I	sec II
da 0 a 8	2.097,90	2.146,68	2.336,27	3.137,26	2.817,38	3.027,79	3.027,79
da 9 a 14	2.270,38	2.315,90	2.555,09	3.473,82	3.088,71	3.344,05	3.423,64
da 15 a 20	2.395,95	2.442,87	2.718,82	3.772,69	3.381,70	3.676,60	3.778,83
da 21 a 27	2.520,94	2.570,30	2.881,96	4.093,39	3.614,28	3.948,98	4.165,93
da 28 a 34	2.614,53	2.662,38	3.000,07	4.428,55	3.926,78	4.302,21	4.504,22
da 35 a	2.681,99	2.731,70	3.091,21	4.753,33	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati, cui vanno aggiunti gli adeguamenti contrattuali, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per gli 85 docenti o assistenti amministrativi da porre in posizione di comando.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, pari a euro 3.142,24.

In questo modo, per l'anno 2022, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) e di 85 unità di personale a tempo pieno in comando risulta **3.142,24 * 85 * 4 = 1.068.361,60**.

Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, il calcolo è di **3.142,24 * 85 * 10 = 2.670.904,00** e per l'anno 2026 è **3.142,24 * 85 * 6 = 1.602.542,40**.

Al comma 3, le lettere a) e c), comma "2-bis" non comportano nuovi o maggiori oneri e anzi quest'ultima prevede proprio una clausola di salvaguardia disponendo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione siano affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Sempre al comma 3, le lettere b), c), comma "2-ter" e d) comportano nuovi o maggiori oneri. La norma prevede, infatti, alla lettera c), comma "2-ter" la possibilità di autorizzare un numero maggiore di aree e progetti rispetto al target delle 195 scuole per essere certi di raggiungere il risultato. Ciò determina, come previsto dalla lettera b), un incremento di euro 300.000,00 per le Commissioni in più da dover costituire per il concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 24 del DL n. 152/2021. Tale incremento comporta che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 2.640.000,00 e non più 2.340.000,00.

Trattandosi di una novella normativa, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l'anno 2022, come previsto dall'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sempre mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La lettera d) del comma 3 prevede, per le stesse motivazioni, un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 24 del DL n. 152/2021. Tale incremento comporta che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 11.486.360,00 e non più 9.861.360,00.

Anche in questo caso, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l'anno 2023, come previsto dall'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla



legge 29 dicembre 2021, n. 233, sempre mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 4 intende precisare che ai fini del raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono utilizzate per le annualità dal 2022 al 2026 le risorse già destinate ai "progetti in essere" del PNRR di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tali risorse sono quelle già attualmente utilizzate per i c.d. "progetti in essere" autorizzati dopo il mese di febbraio 2020, nell'ambito del PNRR, a valere su risorse nazionali dall'annualità 2022 all'annualità 2026. Le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in overbooking che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR, sempre nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

CAPO IX- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 (Abrogazioni)


L'articolo 48, al comma 1, lettere b), c) e d), reca l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili relative all'adozione di decreti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria. Trattasi disposizioni a carattere ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 49 (Disposizioni finanziarie)

Si prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			CAPO I - MISURE PER LA SOSTITUZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, SNA											
6	5		Indennità forfetaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno del personale impiegato come Esperto Nazionale Distaccato presso l'Unione Europea	s	0,4	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
6	5		Indennità forfetaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno del personale impiegato come Esperto Nazionale Distaccato presso l'Unione Europea - effetti riflessi	e				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
6	6		Riduzione tabella A MAECI	s	-0,4	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
8	1		Fondo per l'ottimizzazione e l'efficienza delle procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al PNRR	s	60,0			60,0						
8	4		Riduzione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, quater, comma 1, del DL n. 157/2020	s	-60,0			-60,0						
9	3		Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione delle deleghe del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021	s	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67	0,67
9	3		Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione della delega del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021 - effetti riflessi	e				0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
9	4		Abrogazione articolo 3, comma 2 della legge n. 227 del 2021 - potenziamento dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	s		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
9	5		Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	-0,3			-0,3			-0,3			
12	1	b	Indennità di carica al Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione delle Scuole Superiori della Pubblica Amministrazione (SSPA)	s	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30
12	1	b	Indennità di carica al Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione delle Scuole Superiori della Pubblica Amministrazione (SSPA) - effetti riflessi	e				0,07	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15	0,15
12	1	c	Modifiche all'articolo 11 del dlgs n.178/2009 - Potenziamento delle Scuole Nazionali dell'Amministrazione - Incremento dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	s		1,92	1,92		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
12	1	c	Modifiche all'articolo 11 del dlgs n.178/2009 - Potenziamento delle Scuole Nazionali dell'Amministrazione - Incremento dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effetti riflessi	e				0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
12	1	e	Modifiche all'articolo 13 del dlgs n.178/2009 - Potenziamento delle Scuole Nazionali dell'Amministrazione - Incremento contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	s		3,97	3,97		3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)													
Articolo	Commi	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
12	1	e	Modifiche all'articolo 13 del d.lgs. n. 178/2009 - Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Incremento contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effetti riflessi	t/c					1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
12	1	e	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026 di un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione	s	0,71	1,21	1,21	0,71	1,21	1,21	1,21	0,71	1,21
12	1	e	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026 di un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - effetti riflessi	e	t/c			0,34	0,59	0,59	0,34	0,59	0,59
12	1	e	Incremento dotazione organica per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SMA, conosciuti all'istituto del PNRR - Incremento dotazione organica dirigenziale non generale della FCM - Modifiche al d.lgs. n. 178/2009	s	c	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35
12	1	e	Incremento dotazione organica per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SMA, conosciuti all'istituto del PNRR - Incremento dotazione organica dirigenziale non generale della FCM - Modifiche al d.lgs. n. 178/2009 - effetti riflessi	e	t/c			0,09	0,17	0,17	0,09	0,17	0,17
12	3		Reazione del Fondo esigenze indeferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2004	s	c	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50
12	3		Reazione delle risorse iscritte sul Fondo, per l'assunzione in deroga del personale pubblico di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232	s	c		-3,25	-3,25		-3,25	-3,25		-3,25
12	3		Reazione delle risorse iscritte sul Fondo, per l'assunzione in deroga del personale pubblico di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - effetti riflessi	e	t/c					-1,58	-1,58		-1,58
16	1		Assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale	s	c	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9
16	1		Assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale - effetti riflessi	e	t/c			0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
16	2		Reazione tabella A interno	s	c	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9
17	1		Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento della giustizia minorile	s	c	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0
17	1		Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento della giustizia minorile - effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5
17	2		Incremento dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità	s	c	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7
17	2		Incremento dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - effetti riflessi	e	t/c				3,8	22,7	22,7	3,8	22,7
17	6		Espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività del Dipartimento della giustizia minorile	s	c	2,0			2,0			2,0	
17	7	a	Reazione tabella A Giustizia	s	c	-10,3	-17,50	-17,50	-10,3	-17,5	-17,5	-10,3	-17,5
17	7	b	Reazione del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 807 delle leggi n. 234/2021	s	c		-30,29	-30,32		-30,3	-30,3		-30,3
17	7	b	Reazione del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 807 delle leggi n. 234/2021 - effetti riflessi	e	t/c				0,0	-14,7	-14,7	0,0	-14,7



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO II- MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE										
19	1		Attivazione di un Portale nazionale, per il contrasto al lavoro sommerso (PNCL5), a cui accedono INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza	s	5,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8
19	2	a	Riduzione tabella A Ministero del lavoro e delle politiche sociali	s	c	-3,0	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8
19	2	b	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 234/2021	s	c	-2,9		-2,0			-2,0		
22	1		Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale	s	c	2,0		2,0			2,0		
22	1		Riduzione del Fondo esigenze indeferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0		-2,0			-2,0		
			CAPO III- MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE										
24	2		Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'esplicitamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)	s	c	0,07	0,20	0,07	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20
24	2		Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'esplicitamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR); effetti riflessi	e	t/c			0,03	0,10	0,10	0,03	0,10	0,10
24	2		Riduzione tabella A MITE	s	c	-0,07	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20
26	1		Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26	2		Riduzione tabella A MITE	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)													
Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO IV - TRANSIZIONE DIGITALE										
30	1	l) n. 1), 2) e 3)	Istituzione di un Fondo da trasferire alla PCM per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)	s	c	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0
30	6		Riduzione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del dlgs n. 204/1998	s	c	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0
31	1-2		Incremento dotazione organica della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aereospaziali	s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0
31	1-2		Incremento dotazione organica della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aereospaziali - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,5	0,5	0,2	0,5
31	3		Riduzione del Fondo esigenze indeferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	s	c	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0
			CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE										
37			ZES - estensione del credito di imposta di cui all'articolo 5, comma 2 del D n. 91/2017 all'acquisto di terreni e alla acquisizione, ampliamento e realizzazione di immobili strumentali agli investimenti	s	k	9,0			9,0			9,0	
37			Riduzione del Fondo sviluppo e Coesione - Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s	k	-9,0			-9,0			-9,0	
			CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA										
41	1		Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s	c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41	2		Riduzione tabella A Giustizia	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
41	3		Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s	c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41	4		Riduzione tabella A Giustizia	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
43			Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945	s	c		20,0	11,8		20,0	11,8		20,0
43			Riduzione del Fondo esigenze indeferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	s	c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0
43			Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO VIII- ISTRUZIONE										
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Contingente di docenti delle scuole secondarie di primo esecodo grado per le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale	s	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Contingente di docenti delle scuole secondarie di primo esecodo grado per le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale- effetti riflessi	e	t/c			8,1	24,3	24,3	8,1	24,3	24,3
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente	s	c	-16,6	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017- Capo IV bis articolo 16 bis, comma 9 - Scuole di Alta formazione dell'istruzione (effetti dal 2027)	s	c								
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV-bis- articolo 16 bis , comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2027)	s	c								
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis- articolo 16 ter, comma 1- Sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno biennale (effetti dal 2027)	s	c								
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione (effetti dal 2026)	s	c								



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)														
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione - effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
44	1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato (effetti dal 2026)	s	c									
44	1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato - effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
44	1	l)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 9- riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (effetti dal 2027)	s	c									
44	1	l)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2028)	s	c									
47	1		Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione.	s	c	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7
47	1		Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione.- effetti riflessi)	e	t/c				0,5	1,3	1,3	0,5	1,3	1,3
47	3	b)-d)	Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del DI n. 152/2021-Progettazione scuole innovative	s	c		0,3	1,6		0,3	1,6		0,3	1,6
47	3	b)-d)	Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del DI n. 152/2021- Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 4 c.1 della L. 440/1997	s	c		-0,3	-1,6		-0,3	-1,6		-0,3	-1,6
47	5		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015- Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s	c	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7
			totale entrate	e		0,0	0,0	0,0	13,8	37,8	37,8	13,8	37,8	37,8
			totale spese	s		-0,9	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	-0,1
			Saldo			0,86	0,13	0,13	15,84	37,89	37,89	15,84	37,89	37,89



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022.

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti » convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia », convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonché di miglio-

rarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell'università e della ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunità e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1.

(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole « la semplificazione e » sono soppresse e le parole « di nuove figure e competenze professionali » sono sostituite dalle seguenti: « e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 2.

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter.* - (*Portale unico del reclutamento*) - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della

pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

5. All'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. ».

6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipar-

timento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

Articolo 3.

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*ter*, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 35-*quater*. – *(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale)* – 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione precedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valuta-

zione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida. ».

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Articolo 4.

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

« *1-bis.* Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. »;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. ».

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a)..

Articolo 5.

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Articolo 6.

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;

b) dopo il comma *1-ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. ».

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma *1-quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma

1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ».

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e onnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma. ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni interna-

zionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-*bis* le parole « entro il 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-*bis*. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. »;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e » sono soppresse;

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri

già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura MIC1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo. ».

2. All'articolo 31-*bis*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole « A tale fine i comuni interessati comunicano » sono inserite le seguenti: « , entro il 30 luglio 2022, ».

Articolo 8.

(Disposizioni per FormezPA)

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 9.

(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « a tempo determinato », sono aggiunte le seguenti: « , non rinnovabile, ».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si prov-

vede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « le amministrazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 11.

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

« 179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018. ».

Articolo. 12.

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, » sono inserite le seguenti: « dal Vicepresidente, »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023 »;

c) all'articolo 11:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è

autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023. »;

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale. »;

2) al comma 2, dopo le parole « di una sede distaccata » sono aggiunte le seguenti: « o di un polo formativo »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma *2-ter*, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies* è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi *2-bis* e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. »;

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *b*), *c*) ed *e*), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 13.

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Sezione Speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. »

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

Articolo 15.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti fa-

coltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-*bis* è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*ter* si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234. ».

Articolo 16.

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 17.

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

CAPO II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18.

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti

elettronici, le parole « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da « Sono esonerati dalle predette disposizioni » fino alle parole « o committente soggetto passivo d'imposta. » sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole « di cui al comma 1-ter » sono soppresse.

Articolo 19.

(Portale nazionale del sommerso)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza,

ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 22.

(Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie » di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione terri-

toriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

CAPO III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole « prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione » sono inserite le seguenti: « e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua ».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole « sentita la Conferenza Stato-regioni » sono aggiunte le seguenti: « che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere »;

b) all'articolo 250, comma 1-*bis*, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole « ripristino ambientale » sono inserite le seguenti: « e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali ».

Articolo 24.

(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-*bis* dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa

di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia. ».

Articolo 25.

(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 198-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *i*) è abrogata.

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Articolo 26.

(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 27.

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito « SNPS ».

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato « *one-health* » nella sua evoluzione « *planetary health* » e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito « SNPA », concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28.

(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro

e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferi-

mento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

Articolo 29.

(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali ».

Articolo 30.

(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2 le parole « alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, » sono soppresse e, dopo le parole « al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, » sono inserite le seguenti: « al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, »;

2) al comma 3 le parole « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di indirizzo, coordinamento, programma-

zione e vigilanza »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI. »;

b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

2) alla lettera *a-bis)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

3) alla lettera *b)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

4) alla lettera *c)* dopo le parole « con le indicazioni del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del » e dopo le parole « l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica » sono inserite le seguenti: « e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca »;

5) alla lettera *f)*, le parole « dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e *2-bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, »;

2) al comma 1, lettera *e)*, le parole « , comitato di valutazione, e il direttore generale » sono soppresse;

3) al comma 1, lettera *h*), le parole « al direttore generale, » sono soppresse;

4) al comma 2, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »; la parola « quattro » è sostituita dalla seguente « sei » e dopo le parole « dei quali uno designato » sono inserite le seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno »;

5) al comma 3, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

e) all'articolo 9, comma 2:

1) al primo periodo, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « due membri supplenti sono designati », sono inserite le seguenti: « , uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e »;

f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis*. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. »;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al comma 6, dopo le parole « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « o ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « , su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse;

h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. »;

i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole « per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « per il

finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma *2-bis* »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma *2-bis*, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. »;

l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca. »;

2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole « in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « sono inviati » sono inserite le seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole « all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; » sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

Articolo 31.

(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza inter-

nazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32.

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 64-*ter*, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « e di funzionamento del SGD » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto »;

c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera *l-bis*) è aggiunta la seguente:

« *l-ter*) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma. ».

CAPO V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le ammi-

nistrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 34.

(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 7, le parole « decreto legislativo n. 231/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, »;

b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

Articolo 35.

(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le

parole « In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « , anche suddivisi in lotti funzionali, ».

Articolo 36.

(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. ».

2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29. ».

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La

proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. ».

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: « 65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CAPO VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38.

(Digitalizzazione agenzie « Tour Operator »)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Articolo 39.

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo. ».

Articolo 40.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU » per grandi eventi turistici)

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici » di cui alla mi-

sura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, dopo le parole « funzionali all'evento », sono inserite le seguenti: « , nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, »;

b) al comma 421, dopo le parole « nella città di Roma » sono inserite le seguenti: « e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 »;

c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. »;

d) al comma 426, dopo le parole « al comma 427 » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo. »;

g) al comma 438, dopo le parole « o agli enti locali interessati, » sono inserite le seguenti: « nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, »;

h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo

8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41.

(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

« 37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei pro-

cessi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: « Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 42.

(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 16 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2022 » e le parole « ai commi 1-bis e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 43.

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

- a) la procedura di accesso al Fondo;
- b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;
- c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO VIII

ISTRUZIONE

Articolo 44.

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: « Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso »;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 (*Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti*). – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di inse-

gnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*). – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia. »;

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

« CAPO I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis (*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*). –

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2-ter – (Abilitazione all'insegnamento). – 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o acca-

demici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti. »;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - (*Requisiti di partecipazione al concorso*). - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni

precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 »;

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: « Periodo di prova e immissione in ruolo »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13 (*Anno di prova e immissione in ruolo*). – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova

scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. »;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

« Capo IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*). - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'i-

struzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). – 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli *standard* europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo *un tantum* di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un

altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per

compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera *a*), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera *a*), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B. »;

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e,

a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. »;

l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.

Articolo 45.

(Valorizzazione del personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. »;

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

« 593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica. ».

Articolo 46.

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole « risposta multipla » sono inserite le seguenti « o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025 » e dopo la parola « nonché » sono inserite le seguenti « sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, »;

2) alla lettera b), dopo le parole « prova orale » sono aggiunte le seguenti « nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico »;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

e) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

« 10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in

servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. »;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

« 21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025. ».

Articolo 47.

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione ».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità »;

2) al sesto periodo, le parole « euro 2.340.000,00 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. »;

c) al comma 3, le parole « euro 6.573.240 » sono sostituite dalle seguenti « euro 6.873.240 », le parole « euro 9.861.360 », ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti « euro 11.486.360 » e le parole « euro 2.340.000 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 ».

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;

b) l'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;

c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

Articolo 49.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

GARAVAGLIA, *Ministro del turismo*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO 1
(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0.025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0.030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0.035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0.045%
regioni con meno di 800.000	0.070%

ALLEGATO 2
(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

« Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

<i>Ruolo</i>	<i>Quantità</i>
<i>Direttore generale</i>	<i>1</i>
<i>Dirigente II fascia</i>	<i>1</i>
<i>Personale Area III F1</i>	<i>12</i>

ALLEGATO 3
(articolo 44, comma 1, lettera 1))

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

ALLEGATO B
(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

– il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le compe-

tenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. *governance* della scuola: teoria e pratica;
4. *leadership* educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche. ».

€ 11,00